

# Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (Ordinanza sul CO<sub>2</sub>)

del 30 novembre 2012 (Stato 10 novembre 2023)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*  
vista la legge del 23 dicembre 2011<sup>1</sup> sul CO<sub>2</sub> (legge sul CO<sub>2</sub>),  
*ordina:*

## Capitolo 1: Disposizioni generali

### Sezione 1: Gas serra

#### Art. 1

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina la riduzione delle emissioni dei seguenti gas serra:

- a. biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>);
- b. metano (CH<sub>4</sub>);
- c. protossido di azoto (N<sub>2</sub>O, gas esilarante);
- d. idrofluorocarburi (HFC);
- e. perfluorocarburi (PFC);
- f. esafluoro di zolfo (SF<sub>6</sub>);
- g. trifluoruro di azoto (NF<sub>3</sub>).

<sup>2</sup> L'effetto riscaldante dei gas serra sul clima è convertito in CO<sub>2</sub> equivalenti (CO<sub>2</sub>eq). I valori sono elencati nell'allegato 1.

### Sezione 2: Definizioni

#### Art. 2<sup>2</sup>

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *potenza termica*: energia termica massima che può essere fornita a un impianto per unità di tempo;
- b. *potenza termica totale*: somma delle potenze termiche di tutti gli impianti di un gestore considerati nel sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE);

RU 2012 7005

<sup>1</sup> RS 641.71

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

- c. *potenza complessiva*: somma delle potenze elettriche e termiche nominali fornite da una centrale termica a combustibili fossili o da un impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica (impianto ICFC);
- d. *rendimento globale*: rapporto tra potenza complessiva e potenza termica di una centrale termica a combustibili fossili o di un impianto ICFC secondo le indicazioni del costruttore;
- e. *partecipanti al SSQE*: i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili che partecipano al SSQE svizzero;
- f. *Stato partner*: Stato con il quale la Svizzera ha stipulato un accordo di diritto internazionale per realizzare progetti svizzeri di protezione del clima in questo Stato.

### Sezione 3: Obiettivi intermedi settoriali

#### Art. 3

<sup>1</sup> Gli obiettivi intermedi per il 2015 sono:

- a. nel settore degli edifici: al massimo il 78 per cento delle emissioni del 1990;
- b. nel settore dei trasporti: al massimo il 100 per cento delle emissioni del 1990;
- c. nel settore industriale: al massimo il 93 per cento delle emissioni del 1990.

<sup>2</sup> Se un obiettivo intermedio settoriale di cui al capoverso 1 non è raggiunto, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) chiede al Consiglio federale di prendere ulteriori misure dopo aver consultato i Cantoni e le cerchie interessate.

### Sezione 4: ...

#### Art. 4<sup>3</sup>

#### Art. 4a<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 4 mag. 2022, con effetto dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

<sup>4</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Abrogato dal n. I dell'O del 4 mag. 2022, con effetto dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

**Sezione 5:**<sup>5</sup>**Attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera e all'estero**<sup>6</sup>**Art. 5**<sup>7</sup>          Requisiti

<sup>1</sup> Sono rilasciati attestati nazionali o internazionali (attestati) per progetti e programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio realizzati in Svizzera e all'estero se:

- a. gli allegati 2a o 3 non lo escludono;
- b. è reso verosimile e comprensibile che il progetto:
  1. non sarebbe redditizio senza il ricavo della vendita degli attestati per la durata del progetto,
  2. è conforme almeno allo stato della tecnica,
  3. prevede provvedimenti che portano a una riduzione supplementare delle emissioni o a un aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio rispetto all'evoluzione di riferimento di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera d,
  4. rispetta le altre disposizioni legali determinanti,
  5. contribuisce allo sviluppo sostenibile sul posto all'estero e tale contributo è stato confermato dallo Stato partner;
- c. le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio:
  1. sono documentabili e quantificabili,
  2. non riguardano emissioni di gas serra registrate nel SSQE,
  3. non sono state conseguite da un gestore soggetto a un impegno di riduzione secondo l'articolo 66 capoverso 1 che al contempo chiede il rilascio di attestati secondo l'articolo 12; sono esclusi i gestori con impegni di riduzione secondo l'articolo 67, per quanto le riduzioni delle emissioni da progetti o programmi non siano contemplate dall'obiettivo di emissione,
  4. sono calcolate in modo da escludere importanti sovrastime delle riduzioni delle emissioni o dell'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio computabili;
- d. la realizzazione del progetto o del programma ha avuto inizio non più di tre mesi prima della presentazione della domanda di cui all'articolo 7;
- e. il progetto o il programma non è ancora terminato; e

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

- f. l'attuazione del progetto o del programma non comporta alcuna rilocalizzazione delle emissioni.

<sup>2</sup> Per progetti e programmi che immagazzinano carbonio sono rilasciati attestati se, oltre ai requisiti di cui al capoverso 1, la permanenza del sequestro di carbonio è garantita in misura sufficiente, indipendentemente dalla durata del progetto, per almeno 30 anni dopo l'inizio degli effetti e ciò sia dimostrato in modo comprensibile;

<sup>3</sup> Per inizio della realizzazione si intende il momento in cui la persona richiedente si impegna finanziariamente in maniera determinante nei confronti di terzi o adotta provvedimenti organizzativi riferiti al progetto o al programma.

#### **Art. 5a** Programmi

<sup>1</sup> I progetti possono essere riuniti in un programma se:<sup>8</sup>

- a.<sup>9</sup> perseguono un obiettivo comune oltre alla riduzione delle emissioni o all'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio;
- b. impiegano una delle tecnologie stabilite nella descrizione del programma;
- c. soddisfano i criteri di inclusione fissati nella descrizione del programma, i quali garantiscono che i progetti<sup>10</sup> adempiono i requisiti di cui all'articolo 5;
- e
- d. la loro realizzazione non è ancora iniziata.

<sup>2</sup> I progetti possono essere inclusi nei programmi esistenti se soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 e se è comprovato che erano notificati per partecipare al programma già prima di esservi inclusi.

<sup>3</sup> I programmi che dopo la scadenza del primo periodo di credito includono un unico progetto sono portati avanti come progetti secondo l'articolo 5.<sup>11</sup>

#### **Art. 5b<sup>12</sup>** Accompagnamento scientifico

<sup>1</sup> In caso di progetti o programmi il cui effetto secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera c numero 1 non può essere quantificato in modo sufficientemente preciso, la persona richiedente esegue, a proprie spese, provvedimenti di accompagnamento del progetto in base a principi scientifici (accompagnamento scientifico).

<sup>2</sup> La persona richiedente presenta all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) un piano per l'accompagnamento scientifico. Il piano contiene in particolare indicazioni riguardanti:

- a. l'obiettivo e la problematica;

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>10</sup> Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>11</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

<sup>12</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

- b. lo stato attuale delle conoscenze, compresi i dati statistici utilizzati per determinare l'inaccuratezza della misurabilità;
- c. la procedura e la valutazione;
- d. le conoscenze specialistiche delle persone che partecipano all'accompagnamento scientifico;
- e. l'indipendenza e i possibili conflitti d'interesse delle persone che partecipano all'accompagnamento scientifico.

<sup>3</sup> L'accompagnamento scientifico termina quando l'effetto del progetto o del programma è stato quantificato in modo sufficientemente preciso. L'UFAM decide in merito alla conclusione dell'accompagnamento scientifico.<sup>13</sup>

<sup>4</sup> I risultati dei provvedimenti di accompagnamento al progetto devono essere pubblicati nel rispetto dei segreti di fabbricazione e d'affari.

**Art. 6<sup>14</sup>** Convalida di progetti e programmi

<sup>1</sup> Chi intende chiedere attestati per un progetto o un programma deve farlo convalidare a proprie spese da un organismo di convalida ammesso dall'UFAM.

<sup>2</sup> All'organismo di convalida deve essere presentata una descrizione del progetto o del programma. Essa deve contenere informazioni riguardanti:

- a. i provvedimenti di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio;
- b. le tecnologie impiegate;
- c. la delimitazione rispetto ad altri strumenti di politica climatica ed energetica;
- d. l'evoluzione ipotetica delle emissioni di gas serra se i provvedimenti del progetto o del programma di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio non venissero realizzati (evoluzione di riferimento);
- e. la portata delle attese riduzioni delle emissioni annuali o dell'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio e il metodo di calcolo applicato;
- f. l'organizzazione del progetto o del programma;
- g. i probabili costi di investimento e di esercizio e i probabili proventi;
- h. il finanziamento;
- i. il piano di monitoraggio, che stabilisce l'inizio del monitoraggio e definisce il metodo che permette di comprovare la riduzione delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio;
- j. la durata del progetto o del programma;

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 581).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

- k. inoltre, per i programmi: lo scopo, i criteri per l'inclusione dei progetti nel programma, la gestione dei progetti, nonché un esempio di progetto per ogni tecnologia definita;
- l. inoltre, per progetti o programmi con un accompagnamento scientifico, nel piano di monitoraggio secondo la lettera i: un piano secondo l'articolo 5*b*;
- m. inoltre, per progetti o programmi di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio, nel piano di monitoraggio di cui alla lettera i: la procedura che permette di dimostrare che la permanenza di cui all'articolo 5 capoverso 2 è garantita;
- n. per progetti o programmi realizzati all'estero, inoltre:
  1. il contributo atteso per lo sviluppo sostenibile in loco sulla base di indicatori che illustrano i contributi agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e che possono essere verificati oggettivamente, e
  2. un piano di sostenibilità finanziaria che illustri l'esercizio e la manutenzione a lungo termine della tecnologia al termine del periodo di credito.

<sup>3</sup> Per progetti e programmi realizzati in Svizzera, connessi a una rete di riscaldamento a distanza e per progetti o programmi riguardanti gas di scarica, la descrizione dei dati richiesti al capoverso 2 lettere d, e, nonché i, avviene secondo i requisiti di cui rispettivamente agli allegati 3*a* e 3*b*.

<sup>4</sup> La persona richiedente può far svolgere all'UFAM un esame preliminare della bozza di progetto. Se l'UFAM ha svolto un esame preliminare, occorre inoltrare all'organismo di convalida, oltre alle informazioni di cui al capoverso 2, anche la bozza di progetto e i risultati di tale esame.

<sup>5</sup> L'organismo di convalida esamina le informazioni di cui al capoverso 2 e se il progetto è conforme ai requisiti di cui all'articolo 5 o se il programma è conforme ai requisiti di cui agli articoli 5 e 5*a*. Se necessario, effettua sopralluoghi, che devono essere annunciati tempestivamente alla persona richiedente e all'UFAM.<sup>15</sup>

<sup>6</sup> Riassume i risultati dell'esame in un rapporto di convalida.

<sup>7</sup> L'UFAM stabilisce la forma della descrizione del progetto o del programma e del rapporto di convalida.

**Art. 7<sup>16</sup>** Domanda di valutazione dell'idoneità di un progetto o di un programma per il rilascio di attestati

<sup>1</sup> Chi intende chiedere attestati per un progetto o un programma deve presentare all'UFAM una domanda di valutazione dell'idoneità per il rilascio di attestati. La domanda comprende la descrizione del progetto o del programma e il rapporto di convalida.

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 581).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>2</sup> Per progetti o programmi all'estero, la domanda comprende anche la decisione dello Stato partner sull'idoneità del progetto o del programma.

<sup>3</sup> L'UFAM può chiedere alla persona richiedente le informazioni supplementari di cui necessita per valutare la domanda.

**Art. 8<sup>17</sup>**            Decisione sull'idoneità di un progetto o di un programma per il rilascio di attestati

<sup>1</sup> L'UFAM decide in base alla domanda ed eventualmente alle informazioni supplementari secondo l'articolo 7 capoverso 3 se il progetto o il programma è idoneo al rilascio di attestati.

<sup>2</sup> Se nell'ambito di progetti o programmi realizzati all'estero lo Stato partner stabilisce, nell'autorizzazione del progetto o del programma, una limitazione all'utilizzazione ammessa delle riduzioni delle emissioni o dell'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio, tale limitazione è presa in considerazione nella decisione.

<sup>3</sup> La decisione è valida dall'inizio della realizzazione del progetto o del programma fino al più tardi al 31 dicembre 2030 (periodo di credito).

**Art. 8a<sup>18</sup>**            Menzione nel registro fondiario

<sup>1</sup> La limitazione dell'utilizzazione come serbatoio biologico o geologico del carbonio deve essere menzionata nel registro fondiario su richiesta di iscrizione dell'UFAM. Ciò non si applica allo stoccaggio del carbonio nei materiali da costruzione.

<sup>2</sup> L'UFAM notifica la cancellazione della menzione nel registro fondiario se:

- a. il progetto o il programma è terminato, ma al più presto 30 anni dopo l'inizio degli effetti; oppure
- b. il carbonio stoccato è rilasciato sul fondo in questione prima di tale data.

<sup>3</sup> Il proprietario del fondo in questione si assume le spese d'iscrizione, modifica e cancellazione.

<sup>4</sup> I Cantoni informano senza indugio l'UFAM non appena il fondo in questione è utilizzato per altri scopi.

**Art. 8b<sup>19</sup>**            Proroga del periodo di credito

<sup>1</sup> Il periodo di credito per progetti o programmi realizzati in Svizzera, che sono stati considerati idonei prima del 1° gennaio 2022, è prorogato fino al massimo al 31 dicembre 2030 se la persona richiedente:

- a. fa convalidare nuovamente il progetto o il programma; e

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>19</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

- b. presenta all'UFAM una domanda di proroga al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di credito.

<sup>2</sup> L'UFAM approva la proroga se continuano a essere adempiuti i requisiti determinanti di cui agli articoli 5 e 5a.

**Art. 92<sup>0</sup>** Rapporto di monitoraggio e verifica del rapporto di monitoraggio

<sup>1</sup> La persona richiedente rileva i dati che secondo il piano di monitoraggio sono necessari a comprovare la riduzione delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio e la loro permanenza e li registra in un rapporto di monitoraggio.

<sup>2</sup> A proprie spese, essa sottopone il rapporto di monitoraggio per verifica a un organismo di controllo ammesso dall'UFAM. Questa verifica non può essere effettuata dallo stesso organismo che ha convalidato il progetto o il programma in ultima istanza.

<sup>3</sup> L'organismo di controllo esamina se le riduzioni delle emissioni comprovate o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio adempiono i requisiti di cui all'articolo 5. Per i programmi, esamina inoltre se i progetti adempiono i requisiti di inclusione di cui all'articolo 5a capoverso 1 lettera c. Esso può limitare l'esame a singoli progetti rappresentativi del programma.

<sup>3bis</sup> Se necessario, effettua sopralluoghi, che devono essere annunciati tempestivamente alla persona richiedente e all'UFAM.<sup>21</sup>

<sup>4</sup> L'organismo di controllo registra i risultati della verifica in un rapporto di verifica.

<sup>5</sup> Il rapporto di monitoraggio, i dati delle misurazioni e il relativo rapporto di verifica comprendono un periodo massimo di tre anni. Devono essere presentati all'UFAM al più tardi un anno dopo tale periodo. Le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio devono essere comprovati per ogni anno civile.

<sup>6</sup> Per i progetti o i programmi con accompagnamento scientifico, i rapporti di monitoraggio, i relativi rapporti di verifica e i risultati dell'accompagnamento scientifico devono essere presentati all'UFAM annualmente. La quantificazione delle riduzioni delle emissioni o dell'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio deve essere rivalutata annualmente.

<sup>7</sup> Per i progetti o i programmi in relazione con un obiettivo di emissione di cui all'articolo 67, i rapporti di monitoraggio e i rapporti di verifica devono essere presentati all'UFAM annualmente entro il 31 maggio dell'anno successivo.

<sup>8</sup> Per i progetti o i programmi di stoccaggio del carbonio, indipendentemente dalla loro durata, per il 2030 deve essere presentato all'UFAM un rapporto di monitoraggio e di verifica.

<sup>9</sup> L'UFAM emana disposizioni sulla forma del rapporto di monitoraggio e di verifica.

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>21</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 581).

**Art. 10<sup>22</sup>** Rilascio degli attestati

<sup>1</sup> L'UFAM esamina il rapporto di monitoraggio e il relativo rapporto di verifica. Se necessario per il rilascio di attestati, l'UFAM effettua ulteriori accertamenti presso la persona richiedente.

<sup>2</sup> Per il rilascio di attestati internazionali esso verifica inoltre il riconoscimento del trasferimento delle riduzioni delle emissioni o dell'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio da parte dello Stato partner. Se necessario per il rilascio di attestati internazionali, l'UFAM effettua ulteriori chiarimenti presso lo Stato partner.

<sup>3</sup> Esso decide sulla base delle informazioni di cui ai capoversi 1 e 2 sul rilascio di attestati.

<sup>4</sup> Per progetti e programmi, gli attestati sono rilasciati in misura corrispondente alle riduzioni delle emissioni o all'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio per cui è comprovato il conseguimento sino alla fine del periodo di credito.

<sup>5</sup> Per i progetti non ancora realizzati nell'ambito di programmi non sono rilasciati attestati se, a seguito di una modifica di disposizioni legali determinanti, devono essere attuati i provvedimenti previsti nel programma per ridurre le emissioni o aumentare la capacità dei pozzi di carbonio.

<sup>6</sup> Gli attestati sono rilasciati in misura delle riduzioni delle emissioni o dell'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio complessivi attestati annualmente.

<sup>7</sup> Alla persona richiedente sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio riconducibili a prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l'efficienza energetica o la protezione del clima unicamente se comprova che l'ente pubblico competente non fa valere in altro modo le riduzioni delle emissioni. Non sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni riconducibili al versamento di fondi sulla base dell'articolo 19 della legge del 30 settembre 2016<sup>23</sup> sull'energia (LEne).

<sup>8</sup> Il plusvalore ecologico derivante dalle riduzioni delle emissioni o dall'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio è compensato con il rilascio dell'attestato. Se il plusvalore ecologico è già stato indennizzato, non viene rilasciato alcun attestato.

**Art. 11<sup>24</sup>** Modifiche sostanziali del progetto o del programma

<sup>1</sup> Le modifiche sostanziali del progetto o del programma apportate dopo la decisione sull'idoneità o sulla proroga del periodo di credito devono essere notificate all'UFAM.

<sup>2</sup> Una modifica di un progetto o di un programma è sostanziale in particolare se:

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>23</sup> RS 730.0

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

- a. le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio differiscono di oltre il 20 per cento dalle riduzioni delle emissioni o dall'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio, che sono attesi in quell'anno e indicati nella descrizione del progetto o del programma;
- b. i costi di investimento e di esercizio o i ricavi differiscono di oltre il 20 per cento dai valori indicati nella descrizione del progetto o del programma;
- c. si verifica un cambiamento tecnologico; oppure
- d. il limite di sistema di un progetto o di un programma è modificato.

<sup>3</sup> Se necessario, l'UFAM ordina una nuova convalida. Per le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio conseguiti dopo una modifica sostanziale sono rilasciati attestati soltanto dopo la nuova decisione sull'idoneità conformemente all'articolo 8.

<sup>4</sup> Per progetti e programmi all'estero è inoltre necessaria una nuova decisione dello Stato partner in merito all'idoneità.

<sup>5</sup> L'UFAM approva la modifica sostanziale se continuano a essere adempiuti i requisiti di cui agli articoli 5 e 5a.

<sup>6</sup> Dopo una nuova convalida, il periodo di credito decorre dal momento in cui si verifica la modifica sostanziale fino al 31 dicembre 2030.

#### **Art. 11a<sup>25</sup>** Organismi di convalida e di controllo

<sup>1</sup> Su domanda, l'UFAM ammette un organismo di convalida e di controllo se:

- a. dispone di comprovate competenze tecniche in relazione alla convalida o al controllo di progetti di compensazione;
- b. dispone di processi per la garanzia della qualità; e
- c. adempie i propri compiti in modo indipendente.

<sup>2</sup> Se un organismo di convalida o di controllo non soddisfa più le condizioni di cui al capoverso 1, l'UFAM ordina provvedimenti. Se questi non sono attuati in misura sufficiente, l'UFAM può revocare l'ammissione.

<sup>25</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 581).

**Sezione 5a: Attestati per i gestori di impianti<sup>26</sup>****Art. 12<sup>27</sup>** Attestati per i gestori con impegno di riduzione<sup>28</sup>

<sup>1</sup> Gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera nel periodo 2013–2021 sono rilasciati, su domanda, ai gestori con impegno di riduzione secondo l'articolo 66 capoverso 1, per i quali vige un obiettivo di emissione secondo l'articolo 67, e che non conducono progetti o programmi secondo gli articoli 5 o 5a le cui riduzioni delle emissioni sono computate nell'obiettivo di riduzione, se:<sup>29</sup>

- a. il gestore dimostra in modo credibile che raggiungerà il suo obiettivo di emissione senza computare i certificati di riduzione delle emissioni;
- b.<sup>30</sup> rispetto al percorso di riduzione di cui all'articolo 67, nell'anno in questione le emissioni di gas serra degli impianti sono state:
  1. inferiori di oltre il 5 per cento nel periodo 2013–2020,
  2. inferiori di oltre il 10 per cento nel 2021; e
- c. non sono stati versati né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l'efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi ottenuti dal supplemento di cui all'articolo 35 LEn<sup>31</sup> per geotermia, biomassa e scorie da biomassa; ne sono esclusi i gestori che si erano annunciati per ricevere tali fondi già prima dell'entrata in vigore della modifica dell'8 ottobre 2014<sup>32,33</sup>

<sup>1bis</sup> La domanda di rilascio degli attestati deve essere presentata all'UFAM entro il 31 dicembre 2023.<sup>34</sup>

<sup>2</sup> Gli attestati sono rilasciati per riduzioni delle emissioni pari alla differenza tra il percorso di riduzione dedotta la percentuale determinante di cui al capoverso 1 lettera b e le emissioni di gas serra nel corso dell'anno interessato, e ciò per l'ultima volta nel 2021.<sup>35</sup>

<sup>3</sup> ...<sup>36</sup>

<sup>26</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293), Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

<sup>31</sup> RS **730.0**

<sup>32</sup> RU **2014** 3293

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>34</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

<sup>36</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 1° nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6753).

**Art. 12a<sup>37</sup>** Attestati per i gestori di impianti con convenzione sugli obiettivi concernente l'evoluzione del consumo energetico<sup>38</sup>

<sup>1</sup> Ai gestori di impianti che hanno convenuto con la Confederazione obiettivi sull'evoluzione del consumo energetico e che inoltre si impegnano a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> (convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione), senza per questo essere esentati dalla tassa sul CO<sub>2</sub>, verranno rilasciati, su domanda, attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera nel periodo 2013–2021 se:<sup>39</sup>

- a. la convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione è conforme ai requisiti di cui all'articolo 67 capoversi 1-3 ed è stata convalidata a spese del gestore da un organismo ammesso dall'UFAM e giudicato idoneo da quest'ultimo;
- b. il gestore presenta annualmente entro il 31 maggio un rapporto di monitoraggio secondo l'articolo 72;
- c.<sup>40</sup> rispetto al percorso di riduzione concordato nella convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione, negli ultimi tre anni le emissioni di CO<sub>2</sub> degli impianti sono state:
  1. inferiori di oltre il 5 per cento in ogni anno del periodo 2013–2020,
  2. inferiori di oltre il 10 per cento nel 2021; e
- d. al gestore non sono stati versati né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l'efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi provenienti dal supplemento di cui all'articolo 35 capoverso 1 LEne<sup>41</sup> per geotermia, biomassa e scorie da biomassa; ne sono esclusi i gestori che si erano annunciati per ricevere tali fondi già prima dell'entrata in vigore della modifica dell'8 ottobre 2014<sup>42,43</sup>

<sup>1bis</sup> La domanda di rilascio degli attestati deve essere presentata all'UFAM entro il 31 dicembre 2023.<sup>44</sup>

<sup>2</sup> La convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione, convalidata, deve essere presentata all'UFAM entro il 31 maggio dell'anno a partire dal quale gli attestati sono chiesti.

<sup>37</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293). La correzione del 9 dic. 2014 concerne soltanto il testo francese (RU **2014** 4437).

<sup>38</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>39</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

<sup>41</sup> RS **730.0**

<sup>42</sup> RU **2014** 3293

<sup>43</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>44</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

<sup>3</sup> Le modifiche sostanziali e durature di cui all'articolo 73 nonché i cambiamenti di cui all'articolo 78 devono essere notificati all'UFAM. Se necessario, l'UFAM ordina una nuova convalida.

<sup>4</sup> Gli attestati sono rilasciati per riduzioni delle emissioni pari alla differenza tra il percorso di riduzione dedotta la percentuale determinante di cui al capoverso 1 lettera c e le emissioni di gas serra nel corso dell'anno interessato, e ciò per l'ultima volta nel 2021.<sup>45</sup>

### **Sezione 5b: Gestione degli attestati e protezione dei dati<sup>46</sup>**

#### **Art. 13<sup>47</sup>** Gestione degli attestati e dei dati

<sup>1</sup> Chi chiede il rilascio di attestati deve allo stesso tempo indicare all'UFAM il conto sul quale gli attestati dovranno essere rilasciati. Gli attestati sono rilasciati nel registro dello scambio di quote di emissioni e gestiti secondo gli articoli 57–65.<sup>48</sup>

<sup>2</sup> I dati e i documenti seguenti sono gestiti in una banca dati tenuta dall'UFAM:

- a. nome, cognome e informazioni di contatto della persona richiedente<sup>49</sup>, dell'organismo di convalida e dell'organismo di controllo;
- b. il numero di attestati rilasciati;
- c. i dati fondamentali del progetto o del programma; e
- d.<sup>50</sup> la descrizione del progetto e del programma, i rapporti di convalida, i rapporti di monitoraggio, i rapporti di verifica e i rispettivi dati.

<sup>3</sup> Il titolare di un attestato può accedere, su richiesta, ai dati di cui al capoverso 2 lettere a e b che riguardano il suo attestato. L'accesso ai dati e ai documenti di cui al capoverso 2 lettere c e d può essere accordato se sono tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari.

#### **Art. 14<sup>51</sup>** Pubblicazione di informazioni su progetti e programmi

<sup>1</sup> Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari, l'UFAM può pubblicare:

<sup>45</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

<sup>46</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

<sup>47</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

<sup>48</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>49</sup> Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo

<sup>50</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

<sup>51</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

- a.<sup>52</sup> le descrizioni dei progetti e dei programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio;
  - b.<sup>53</sup> i rapporti di convalida di cui all'articolo 6 capoverso 6;
  - c. i rapporti di monitoraggio di cui all'articolo 9 capoverso 1;
  - d. i rapporti di verifica di cui all'articolo 9 capoverso 4;
  - e.<sup>54</sup> le decisioni di cui agli articoli 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1<sup>bis</sup>.
- 2 Prima della pubblicazione l'UFAM sottopone alla persona richiedente i documenti di cui al capoverso 1. Le chiede di indicare le informazioni soggette al segreto di fabbricazione e d'affari.<sup>55</sup>

## Sezione 6: Coordinamento dei provvedimenti di adattamento

### Art. 15

- <sup>1</sup> L'UFAM coordina i provvedimenti di cui all'articolo 8 capoverso 1 della legge sul CO<sub>2</sub>.
- <sup>2</sup> Tiene conto a tal fine delle misure disposte dai Cantoni.
- <sup>3</sup> I Cantoni informano periodicamente l'UFAM sulle misure prese.

## Capitolo 2: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> degli edifici

### Art. 16

- <sup>1</sup> I Cantoni riferiscono periodicamente all'UFAM sui provvedimenti tecnici presi per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> degli edifici.
- <sup>2</sup> Il rapporto deve contenere informazioni concernenti:
- a. i provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> adottati e pianificati e il loro effetto; e
  - b. l'andamento delle emissioni di CO<sub>2</sub> degli edifici sul territorio cantonale.
- <sup>3</sup> Su richiesta, i Cantoni forniscono all'UFAM la documentazione necessaria relativa al rapporto.

<sup>52</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>53</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>54</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

<sup>55</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

**Capitolo 3:**<sup>56</sup>**Provvedimenti per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri****Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 17**<sup>57</sup> Campo di applicazione personale<sup>58</sup>

<sup>1</sup> Alle disposizioni del presente capitolo è assoggettato chi importa o produce in Svizzera uno dei seguenti veicoli messi in circolazione per la prima volta:

- a. automobili;
- b. autofurgoni;
- c. trattori a sella leggeri;

<sup>2</sup> È considerato importatore di un veicolo chi:<sup>59</sup>

- a. è titolare dell'approvazione del tipo o della scheda tecnica di cui agli articoli 3 e 3a dell'ordinanza del 19 giugno 1995<sup>60</sup> concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV): se per l'immatricolazione del veicolo viene utilizzata l'approvazione del tipo o la corrispondente scheda tecnica;
- b.<sup>61</sup> è importatore del veicolo secondo la dichiarazione doganale: se per l'omologazione del veicolo viene utilizzato il certificato di conformità in formato elettronico secondo l'articolo 37 del regolamento (UE) 2018/858<sup>62</sup> (*Certificate of Conformity, COC*); oppure
- c. chi ottiene dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) la certificazione di importatore: se per l'immatricolazione non viene utilizzato alcun documento di cui alle lettere a e b.

<sup>56</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

<sup>57</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

<sup>58</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>59</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>60</sup> RS 741.511

<sup>61</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>62</sup> Regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/2144, GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1.

**Art. 17a<sup>63</sup>** Automobile

<sup>1</sup> Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle automobili di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 19 giugno 1995<sup>64</sup> concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

<sup>2</sup> Esse non si applicano ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato I parte A numero 5 del regolamento (UE) 2018/858<sup>65,66</sup>

**Art. 17b<sup>67</sup>** Autofurgoni

<sup>1</sup> Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai furgoni secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera e OETV con un peso complessivo non superiore a 3,50 t, nonché ai veicoli con una propulsione a zero emissioni e un peso complessivo da 3,5 t a 4,25 t che, a prescindere dal peso, corrispondono alla definizione di autofurgone purché il peso che oltrepassa 3,5 t possa essere causato unicamente dal peso aggiuntivo della propulsione a zero emissioni.

<sup>2</sup> Esse non si applicano agli autofurgoni con peso a vuoto superiore a 2,585 t, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009<sup>68</sup> e che non dispongono di una propulsione esclusivamente elettrica con elettricità o idrogeno quale fonte di energia, e neppure ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato I parte A numero 5 del regolamento (UE) 2018/858<sup>69,70</sup>

**Art. 17c<sup>71</sup>** Trattori a sella leggeri

<sup>1</sup> Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai trattori a sella leggeri di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettera i OETV con un peso complessivo fino a 3,50 t.

<sup>63</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

<sup>64</sup> RS **741.41**

<sup>65</sup> Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 mag. 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/2144, GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1.

<sup>66</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU **2023** 581).

<sup>67</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

<sup>68</sup> Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giu. 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014, GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1.

<sup>69</sup> Cfr. nota a piè di pagina art. 17a cpv. 2.

<sup>70</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU **2023** 581).

<sup>71</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

<sup>2</sup> Esse non si applicano ai trattori a sella con peso a vuoto superiore a 2,585 t, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009<sup>72</sup>, e neppure ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato I parte A numero 5 del regolamento (UE) 2018/858<sup>73, 74</sup>

#### **Art. 17d<sup>75</sup>** Prima messa in circolazione

<sup>1</sup> Sono considerati messi in circolazione per la prima volta in Svizzera i veicoli ammessi per la prima volta alla circolazione e il cui uso specificato nella prima immatricolazione corrisponde all'uso effettivo da parte dell'utilizzatore finale.

<sup>2</sup> L'immatricolazione in un'enclave doganale svizzera secondo l'articolo 3 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005<sup>76</sup> sulle dogane (LD) e nel Liechtenstein è considerata come immatricolazione in Svizzera. L'immatricolazione in un'enclave doganale estera secondo l'articolo 3 capoverso 2 LD, fatta eccezione per il Liechtenstein, è considerata come immatricolazione all'estero.

<sup>3</sup> Non sono considerati messi in circolazione per la prima volta i veicoli importati la cui immatricolazione all'estero risale a più di sei mesi prima della dichiarazione doganale.

<sup>3</sup> Non sono considerati messi in circolazione per la prima volta i veicoli importati la cui immatricolazione all'estero risale a più di sei mesi prima della dichiarazione doganale.

<sup>4</sup> Se il termine di cui al capoverso 3 porta a una sostanziale disparità di trattamento fra gli importatori di veicoli che sono già stati immatricolati all'estero prima della dichiarazione doganale e gli importatori di veicoli che non sono già stati immatricolati all'estero prima della dichiarazione doganale o se si verificano abusi, il DATEC può:

- a. ridurre il termine o prorogarlo a un anno al massimo;
- b. stabilire un numero minimo di chilometri percorsi.

#### **Art. 17e<sup>77</sup>** Anno di riferimento

Per anno di riferimento si intende l'anno civile in cui è stato esaminato il raggiungimento dell'obiettivo individuale.

<sup>72</sup> Cfr. nota a piè di pagina art. 17b cpv. 2.

<sup>73</sup> Cfr. nota a piè di pagina art. 17a cpv. 2.

<sup>74</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 581).

<sup>75</sup> Originario art. 17a. Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

<sup>76</sup> RS 631.0

<sup>77</sup> Originario art. 17a e 17a<sup>bis</sup>. Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

**Art. 17<sup>f78</sup>** Procedure di prova e di correlazione applicabili e obiettivi secondo l'articolo 10 capoversi 1 e 2 della legge sul CO<sub>2</sub>

<sup>1</sup> Per determinare gli obiettivi di cui all'articolo 10 capoversi 1 e 2 della legge sul CO<sub>2</sub> si applicano le procedure di prova e di correlazione seguenti:

- a. la procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale secondo l'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151<sup>79</sup> (WLTP);
- b. le procedure di prova e di correlazione secondo l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152<sup>80</sup>;
- c. le procedure di prova e di correlazione secondo l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153<sup>81</sup>.

<sup>2</sup> In applicazione della procedura di prova e di correlazione di cui al capoverso 1, gli obiettivi seguenti corrispondono a quelli secondo l'articolo 10 capoversi 1 e 2 della legge sul CO<sub>2</sub>:

- a. per le automobili: 118 grammi di CO<sub>2</sub>/km;
- b. per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri: 186 grammi di CO<sub>2</sub>/km.

## Sezione 2: Importatori e costruttori

**Art. 18<sup>82</sup>** Grande importatore

<sup>1</sup> Un importatore è considerato in un anno di riferimento grande importatore in relazione ai propri veicoli se al 31 dicembre di tale anno ha un parco veicoli nuovi costituito almeno dal seguente numero di veicoli:

<sup>78</sup> Originario art. 17b. Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

<sup>79</sup> Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/49 GU L 17 del 22.1.2020, pag. 1.

<sup>80</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012, GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1839, GU L 282 del 4.11.2019, pag. 1.

<sup>81</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione del 2 giugno 2017 che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010, GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1840, GU L 282 del 4.11.2019, pag. 9.

<sup>82</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 311).

- a. 50 automobili; oppure
- b. sei autofurgoni o trattori a sella leggeri.

<sup>2</sup> Se il parco veicoli nuovi di un importatore nell'anno precedente era costituito dal numero di veicoli di cui al capoverso 1 oppure oltre, nell'anno di riferimento, per il veicolo in questione l'importatore è trattato provvisoriamente come un grande importatore.

<sup>3</sup> Se nel corso dell'anno precedente il parco veicoli nuovi di un importatore era costituito da un numero di veicoli inferiore a quello previsto al capoverso 1, l'importatore può chiedere all'UFE di essere trattato provvisoriamente, nell'anno di riferimento, come un grande importatore per i veicoli in questione a partire dalla data di approvazione della domanda.<sup>83</sup>

<sup>4</sup> Se il 31 dicembre dell'anno di riferimento risulta che il parco veicoli nuovi di un importatore di cui ai capoversi 2 o 3 è costituito da un numero di veicoli inferiore a quello di cui al capoverso 1, nell'anno di riferimento egli è considerato un piccolo importatore in relazione al veicolo in questione.

#### **Art. 19<sup>84</sup>**

##### **Art. 20<sup>85</sup>** Piccolo importatore

Un importatore è considerato, in un anno di riferimento, un piccolo importatore in relazione ai propri veicoli se il suo parco veicoli nuovi al 31 dicembre di tale anno è costituito da un numero di veicoli inferiore a:

- a. 50 automobili; oppure
- b. sei autofurgoni o trattori a sella leggeri.

##### **Art. 21** Costruttore

A un costruttore si applicano nell'anno di riferimento per analogia le disposizioni di questo capitolo vigenti per i grandi importatori oppure quelle vigenti per i piccoli importatori a seconda del numero di veicoli immatricolati per la prima volta nell'anno precedente l'anno di riferimento.

##### **Art. 22** Raggruppamento di emissioni

<sup>1</sup> Gli importatori e i costruttori che intendono costituire un raggruppamento di emissioni devono presentare all'UFE, entro il 31 dicembre antecedente l'anno di riferimento, una corrispondente richiesta per un periodo da uno a cinque anni.<sup>86</sup>

<sup>83</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU **2023** 581).

<sup>84</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 4 mag. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 311).

<sup>85</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 311).

<sup>86</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

<sup>2</sup> Il raggruppamento di emissioni deve designare un rappresentante.

**Art. 22a<sup>87</sup>**      Accordo di ripresa di veicoli

<sup>1</sup> Un importatore può convenire con un grande importatore che questi riprenda i suoi veicoli e risponda quindi, in relazione a detti veicoli, per tutti gli obblighi previsti nel presente capitolo.

<sup>2</sup> L'importatore deve notificare tale accordo all'USTRA antecedentemente alla prima immatricolazione del veicolo. La notifica deve contenere una dichiarazione di consenso del grande importatore che riprende i veicoli.

<sup>3</sup> I veicoli possono essere ceduti una sola volta. La revoca di una cessione non è possibile.<sup>88</sup>

### Sezione 3: Basi di calcolo

**Art. 23<sup>89</sup>**      Obblighi degli importatori

<sup>1</sup> Gli importatori devono comunicare all'USTRA antecedentemente alla prima immatricolazione di un veicolo i dati necessari per l'assegnazione del veicolo al suo importatore e per il calcolo di un'eventuale sanzione.

<sup>1bis</sup> Per i veicoli titolari di un'approvazione del tipo o di una scheda tecnica secondo gli articoli 3 e 3a OATV, nonché per gli autoveicoli e i trattori a sella leggeri con un'omologazione in più fasi secondo l'articolo 3 numero 7 della direttiva 2007/46/CE<sup>90</sup> o secondo l'articolo 3 numero 8 del regolamento (UE) 2018/858<sup>91</sup>, un grande importatore può presentare all'UFE i dati basati sul COC per il calcolo della sanzione entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento. Ai fini del controllo dei dati, l'UFE può esigere che il grande importatore presenti un duplicato o una copia del COC.<sup>92</sup>

<sup>2</sup> Un piccolo importatore deve inoltre versare all'USTRA antecedentemente alla prima immatricolazione di un veicolo un'eventuale sanzione dovuta secondo l'articolo 13 della legge sul CO<sub>2</sub>.

**Art. 24<sup>93</sup>**      Fonti dei dati per il calcolo dell'obiettivo di emissione e delle emissioni medie di CO<sub>2</sub> del parco veicoli nuovi

I dati utilizzati per il calcolo dell'obiettivo individuale e per il calcolo delle emissioni medie di CO<sub>2</sub> del parco veicoli nuovi devono provenire da un documento rilasciato

<sup>87</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

<sup>88</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>89</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

<sup>90</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 17a cpv. 2.

<sup>91</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 17 cpv. 2 lett. b.

<sup>92</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2022 311).

<sup>93</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

dal costruttore, da un'autorità statale o da un organo di controllo elencato nell'allegato 2 OATV<sup>94</sup> o da un organo di controllo estero ed equivalente al COC.

**Art. 25<sup>95</sup>** Determinazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> di un veicolo

<sup>1</sup> Per determinare le emissioni di CO<sub>2</sub> di un veicolo si utilizzano le emissioni secondo il WLTP.<sup>96</sup>

<sup>2</sup> Nel caso di veicoli per i quali non sono disponibili valori determinati secondo il WLTP, le emissioni di CO<sub>2</sub> sono calcolate secondo l'allegato 4.

<sup>3</sup> Se le emissioni di CO<sub>2</sub> non possono essere calcolate secondo l'allegato 4, si presume un valore di 350 g CO<sub>2</sub>/km per le automobili e di 400 g CO<sub>2</sub>/km per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri.

**Art. 26<sup>97</sup>** Fattori di riduzione del CO<sub>2</sub> nei veicoli

<sup>1</sup> Se le emissioni di CO<sub>2</sub> medie di un parco veicoli nuovi di un grande importatore o di un veicolo di un piccolo importatore sono ridotte mediante l'impiego di innovazioni ecologiche, questa riduzione viene considerata fino a un massimo di 7g CO<sub>2</sub>/km.

<sup>2</sup> Le riduzioni delle emissioni di CO<sub>2</sub> conseguite con innovazioni ecocompatibili dichiarate nel COC sono moltiplicate per i seguenti fattori e il risultato viene arrotondato aritmeticamente a un decimo di grammo di CO<sub>2</sub>/km:

- a. nell'anno di riferimento 2021: 1,9;
- b. nell'anno di riferimento 2022: 1,7;
- c. nell'anno di riferimento 2023: 1,5.

<sup>3</sup> Per i veicoli che possono essere alimentati con una miscela di gas naturale e biogas, dalle emissioni di CO<sub>2</sub> viene dedotta la quota biogena secondo l'articolo 12a capoverso 2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017<sup>98</sup> sull'efficienza energetica; il risultato è arrotondato aritmeticamente a un decimo di grammo di CO<sub>2</sub>/km.

**Art. 27** Calcolo delle emissioni medie di CO<sub>2</sub> per i grandi importatori

<sup>1</sup> Le emissioni medie di CO<sub>2</sub> di un parco veicoli nuovi di un grande importatore si calcolano mediante la media aritmetica delle emissioni medie di CO<sub>2</sub> delle automobili o degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri del grande importatore immatricolati per la prima volta nell'anno di riferimento, con arrotondamento a tre cifre decimali.

<sup>94</sup> RS 741.511

<sup>95</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

<sup>96</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 581).

<sup>97</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

<sup>98</sup> RS 730.02

<sup>2</sup> Ai fini del calcolo delle emissioni medie di CO<sub>2</sub> del parco veicoli nuovi di autofurgoni e trattori a sella leggeri, nell'anno di riferimento 2022 viene preso in considerazione solo il 95 per cento di veicoli che presentano le emissioni di CO<sub>2</sub> più basse.<sup>99</sup>

<sup>3</sup> Ai fini del calcolo delle emissioni medie di CO<sub>2</sub> del parco veicoli nuovi di automobili e del parco veicoli nuovi di autofurgoni e trattori a sella leggeri, negli anni di riferimento 2020-2022 i veicoli con emissioni di CO<sub>2</sub> inferiori a 50 g di CO<sub>2</sub>/km sono presi in considerazione nel seguente modo:<sup>100</sup>

- a. nell'anno di riferimento 2020: due volte;
- b. nell'anno di riferimento 2021: 1,67 volte;
- c. nell'anno di riferimento 2022: 1,33 volte.<sup>101</sup>

<sup>4</sup> I fattori di computo dei veicoli di cui al capoverso 3 sono applicati soltanto per una riduzione complessiva massima delle emissioni medie di CO<sub>2</sub> del parco veicoli nuovi di 9,3 g CO<sub>2</sub>/km secondo il WLTP. Le riduzioni ottenute nel 2020, la cui entità è stata determinata con il metodo di misurazione applicato fino a fine 2020, sono moltiplicate per il fattore 1,24.<sup>102</sup>

#### **Art. 28**<sup>103</sup> Obiettivo individuale

L'obiettivo individuale per le emissioni di CO<sub>2</sub> del parco veicoli nuovi di un grande importatore o del singolo veicolo di un piccolo importatore si calcola secondo l'allegato 4a.

#### **Art. 29** Importi delle sanzioni

<sup>1</sup> Il DATEC stabilisce annualmente nell'allegato 5 gli importi di cui all'articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO<sub>2</sub> per il successivo anno di riferimento. Esso si basa sugli importi vigenti nell'Unione europea conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/631<sup>104</sup> nonché sul tasso di cambio secondo il capoverso 2.<sup>105</sup>

<sup>2</sup> Per la conversione in franchi svizzeri si applica il valore medio dei tassi di cambio giornalieri nella vendita dei dodici mesi antecedenti il 30 giugno dell'anno precedente l'anno di riferimento.

<sup>99</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

<sup>100</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

<sup>101</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

<sup>102</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

<sup>103</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

<sup>104</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 24 cpv. 3 lett. a n. 3.

<sup>105</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

#### **Sezione 4: Calcolo e riscossione della sanzione per i grandi importatori**

##### **Art. 30** Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale

<sup>1</sup> Se le emissioni medie di CO<sub>2</sub> di un parco veicoli nuovi di un grande importatore superano l'obiettivo individuale, l'UFE ordina la sanzione.<sup>106</sup>

<sup>2</sup> Ai fini del calcolo della sanzione le emissioni che superano l'obiettivo individuale vengono arrotondate per difetto al precedente decigrammo di CO<sub>2</sub>/km.

<sup>3</sup> Se non paga la sanzione entro il termine stabilito, il grande importatore deve un interesse di mora. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ne stabilisce il tasso.<sup>107</sup>

<sup>4</sup> ...<sup>108</sup>

##### **Art. 31** Acconti trimestrali

<sup>1</sup> L'UFE trasmette con cadenza trimestrale a ogni grande importatore una lista dei veicoli immatricolati per la prima volta nell'anno di riferimento in corso nonché le emissioni medie di CO<sub>2</sub> e l'obiettivo individuale dei suoi parchi veicoli nuovi.

<sup>2</sup> Esso può chiedere ai grandi importatori il versamento di acconti trimestrali a titolo di computo dell'eventuale sanzione nell'anno di riferimento, in particolare se:

- a. le emissioni di CO<sub>2</sub> medie di un parco veicoli nuovi superano l'obiettivo individuale nell'anno di riferimento di oltre 5 g CO<sub>2</sub>/km;
- b. il grande importatore ha la propria sede all'estero;
- c. a carico del grande importatore vi sono esecuzioni pendenti o gli è stato rilasciato un attestato di carenza di beni.<sup>109</sup>

<sup>3</sup> L'UFE calcola gli importi degli acconti basandosi sui dati di cui al capoverso 1. Gli acconti già versati sono considerati nella fatturazione.

<sup>4</sup> Se gli acconti versati superano la sanzione dovuta per l'intero anno per il parco veicoli nuovi, l'UFE rimborsa la differenza, compreso un interesse sugli importi da rimborsare.<sup>110</sup>

<sup>106</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

<sup>107</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>108</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 24 nov. 2021 con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

<sup>109</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>110</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

**Art. 32 e 33<sup>111</sup>****Art. 34**      **Garanzie**

<sup>1</sup> Se un grande importatore è in ritardo con il pagamento di una fattura, l'UFE può decidere che fino al pagamento completo dell'importo dovuto sia trattato alla stregua di un piccolo importatore.

<sup>2</sup> Se ritiene che il pagamento della sanzione o degli interessi di mora sia a rischio, l'UFE può esigere una garanzia in forma di deposito in denaro o di garanzia bancaria.

**Sezione 5:  
Calcolo e riscossione della sanzione per i piccoli importatori****Art. 35<sup>112</sup>**

<sup>1</sup> Se le emissioni medie di CO<sub>2</sub> di un veicolo di un piccolo importatore superano l'obiettivo individuale, l'USTRA ordina la sanzione.

<sup>2</sup> L'articolo 30 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

<sup>3</sup> Eventuali sanzioni per autofurgoni e trattori a sella leggeri sono ridotte del 5 per cento nel 2022.<sup>113</sup>

**Sezione 6: Resoconto e informazione al pubblico****Art. 36**

<sup>1</sup> Il DATEC redige, per la prima volta nel 2019 e successivamente ogni tre anni, un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi individuali e sull'efficacia delle misure di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili all'attenzione delle competenti commissioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati.

<sup>2</sup> Per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri il rapporto viene redatto per la prima volta nel 2022 e successivamente ogni tre anni.

<sup>3</sup> L'UFE informa annualmente in forma appropriata la popolazione in merito al raggiungimento degli obiettivi e a tal fine pubblica in particolare le seguenti informazioni:

- a. le sanzioni totali riscosse e le spese amministrative;
- b. il numero dei grandi importatori o dei raggruppamenti di emissioni;
- c. il numero e il tipo dei parchi veicoli nuovi.

<sup>111</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 24 nov. 2021 con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

<sup>112</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

<sup>113</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2022 311).

## **Sezione 7: Utilizzazione dei proventi della sanzione di cui all'articolo 13 della legge sul CO<sub>2</sub>**

### **Art. 37**

<sup>1</sup> Gli eventuali proventi dalla sanzione di cui all'articolo 13 della legge sul CO<sub>2</sub> vengono assegnati al Fondo previsto dalla legge federale del 30 settembre 2016<sup>114</sup> concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.<sup>115</sup>

<sup>2</sup> I proventi corrispondono alle sanzioni riscosse nell'anno di riferimento, inclusi gli interessi di mora e dedotti i costi di esecuzione, le perdite su debitori e gli interessi sugli importi da rimborsare.

### **Art. 38 e 39**

*Abrogati*

## **Capitolo 4: Sistema di scambio di quote di emissioni**

### **Sezione 1: Gestori di impianti<sup>116</sup>**

#### **Art. 40** Gestori di impianti<sup>117</sup> tenute a partecipare

<sup>1</sup> Un gestore di impianti è tenuto a partecipare al SSQE se esercita un'attività secondo l'allegato 6.<sup>118</sup>

<sup>2</sup> Un gestore di impianti che vuole avviare un'attività secondo l'allegato 6 deve notificarlo all'UFAM al più tardi tre mesi prima del previsto avvio dell'attività.<sup>119</sup>

<sup>3</sup> La notifica deve contenere informazioni sulle attività di cui all'allegato 6 e sulle emissioni di gas serra.<sup>120</sup>

<sup>4</sup> L'UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per la valutazione della notifica.<sup>121</sup>

<sup>114</sup> RS 725.13

<sup>115</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 581).

<sup>116</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° grn. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>117</sup> Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. La correzione del 4 mar. 2022 concerne soltanto il testo francese (RU 2022 150).

<sup>118</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

<sup>119</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

<sup>120</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>121</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

**Art. 41**<sup>122</sup> Deroga all'obbligo di partecipare

<sup>1</sup> Un gestore di impianti di cui all'articolo 40 capoverso 1 può, entro il 1° giugno, chiedere di essere esonerato dall'obbligo di partecipare al SSQE a decorrere dall'inizio dell'anno successivo, se nei tre anni precedenti le sue emissioni di gas serra sono state inferiori a 25 000 tonnellate di CO<sub>2</sub>eq all'anno.

<sup>1bis</sup> Un gestore di impianti secondo l'articolo 40 capoverso 2 che dimostri in modo credibile che le emissioni di gas serra degli impianti saranno durevolmente inferiori a 25 000 tonnellate di CO<sub>2</sub>eq all'anno può chiedere la deroga all'obbligo di partecipare al SSQE con effetto immediato.

<sup>1ter</sup> Un gestore di centrali elettriche di riserva a gas o ad altri vettori energetici che in caso di prelievo dalla riserva secondo l'ordinanza del 25 gennaio 2023<sup>123</sup> sulla riserva invernale produca corrente elettrica e la immetta nella rete non può chiedere deroghe di cui ai capoversi 1 e 1<sup>bis</sup>.<sup>124</sup>

<sup>2</sup> Il gestore di impianti di cui ai capoversi 1 e 1<sup>bis</sup> deve continuare a presentare un piano di monitoraggio (art. 51) e un rapporto di monitoraggio (art. 52), salvo che si sia impegnato a ridurre le emissioni di gas serra conformemente all'articolo 31 capoverso 1 della legge sul CO<sub>2</sub>.

<sup>3</sup> Se le emissioni di gas serra degli impianti superano le 25 000 tonnellate di CO<sub>2</sub>eq nell'arco di un anno, il loro gestore entra nuovamente a far parte del SSQE a decorrere dall'inizio dell'anno successivo. Non sono prese in considerazione le emissioni dei gruppi elettrogeni di emergenza e degli impianti di cogenerazione provocate dalla produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva secondo l'ordinanza sulla riserva invernale.<sup>125</sup>

**Art. 42** Partecipazione su domanda

<sup>1</sup> Un gestore di impianti può, su domanda, partecipare al SSQE se:

- a. esercita un'attività secondo l'allegato 7; e
- b. la potenza termica totale degli impianti ammonta ad almeno 10 megawatt (MW).<sup>126</sup>

<sup>2</sup> Un gestore del quale si prevede che adempierà le condizioni di partecipazione di cui al capoverso 1 deve presentare la domanda al più tardi tre mesi prima del momento in cui le soddisferà per la prima volta.<sup>127</sup>

<sup>122</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>123</sup> RS **734.722**

<sup>124</sup> Introdotto dall'all. n. II 1 dell'O del 25 gen. 2023 sulla riserva invernale, in vigore dal 15 feb. 2023 al 31 dic. 2026 (RU **2023** 43).

<sup>125</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 dell'O del 25 gen. 2023 sulla riserva invernale, in vigore dal 15 feb. 2023 al 31 dic. 2026 (RU **2023** 43).

<sup>126</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>127</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

2bis ...128

<sup>3</sup> La domanda deve contenere informazioni riguardanti:

- a. le attività di cui all'allegato 7;
- b.<sup>129</sup> le potenze termiche installate negli impianti;
- c.<sup>130</sup> i gas serra emessi dagli impianti nei precedenti tre anni.

<sup>4</sup> L'UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per la valutazione della domanda.

**Art. 43** Impianti non considerati<sup>131</sup>

<sup>1</sup> Nello stabilire se le condizioni di cui all'articolo 40 capoverso 1 o all'articolo 42 capoverso 1 siano soddisfatte e nel calcolare la quantità di diritti di emissione che un gestore di impianti deve consegnare annualmente alla Confederazione non sono considerati gli impianti negli ospedali.<sup>132</sup>

<sup>2</sup> Il gestore di impianti può chiedere che inoltre non siano considerati i seguenti impianti:<sup>133</sup>

- a. gli impianti destinati esclusivamente alla ricerca, allo sviluppo e alla prova di nuovi prodotti e processi;
- b.<sup>134</sup> gli impianti destinati principalmente allo smaltimento dei rifiuti speciali secondo l'articolo 3 lettera c dell'ordinanza del 4 dicembre 2015<sup>135</sup> sui rifiuti (OPSR).

<sup>3</sup> Per i combustibili utilizzati negli impianti non considerati la tassa sul CO<sub>2</sub> non è restituita.<sup>136</sup>

<sup>128</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Abrogato dal n. I dell'O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

<sup>129</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>130</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>131</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>132</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

<sup>133</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>134</sup> Nuovo testo giusta l'all. 6 n. 2 dell'O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5699).

<sup>135</sup> RS **814.600**

<sup>136</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

**Art. 43a**<sup>137</sup> Uscita

Un gestore di impianti che non soddisfa più durevolmente le condizioni di cui agli articoli 40 capoverso 1 o 42 capoverso 1, può chiedere entro il 1° giugno di non partecipare più al SSQE a decorrere dall'inizio dell'anno successivo.

**Art. 44**<sup>138</sup> Decisione

L'UFAM decide in merito alla partecipazione dei gestori di impianti al SSQE e alla non considerazione degli impianti di cui all'articolo 43.

**Art. 45**<sup>139</sup> Quantità massima di diritti di emissione disponibili

<sup>1</sup> L'UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione a disposizione annualmente per l'insieme dei gestori di impianti nel SSQE. Il calcolo avviene secondo l'allegato 8.

<sup>2</sup> L'UFAM trattiene ogni anno una quota dei diritti di emissione calcolati secondo il capoverso 1 per renderla accessibile ai seguenti gestori di impianti:

- a.<sup>140</sup> gestori di impianti che secondo l'articolo 46a capoverso 1 hanno diritto a un'assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione; e
- b. gestori di impianti che già partecipano al SSQE, se:
  1. attuano ulteriori elementi di assegnazione secondo l'articolo 46a capoverso 2, o
  2. la quantità di diritti di emissione da attribuire loro a titolo gratuito è aumentata sulla base dell'articolo 46b.

<sup>3</sup> La quota di cui al capoverso 2 è costituita dalla somma:

- a.<sup>141</sup> di almeno il 5 per cento dei diritti di emissione secondo il capoverso 1; e
- b. dei diritti di emissione che non sono più assegnati a titolo gratuito in virtù:
  1. della deroga all'obbligo di partecipare al SSQE secondo l'articolo 41 o in seguito a uscite dal SSQE secondo l'articolo 43a,
  2. di adeguamenti secondo l'articolo 46b,
  3. di un rapporto di monitoraggio incompleto o errato (art. 52 cpv. 8).

<sup>4</sup> Se la quota di cui al capoverso 2 non è sufficiente per adempiere completamente i diritti, i diritti di emissione sono assegnati annualmente nel seguente ordine:

<sup>137</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>138</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>139</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

<sup>140</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

<sup>141</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

- a. ai gestori di cui all'articolo 46a che fanno parte del SSQE da almeno un intero anno civile o i cui nuovi elementi di assegnazione sono in esercizio da almeno un intero anno civile;
- b. ai gestori di cui all'articolo 46a che sono entrati a far parte del SSQE l'anno precedente o i cui nuovi elementi di assegnazione sono stati messi in esercizio l'anno precedente;
- c. ai gestori di impianti di cui al capoverso 2 lettera b numero 2;
- d. ai gestori di impianti di cui all'articolo 46a che sono entrati a far parte del SSQE nell'anno interessato o i cui nuovi elementi di assegnazione sono stati attivati nell'anno interessato.<sup>142</sup>

<sup>5</sup> Se all'interno di un gruppo di cui al capoverso 4 lettere a, b o d, i diritti non possono essere pienamente soddisfatti, per l'assegnazione dei diritti di emissione ai singoli gestori è determinante il momento in cui sono entrati a far parte del SSQE o della messa in esercizio di nuovi elementi di assegnazione. Se la notifica è effettuata solo dopo l'inizio dell'attività o solo dopo la messa in esercizio di un nuovo elemento di assegnazione, è determinante la data della notifica.<sup>143</sup>

<sup>6</sup> Se i diritti non possono essere pienamente soddisfatti all'interno del gruppo secondo il capoverso 4 lettera c, l'UFAM riduce proporzionalmente la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito ai singoli gestori.<sup>144</sup>

**Art. 46**<sup>145</sup> Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito

<sup>1</sup> L'UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti in base ai parametri di riferimento e ai fattori di adeguamento secondo l'allegato 9. L'UFAM tiene conto a tal fine delle prescrizioni dell'Unione europea.

<sup>2</sup> Se la quantità complessiva dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito supera la quantità massima di diritti di emissione disponibili dedotta la quantità di cui all'articolo 45 capoverso 3 lettera a, l'UFAM riduce proporzionalmente la quantità assegnata ai singoli gestori.<sup>146</sup>

<sup>142</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>143</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>144</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>145</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>146</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

**Art. 46a<sup>147</sup>** Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per i gestori di impianti che partecipano per la prima volta al SSQE e per gestori di impianti con nuovi elementi di assegnazione

<sup>1</sup> Un gestore di impianti che a partire dal 2 gennaio 2021 partecipa per la prima volta al SSQE riceve a partire dal momento in cui partecipa per la prima volta al SSQE diritti di emissione a titolo gratuito dalla quota di cui all'articolo 45 capoverso 2.

<sup>2</sup> Se un gestore che già partecipa al SSQE mette in esercizio un'ulteriore unità determinante per l'assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione (elemento di assegnazione), riceve a partire dal momento della messa in esercizio diritti di emissione a titolo gratuito dalla quota di cui all'articolo 45 capoverso 2.

<sup>3</sup> L'assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione avviene secondo gli articoli 46 e 46b.

**Art. 46b<sup>148</sup>** Adeguamento della quantità dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito

<sup>1</sup> La quantità di diritti di emissione assegnata annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti è adeguata quando è modificata la quota di attività di un elemento di assegnazione per un volume secondo l'allegato 9 numero 5.1.1. L'adeguamento avviene secondo le prescrizioni dell'allegato 9 numero 5.1.

<sup>2</sup> Per gli elementi di assegnazione con parametro di riferimento relativo al calore o ai combustibili è aumentata la quantità di diritti di emissioni assegnati gratuitamente solo su domanda. La quantità è aumentata solo se è comprovato che la variazione della quota di attività non è ascrivibile a una minore efficienza energetica. Se la quota di attività di uno degli elementi di assegnazione cambia nella misura di cui al capoverso 1 esclusivamente a causa di forniture di calore a terzi che non partecipano al SSQE, per l'aumento non è necessaria alcuna domanda.

<sup>3</sup> Se il gestore con un elemento di assegnazione di cui al capoverso 2 prova che il cambiamento della quota di attività è ascrivibile esclusivamente a una maggiore efficienza energetica, la quantità dei diritti di emissione attribuiti a titolo gratuito non viene ridotta.

<sup>4</sup> La quantità di diritti di emissione assegnata annualmente a titolo gratuito a un gestore è adeguata anche se viene modificato un parametro secondo l'allegato 9 numero 5.2.3 per un volume di cui all'allegato 9 numero 5.2.1. L'adeguamento avviene secondo le prescrizioni di cui all'allegato 9 numero 5.2.

<sup>5</sup> Se l'esercizio di un elemento di assegnazione è sospeso, al gestore non sono più attribuiti diritti di emissione a partire dalla messa fuori servizio di tale elemento di assegnazione.

<sup>147</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

<sup>148</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

**Art. 46c**<sup>149</sup>**Sezione 1a:**<sup>150</sup> **Operatori di aeromobili****Art. 46d** Operatori di aeromobili obbligati a partecipare

<sup>1</sup> Un operatore di aeromobile secondo l'allegato dell'ordinanza del 14 novembre 1973<sup>151</sup> sulla navigazione aerea è tenuto a partecipare al SSQE se effettua voli secondo l'allegato 13.

<sup>2</sup> Un operatore di aeromobile tenuto a partecipare al SSQE si annuncia senza indugio all'autorità competente di cui all'allegato 14.

<sup>3</sup> Se l'operatore non può essere determinato, il detentore e in via sussidiaria il proprietario dell'aeromobile è considerato gestore.

<sup>4</sup> L'UFAM può chiedere a un operatore di aeromobile di indicare un recapito in Svizzera.

**Art. 46e**<sup>152</sup> Quantità massima di diritti di emissione disponibili

<sup>1</sup> L'UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione disponibile annualmente per tutti gli operatori di aeromobili. Il calcolo avviene secondo l'allegato 15 numeri 1–3.

<sup>2</sup> In caso di modifica del campo di applicazione geografico del SSQE, l'UFAM può adeguare la quantità massima disponibile annualmente dei diritti di emissione per aeromobili e la quantità dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito agli operatori di aeromobili. A tal fine tiene conto delle normative dell'UE in materia.

<sup>3</sup> L'UFAM trattiene una quota della quantità calcolata secondo il capoverso 1 per metterla a disposizione di operatori di aeromobili nuovi o in forte crescita. L'ammontare della quota è calcolato secondo l'allegato 15 numero 4.

<sup>4</sup> La quantità di diritti di emissione secondo il capoverso 3 è assegnata alla riserva speciale secondo l'allegato IB dell'accordo del 23 novembre 2017<sup>153</sup> tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (accordo SSQE).

**Art. 46f** Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito

<sup>1</sup> L'UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un operatore di aeromobili secondo l'allegato 15 numeri 6 e 7. L'assegna-

<sup>149</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Abrogato dal n. I dell'O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

<sup>150</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>151</sup> RS **748.01**

<sup>152</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

<sup>153</sup> RS **0.814.011.268**

zione avviene soltanto se l'operatore di aeromobili ha presentato un rapporto di monitoraggio sulle tonnellate-chilometro secondo l'ordinanza del 2 giugno 2017<sup>154</sup> sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull'elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree.<sup>155</sup>

2 ...<sup>156</sup>

<sup>3</sup> Un operatore di aeromobile a cui sono stati assegnati diritti di emissione a titolo gratuito e che in un dato anno non opera voli secondo l'allegato 13 deve restituire all'UFAM i diritti di emissione assegnati a titolo gratuito per quell'anno entro il 30 novembre dell'anno successivo. I diritti di emissione restituiti sono cancellati.<sup>157</sup>

<sup>4</sup> I diritti di emissione che non possono essere assegnati a titolo gratuito sono cancellati.

## Sezione 2:<sup>158</sup> Vendita all'asta dei diritti di emissione

### Art. 47 Diritto a partecipare

Hanno diritto a partecipare all'asta dei diritti di emissione i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera e dell'Unione europea, nonché le imprese autorizzate all'asta nell'Unione europea provenienti dallo Spazio economico europeo (SEE), sempre che dispongano di un conto secondo l'articolo 57.

### Art. 48 Svolgimento dell'asta

<sup>1</sup> L'UFAM vende all'asta regolarmente:

- a.<sup>159</sup> i diritti di emissione a disposizione per gli impianti del relativo anno che non vengono assegnati a titolo gratuito;
- b.<sup>160</sup> il 15 per cento dei diritti di emissione disponibili annualmente per gli aeromobili secondo l'allegato 15 numero 3.

<sup>1bis</sup> La quantità dei diritti di emissione da vendere all'asta secondo il capoverso 1 lettera a viene ridotta del 50 per cento se la differenza tra l'offerta di diritti di emissione per impianti e la domanda di diritti di emissione per impianti (quantità in circolazione) corrisponde a oltre il 50 per cento della quantità massima di diritti di emissione disponibili nell'anno precedente conformemente all'articolo 45 capoverso 1. Il calcolo

<sup>154</sup> [RU 2017 3477; 2019 1477]

<sup>155</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

<sup>156</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

<sup>157</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>158</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>159</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

<sup>160</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

della quantità in circolazione viene effettuato secondo quanto previsto nell'allegato 8 numero 2.<sup>161</sup>

<sup>2</sup> L'UFAM può interrompere l'asta senza aggiudicazioni, se:

- a. vi è il sospetto di accordi in materia di concorrenza o pratiche illecite da parte di partecipanti all'asta che dominano il mercato;
- b. il prezzo d'aggiudicazione nel periodo dell'asta si discosta significativamente dal prezzo rilevante nel mercato secondario nell'Unione europea; o
- c. rischi di sicurezza o altre ragioni mettono in pericolo il regolare svolgimento dell'asta.

<sup>3</sup> L'UFAM deve segnalare ogni sospetto secondo il capoverso 2 lettera a alle autorità in materia di concorrenza.

<sup>4</sup> Nel caso un'asta sia interrotta per motivi di cui al capoverso 2 o la quantità di diritti di emissione messi all'asta non sia richiesta completamente, i diritti di emissione rimanenti saranno messi all'asta in seguito.

<sup>5</sup> I diritti di emissione non assegnati a un'asta sono cancellati a conclusione del periodo d'impegno.

<sup>6</sup> L'UFAM può affidare l'asta ad organizzazioni private.

#### **Art. 49** Informazioni richieste per la partecipazione

<sup>1</sup> I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera e dell'Unione europea, nonché le imprese autorizzate all'asta nell'Unione europea che partecipano all'asta dei diritti di emissione e provengono dallo SEE, devono fornire anticipatamente all'UFAM le seguenti informazioni:

- a. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail personale, numero di cellulare, documento d'identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone incaricate di presentare le offerte;
- b. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail personale, numero di cellulare, documento d'identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone incaricate di convalidare le offerte;
- c. dichiarazione in cui essi, nonché le persone incaricate di presentare e convalidare le offerte, dichiarano di accettare le condizioni generali d'asta.

<sup>2</sup> Le persone di cui al capoverso 1 possono omettere di presentare un estratto del casellario giudiziale svizzero se certificano con una conferma notarile che non sussistono condanne per reati di cui all'articolo 59a capoverso 1 lettera b.

<sup>3</sup> I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili tenuti a partecipare al SSQE nell'Unione europea devono, in aggiunta al capoverso 1, fornire una prova di un conto per gestori nel registro dell'Unione, nonché indicare un recapito in Svizzera.

<sup>161</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

<sup>4</sup> Le imprese autorizzate all'asta nell'Unione europea provenienti dallo SEE devono, in aggiunta al capoverso 1, indicare un recapito in Svizzera e fornire le seguenti informazioni:

- a. una prova riguardante l'ammissione diretta all'asta nell'Unione europea;
- b. informazioni sulla categorizzazione secondo la regolamentazione dell'Unione europea;
- c. una conferma che la partecipazione all'asta avviene esclusivamente per conto proprio.

<sup>5</sup> L'UFAM può chiedere ulteriori informazioni, qualora queste risultassero necessarie per partecipare all'asta.

<sup>6</sup> I documenti d'identità e gli estratti del casellario giudiziale di cui al capoverso 1 lettere a e b, nonché le informazioni di cui al capoverso 5, devono essere autenticati. Le copie di documenti rilasciati al di fuori della Svizzera devono essere convalidate mediante ulteriore autenticazione. La data dei documenti da presentare e la data dell'autenticazione o dell'ulteriore autenticazione non deve essere anteriore di più di tre mesi alla data della richiesta.

<sup>7</sup> Le informazioni sono registrate nel registro dello scambio di quote di emissioni.

**Art. 49a** Carattere vincolante delle offerte d'asta

<sup>1</sup> Le offerte per l'asta dei diritti di emissione sono presentate in euro e diventano vincolanti dopo essere state approvate da una persona autorizzata a convalidarle.

<sup>2</sup> La fattura per i diritti di emissione messi all'asta deve essere saldata in euro e tramite un conto bancario in Svizzera o nello SEE. In caso di mancato pagamento, l'UFAM può escludere il partecipante dalle aste future.

### Sezione 3: Rilevamento dei dati e monitoraggio

**Art. 50**<sup>162</sup> Rilevamento dei dati

<sup>1</sup> L'UFAM, o un servizio da esso incaricato, rileva i dati che sono necessari per:

- a. calcolare la quantità massima di diritti di emissione disponibile annualmente per tutti i gestori di impianti nel SSQE;
- b. calcolare la prima volta la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito.<sup>163</sup>

<sup>1bis</sup> Il gestore rileva i dati necessari per l'adeguamento della quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito secondo l'articolo 46b.<sup>164</sup>

<sup>162</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>163</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

<sup>164</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

<sup>2</sup> I gestori di impianti sono tenuti a collaborare. In caso di violazione dell'obbligo di collaborazione, non saranno assegnati diritti di emissione a titolo gratuito.

<sup>3</sup> Gli operatori di aeromobili sono responsabili del rilevamento dei dati relativi alle loro attività conformemente alla presente ordinanza.

#### **Art. 51**<sup>165</sup> Piano di monitoraggio

<sup>1</sup> I gestori di impianti sottopongono per approvazione all'autorità competente di cui all'allegato 14 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica di cui all'articolo 40 capoverso 2 o dopo presentazione della domanda di partecipazione di cui all'articolo 42. A tale scopo, utilizzano il modello messo a disposizione o approvato dall'UFAM.<sup>166</sup>

<sup>2</sup> Gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera sottopongono per approvazione all'autorità competente di cui all'allegato 14 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica dell'obbligo di partecipare per la prima volta di cui all'articolo 46d capoverso 2. Se il piano di monitoraggio deve essere presentato all'UFAM, utilizzano il modello messo a disposizione a tale scopo o un modello approvato dall'UFAM.<sup>167</sup>

<sup>3</sup> Il piano di monitoraggio deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato 16.

<sup>4</sup> Il piano di monitoraggio deve essere adeguato se non soddisfa più i requisiti di cui all'allegato 16. Il piano di monitoraggio adeguato deve essere presentato all'autorità competente di cui all'allegato 14 per approvazione.<sup>168</sup>

<sup>5</sup> Il piano di monitoraggio del CO<sub>2</sub> conformemente all'ordinanza del 2 giugno 2017<sup>169</sup> sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull'elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree è considerato come piano di monitoraggio.

#### **Art. 52**<sup>170</sup> Rapporto di monitoraggio

<sup>1</sup> I gestori di impianti o gli operatori di aeromobili presentano annualmente all'autorità competente di cui all'allegato 14 un rapporto di monitoraggio entro il 31 marzo dell'anno successivo. Se il rapporto di monitoraggio deve essere presentato all'UFAM, utilizzano il modello messo a disposizione a tale scopo o approvato dall'UFAM.<sup>171</sup>

<sup>165</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>166</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>167</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

<sup>168</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>169</sup> [RU 2017 3477; 2019 1477]

<sup>170</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>171</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>2</sup> Il rapporto di monitoraggio deve riportare le informazioni di cui all'allegato 17. L'UFAM può chiedere ulteriori informazioni, se necessarie per il monitoraggio.

<sup>3</sup> L'UFAM può chiedere in ogni momento che il rapporto di monitoraggio del gestore di impianti sia verificato da un organismo da esso autorizzato.

<sup>4</sup> Gli operatori di aeromobili devono far verificare il loro rapporto di monitoraggio da un organismo di controllo di cui all'allegato 18.

<sup>5</sup> Il rapporto di monitoraggio di operatori di aeromobili le cui emissioni di CO<sub>2</sub> rispettano i valori limite di cui all'articolo 28a paragrafo 6 della direttiva 2003/87/CE<sup>172</sup> viene considerato come verificato se l'operatore di aeromobili si avvale a tale scopo di uno strumento di cui all'articolo 55 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066<sup>173, 174</sup>

<sup>6</sup> Se viene presentato un rapporto di monitoraggio inesatto, incompleto o che non rispetta i termini stabiliti, l'autorità competente di cui all'allegato 14 stima le emissioni determinanti a spese del gestore di impianti o dell'operatore di aeromobili.<sup>175</sup>

<sup>7</sup> In caso di dubbi sulla correttezza del rapporto di monitoraggio verificato, l'autorità competente di cui all'allegato 14 può correggere le emissioni entro i limiti del suo potere d'apprezzamento.

<sup>8</sup> Se nel rapporto di monitoraggio i dati necessari per un adeguamento secondo l'articolo 46b sono errati o incompleti, l'UFAM stabilisce una scadenza adeguata affinché possano essere riveduti. Se il rapporto di monitoraggio non è corretto o completato entro tale scadenza, per gli elementi di assegnazione in questione i diritti di emissione non sono assegnati a titolo gratuito per l'anno corrispondente.<sup>176</sup>

#### **Art. 53**<sup>177</sup> Obbligo di notifica in caso di cambiamenti

<sup>1</sup> I partecipanti al SSQE notificano senza indugio all'autorità competente secondo l'allegato 14:

- a. qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sull'assegnazione dei diritti di emissione a titolo gratuito;

<sup>172</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32; modificata, da ultimo, dalla direttiva (UE) 2018/410, GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3.

<sup>173</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1; modificato, da ultimo, dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085, GU L 423 del 15.12.2020, pag. 37.

<sup>174</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>175</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>176</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

<sup>177</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

b. qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.

<sup>2</sup> Gli operatori di aeromobili che non operano più voli secondo l'allegato 13 lo comunicano all'autorità competente di cui all'allegato 14 al più tardi tre mesi dopo la cessazione delle relative operazioni di volo.

<sup>3</sup> I gestori di impianti che esercitano un'attività di cui all'allegato 6 e sono esentati dall'obbligo di partecipare al SSQE informano senza indugio l'UFAM:

- a. se le emissioni di gas serra annuali degli impianti sono pari o superiori a 25 000 tonnellate di CO<sub>2</sub>eq;
- b. di qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.<sup>178</sup>

#### **Art. 54**          Compiti dei Cantoni

<sup>1</sup> I Cantoni verificano se i gestori di impianti adempiono ai loro obblighi di notifica di cui agli articoli 40 capoverso 2 e 53 capoversi 1 e 3 e se le informazioni trasmesse sono complete e comprensibili.<sup>179</sup>

<sup>2</sup> L'UFAM mette a disposizione dei Cantoni le informazioni che servono a tale scopo.

<sup>3</sup> Se constata che i requisiti sanciti nella presente ordinanza non sono adempiuti, il Cantone informa senza indugio l'UFAM.

<sup>4</sup> L'UFAM può coinvolgere i Cantoni per chiarire domande a cui è necessario rispondere per l'esecuzione delle disposizioni relative al SSQE.<sup>180</sup>

### **Sezione 4: Obbligo di consegna di diritti di emissione<sup>181</sup>**

#### **Art. 55<sup>182</sup>**          Obbligo

<sup>1</sup> I gestori di impianti consegnano annualmente all'UFAM i diritti di emissione. Sono determinanti le emissioni rilevanti di gas serra degli impianti considerati.<sup>183</sup>

<sup>2</sup> Gli operatori di aeromobili consegnano annualmente all'autorità competente di cui all'allegato 14 i diritti di emissione. Sono determinanti le emissioni di CO<sub>2</sub> rilevate nel quadro dell'articolo 52 dall'operatore di aeromobili.<sup>184</sup>

<sup>178</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

<sup>179</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

<sup>180</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

<sup>181</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

<sup>182</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>183</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

<sup>184</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

<sup>2bis</sup> Se un operatore di aeromobili deve adempiere obblighi sia nel SSQE della Svizzera sia nel SSQE dell'UE, l'UFAM, per gli operatori che amministra, computa dapprima i diritti di emissione consegnati ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dal SSQE europeo.<sup>185</sup>

<sup>3</sup> I partecipanti al SSQE adempiono a questo obbligo entro il 30 aprile per le emissioni di gas serra dell'anno precedente.

**Art. 55a**<sup>186</sup> Caso di rigore

<sup>1</sup> Nei casi in cui i diritti di emissione europei non sono riconosciuti nel SSQE svizzero secondo l'articolo 4 capoverso 1 dell'accordo SSQE<sup>187</sup>, l'UFAM può computare secondo l'articolo 55 diritti di emissione europei all'obbligo di un partecipante al SSQE svizzero, se quest'ultimo prova che:

- a. senza il computo non può adempiere al proprio obbligo di consegna secondo l'articolo 55;
- b. ha partecipato alla vendita all'asta dei diritti di emissione conformemente all'articolo 48 facendo offerte a prezzi di mercato per la quantità di diritti di emissione necessaria;
- c. l'acquisizione dei diritti di emissione mancanti emessi dalla Confederazione secondo l'articolo 45 capoverso 1 o l'articolo 46e capoverso 1 al di fuori del quadro delle aste pregiudicherebbe notevolmente la competitività del partecipante al SSQE.

<sup>2</sup> Per valutare il pregiudizio notevole alla competitività, l'UFAM considera in particolare anche i ricavi che il partecipante al SSQE ha ottenuto dalla vendita dei diritti di emissione emessi dalla Confederazione.

<sup>3</sup> La domanda deve essere presentata all'UFAM entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno in cui è stato fatto valere per la prima volta il caso di rigore. L'UFAM decide ogni anno sulla quantità di diritti di emissione europei computabili.

<sup>4</sup> Se il collegamento con il registro dello scambio di quote di emissioni europeo non è disponibile né prevedibile, i diritti di emissione europei devono essere trasferiti ogni anno su un conto della Confederazione Svizzera nel registro dello scambio di quote di emissioni dell'Unione europea.

<sup>185</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

<sup>186</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>187</sup> RS 0.814.011.268

**Art. 55b a 55d**<sup>188</sup>**Art. 56** Inosservanza dell'obbligo

<sup>1</sup> Se un partecipante al SSQE non adempie all'obbligo di consegna dei diritti di emissione entro il termine stabilito, l'UFAM decide la sanzione di cui all'articolo 21 della legge sul CO<sub>2</sub>.<sup>189</sup>

<sup>2</sup> Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso.<sup>190</sup>

<sup>3</sup> I diritti di emissione mancanti non consegnati dal partecipante al SSQE entro il 31 gennaio dell'anno successivo sono detratti dai diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito in quell'anno.<sup>191</sup>

**Sezione 5: Registro dello scambio di quote di emissioni**<sup>192</sup>**Art. 57**<sup>193</sup> Principio

<sup>1</sup> I partecipanti al SSQE devono avere un conto per gestori nel registro dello scambio di quote di emissioni; sono esclusi gli operatori di aeromobili amministrati da un'autorità estera conformemente all'allegato 14.

<sup>2</sup> I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE dell'Unione europea nonché le imprese autorizzate all'asta nell'Unione europea provenienti dallo SEE che desiderano partecipare all'asta devono avere un conto personale.

<sup>3</sup> Gli importatori e i produttori di combustibili fossili secondo il capitolo 7 che intendono tenere o scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati nel registro dello scambio di quote di emissioni devono avere un conto per gestori o un conto personale.<sup>194</sup>

<sup>4</sup> Tutte le altre imprese e persone che intendono tenere o scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati nel registro dello scambio di quote di emissioni devono avere un conto personale.

<sup>188</sup> Introdotti dal n. I dell'O del 13 nov. 2019 (RU 2019 4335). Abrogati dal n. I dell'O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

<sup>189</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

<sup>190</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>191</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

<sup>192</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

<sup>193</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>194</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>5</sup> Chi riceve attestati per un progetto o un programma di cui all'articolo 5, per riduzioni delle emissioni secondo l'articolo 12 o per riduzioni delle emissioni da una convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione secondo l'articolo 12a può farli rilasciare anche direttamente sul conto per gestori o sul conto personale di un terzo.

<sup>6</sup> Un titolare di conti personali può depositare sui suoi conti personali al massimo un milione di diritti di emissione.

#### **Art. 58**<sup>195</sup> Apertura di un conto

<sup>1</sup> Chi chiede l'apertura di un conto secondo l'articolo 57 deve presentare domanda all'UFAM.

<sup>2</sup> La domanda deve contenere:

- a. per i gestori di impianti o gli operatori di aeromobili e altre imprese: un estratto del registro di commercio e la fotocopia di un documento d'identità della persona autorizzata a rappresentarli;
- b. per le persone fisiche: un documento d'identità;
- bbis.<sup>196</sup> per le autorità competenti di uno Stato partner: una conferma ufficiale del Governo e una fotocopia di un documento d'identità della persona autorizzata a rappresentarle;
- c. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e documento d'identità della persona richiedente;
- d. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica personale, numero di cellulare, documento d'identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone titolari di una procura sul conto;
- e. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica personale, numero di cellulare, documento d'identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone incaricate di convalidare le offerte;
- f. una dichiarazione con la quale la persona richiedente accetta le condizioni generali relative al registro dello scambio di quote di emissioni.

<sup>3</sup> È possibile derogare alla presentazione di un estratto del casellario giudiziale svizzero se si certifica, con una conferma notarile, che non sussistono condanne per reati di cui all'articolo 59a capoverso 1 lettera b.

<sup>4</sup> L'UFAM può chiedere ulteriori informazioni se necessarie per l'apertura del conto.

<sup>5</sup> Le imprese con sede in uno Stato in cui non è tenuto alcun registro di commercio attestano con un'altra prova la loro esistenza e l'autorizzazione a firmare della persona autorizzata a rappresentarle.

<sup>195</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>196</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>6</sup> Le informazioni relative agli estratti del registro di commercio, ai documenti d'identità, agli estratti del casellario giudiziale nonché le informazioni di cui ai capoversi 4 e 5 devono essere autenticate. Le copie di documenti rilasciati al di fuori della Svizzera devono essere convalidate mediante ulteriore certificazione. La data dei documenti da presentare e la data dell'autenticazione o dell'ulteriore certificazione non deve essere anteriore di più di tre mesi alla data della richiesta.

<sup>7</sup> L'UFAM apre il conto richiesto dopo aver esaminato le informazioni e la documentazione e non appena la persona richiedente ha versato gli emolumenti.

<sup>8</sup> Gli operatori di aeromobili per i quali l'UFAM è competente devono depositare, entro 30 giorni lavorativi dall'approvazione del loro piano di monitoraggio o dall'assegnazione alla Svizzera, una richiesta di apertura di un conto nel registro dello scambio di quote di emissioni. La richiesta deve contenere il numero di identificazione univoco di ciascuno degli aeromobili gestiti della persona richiedente che rientrano nel SSQE della Svizzera o nel SSQE dell'Unione europea.

#### **Art. 59<sup>197</sup>**      Recapito e sede o domicilio

<sup>1</sup> Chi ha un conto personale secondo l'articolo 57 deve designare un recapito in Svizzera per le seguenti persone:

- a. per le imprese, la persona autorizzata a rappresentare l'impresa e, per le persone fisiche, il titolare del conto;
- b. i titolari di una procura sul conto; e
- c. le persone incaricate di convalidare le transazioni.

<sup>2</sup> Chi ha un conto per gestori o personale secondo l'articolo 57 deve designare un recapito in Svizzera o nello SEE per le seguenti persone:

- a. le persone incaricate di presentare le offerte; e
- b. le persone incaricate di convalidare le offerte.

<sup>2bis</sup> Chi ha sede o domicilio nel Regno Unito, invece di un domicilio di notifica in Svizzera o nel SEE può designare per persone di cui al capoverso 2 un domicilio di notifica nel Regno Unito.<sup>198</sup>

<sup>3</sup> Un'impresa che ha un conto per gestori o personale secondo l'articolo 57 deve designare una sede in Svizzera o nello SEE e disporre di un conto bancario in Svizzera o nello SEE.

<sup>4</sup> Il titolare di un conto per gestori o personale secondo l'articolo 57 deve designare un domicilio in Svizzera o nello SEE e disporre di un conto bancario in Svizzera o nello SEE.

<sup>5</sup> I capoversi 3 e 4 non si applicano:

- a. ai conti di operatori di aeromobili al di fuori della Svizzera o dello SEE;

<sup>197</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>198</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

- b. alle imprese e alle persone con sede o domicilio nel Regno Unito, se dispongono di un conto bancario in Svizzera, nello SEE o nel Regno Unito;
- c.<sup>199</sup> alle autorità competenti di uno Stato partner.<sup>200</sup>

#### **Art. 59a**<sup>201</sup> Rifiuto dell'apertura di un conto

<sup>1</sup> L'UFAM rifiuta l'apertura di un conto o l'iscrizione di titolari di una procura sul conto, di persone incaricate di presentare l'offerta, di persone incaricate di convalidare la transazione e di persone incaricate di convalidare l'offerta, se:

- a. le informazioni o i documenti trasmessi sono incompleti, inesatti o incomprendibili;
- b. l'impresa, il gestore o una delle persone menzionate nella frase introduttiva sono stati condannati negli ultimi dieci anni per riciclaggio di denaro o per reati contro il patrimonio oppure per altri reati legati allo scambio di emissioni o alla legislazione sulle infrastrutture del mercato finanziario o sul finanziamento del terrorismo o per altri reati gravi, nell'ambito dei quali il conto è stato utilizzato illecitamente.

<sup>2</sup> Sospende l'apertura del conto o l'iscrizione se contro l'impresa o una persona di cui al capoverso 1 lettera b è pendente un'inchiesta per un reato menzionato nel capoverso 1 lettera b.

<sup>3</sup> Se è rifiutata l'apertura di un conto a un gestore di impianti o a un operatore di aeromobili tenuto a partecipare al SSQE, l'UFAM apre un conto bloccato sul quale sono accreditati tutti i diritti di emissione assegnati secondo l'articolo 46, 46b o 46f. Il conto è bloccato fino alla decadenza dei motivi del rifiuto di apertura del conto.<sup>202</sup>

#### **Art. 60**<sup>203</sup> Iscrizione nel Registro dello scambio di quote di emissioni

<sup>1</sup> Tutti i diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni, gli attestati e le offerte d'asta devono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

<sup>2</sup> Le modifiche relative all'entità dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni e degli attestati sono valide unicamente se sono iscritte nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

<sup>3</sup> I certificati di riduzione delle emissioni per le seguenti riduzioni delle emissioni non possono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni:

- a. le riduzioni certificate delle emissioni a lungo termine (ICER);
- b. le riduzioni certificate delle emissioni temporanee (tCER);

<sup>199</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

<sup>200</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

<sup>201</sup> Introdotta dal n. I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>202</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

<sup>203</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

- c. le riduzioni certificate delle emissioni conseguite per progetti di cattura e di sequestro geologico del CO<sub>2</sub> (CCS).

<sup>4</sup> L'UFAM tiene un verbale sotto forma di banca dati elettronica sul rilascio di attestati e di diritti di emissione.<sup>204</sup>

**Art. 61**<sup>205</sup> Transazioni

<sup>1</sup> I diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni e gli attestati possono essere scambiati liberamente.

<sup>2</sup> I titolari di una procura sul conto e le persone incaricate di presentare offerte d'asta, nonché le persone incaricate di convalidare le transazioni e le persone incaricate di convalidare le offerte d'asta hanno diritto a un accesso protetto al Registro dello scambio di quote di emissioni.

<sup>3</sup> Per ogni ordine di transazione di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni o di attestati, i titolari di una procura devono indicare:

- a. il conto di provenienza e il conto di destinazione; e
- b. il tipo e la quantità di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni o di attestati da trasferire.

<sup>4</sup> I diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni o gli attestati vengono trasferiti quando la persona incaricata di convalidare le transazioni approva la transazione.

<sup>5</sup> La transazione è effettuata secondo una procedura standardizzata.

**Art. 62**<sup>206</sup> Tenuta del Registro

<sup>1</sup> L'UFAM tiene elettronicamente il Registro dello scambio di quote di emissioni e verbalizza tutte le transazioni e le offerta d'asta.

<sup>2</sup> Garantisce che, sulla base dei verbali, sia possibile risalire in qualsiasi momento a ogni transazione e offerta.

<sup>3</sup> Oltre alle informazioni presentate al momento dell'apertura del conto, l'UFAM può esigere in ogni momento ulteriori informazioni se ciò è necessario alla gestione sicura del Registro dello scambio di quote di emissioni.

<sup>4</sup> L'UFAM verifica almeno una volta ogni tre anni se le informazioni fornite per l'apertura del conto sono ancora complete, aggiornate ed esatte, e invita il titolare del conto a segnalare, se del caso, eventuali modifiche.<sup>207</sup>

<sup>204</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

<sup>205</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

<sup>206</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

<sup>207</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

**Art. 63** Esclusione della responsabilità

La Confederazione non risponde dei danni causati da:

- a.<sup>208</sup> una transazione non corretta di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni, di attestati e di offerte d'asta;
- b. un accesso limitato al Registro dello scambio di quote di emissioni;
- c. un utilizzo abusivo del Registro dello scambio di quote di emissioni da parte di terzi.

**Art. 64**<sup>209</sup> Blocco e chiusura del conto

<sup>1</sup> Se le disposizioni relative al Registro dello scambio di quote di emissioni sono violate o se è pendente un'inchiesta per un reato menzionato nell'articolo 59a capoverso 1 lettera b, l'UFAM blocca l'accesso agli utenti o ai conti in questione. Il blocco dura finché le prescrizioni sono nuovamente rispettate o l'inchiesta è archiviata.

<sup>2</sup> L'UFAM può chiudere i conti:

- a. su cui non sono contabilizzati diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati e che non sono stati utilizzati per almeno un anno;
- b. i cui titolari o utenti registrati violano le disposizioni sul registro dello scambio di quote di emissioni da almeno un anno;
- c. se gli emolumenti annuali per la gestione del conto non sono stati pagati da più di un anno.<sup>210</sup>

<sup>2bis</sup> Dal 1° gennaio 2026 l'UFAM chiude i conti per gestori con impegno di riduzione secondo l'articolo 31 della legge sul CO<sub>2</sub>. I gestori interessati hanno la possibilità di aprire un conto personale secondo l'articolo 57 capoverso 4.<sup>211</sup>

<sup>3</sup> Se un conto che deve essere chiuso presenta un saldo positivo, l'UFAM invita il titolare del conto a indicare entro 40 giorni lavorativi un altro conto sul quale devono essere trasferite le unità. Se a tale richiesta non segue riscontro, l'UFAM cancella le unità interessate.<sup>212</sup>

**Art. 65**<sup>213</sup> Pubblicazione di informazioni e protezione dei dati

L'UFAM può pubblicare elettronicamente i seguenti dati contenuti nel registro dello scambio di quote di emissioni, sempre che il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari siano tutelati:

<sup>208</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

<sup>209</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

<sup>210</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>211</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>212</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>213</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

- a. il numero di conto;
- b. le informazioni di contatto e i dati in conformità ai documenti d'identità delle seguenti persone:
  - 1. persone di cui all'articolo 57 capoversi 1-4,
  - 2. persone incaricate di convalidare le offerte d'asta,
  - 3. persone incaricate di presentare le offerte d'asta,
  - 4. titolari di una procura sul conto,
  - 5. persone incaricate di convalidare le transazioni;
- c. i diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni e gli attestati per ogni conto;
- c<sup>bis</sup>. le transazioni;
- d.<sup>214</sup> per i partecipanti SSQE: i dati riguardanti gli impianti, gli aeromobili e le emissioni, la quantità di diritti di emissione assegnati a titolo gratuito e la quantità di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni consegnati per adempiere all'obbligo;
- d<sup>bis</sup>.<sup>215</sup> per gli operatori di aeromobili gestiti da un'autorità estera fino all'entrata in vigore dell'accordo SSQE<sup>216</sup>: i dati riguardanti gli aeromobili e le emissioni, la quantità di diritti di emissione assegnati a titolo gratuito e la quantità di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni consegnati per adempiere all'obbligo, non prima del 2012;
- d<sup>ter</sup>.<sup>217</sup> per le aste: le offerte d'asta, la data e la quantità delle aste, la quantità minima e massima delle offerte, il prezzo e la quantità aggiudicati, i partecipanti ammessi all'asta;
- e.<sup>218</sup> per i progetti e i programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera e all'estero: la quantità di attestati rilasciati per ogni periodo di monitoraggio nonché il numero di conto per gestori o di conto personale sul quale sono rilasciati gli attestati per il progetto o il programma;
- f.<sup>219</sup> per le persone soggette all'obbligo di compensazione: l'ammontare dell'obbligo di compensazione, la quantità di attestati, di certificati di riduzione delle emissioni e di diritti di emissione consegnati per adempiere l'obbligo;

<sup>214</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>215</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>216</sup> RS 0.814.011.268

<sup>217</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>218</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>219</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

g.<sup>220</sup> per gestori con impegno di riduzione: la quantità di certificati di riduzione delle emissioni e di diritti di emissione consegnati per adempiere all'impegno di riduzione.

## Capitolo 5: Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra

### Art. 66<sup>221</sup> Condizioni

<sup>1</sup> Un gestore di impianti può impegnarsi a ridurre le emissioni di gas serra secondo l'articolo 31 capoverso 1 della legge sul CO<sub>2</sub> (gestore con impegno di riduzione) se:<sup>222</sup>

- a. esercita un'attività di cui all'allegato 7;
- b. con l'attività di cui all'allegato 7 produce almeno il 60 per cento delle proprie emissioni di gas serra; e
- c. ha emesso gas serra in quantità globale superiore a 100 tonnellate di CO<sub>2</sub>eq in uno dei due anni precedenti.

<sup>2</sup> L'entità della riduzione delle emissioni di gas serra è stabilita mediante un obiettivo di emissione o un obiettivo basato su provvedimenti.

<sup>3</sup> Più gestori di impianti possono impegnarsi congiuntamente a ridurre le emissioni di gas serra se:

- a. ognuno di essi esercita un'attività di cui all'allegato 7;
- b. ognuno di essi produce con l'attività di cui all'allegato 7 almeno il 60 per cento delle proprie emissioni di gas serra; e
- c. hanno emesso congiuntamente gas serra in quantità globale superiore a 100 tonnellate di CO<sub>2</sub>eq in uno dei due anni precedenti.<sup>223</sup>

<sup>4</sup> I gestori d'impianti di cui al capoverso 3 sono considerati come un gestore. Devono designare un rappresentante.<sup>224</sup>

### Art. 67 Obiettivo di emissione

<sup>1</sup> L'obiettivo di emissione comprende la quantità totale massima di gas serra che il gestore di impianti può emettere entro fine 2020.<sup>225</sup>

<sup>220</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>221</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

<sup>222</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>223</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>224</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>225</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>2</sup> L'UFAM calcola l'obiettivo di emissione sulla base di un percorso di riduzione lineare.

<sup>3</sup> Il percorso di riduzione si basa sull'articolo 31 capoverso 3 della legge sul CO<sub>2</sub> e su:

- a.<sup>226</sup> le emissioni di gas serra degli impianti dei due anni precedenti;
- b.<sup>227</sup> lo stato della tecnica utilizzata negli impianti;
- c. i provvedimenti già realizzati per ridurre i gas serra e la loro efficacia;
- d. il potenziale di riduzione rimanente;
- e. l'economicità dei possibili provvedimenti di riduzione dei gas serra;
- f.<sup>228</sup> ...
- g. la quota di teleriscaldamento o teleraffreddamento prodotto;
- h. l'ammontare delle tasse sul CO<sub>2</sub> che possono essere risparmiate.

<sup>4</sup> Un gestore di impianti che negli anni 2008–2012 era soggetto a un impegno di riduzione delle emissioni e che intende continuarlo senza interruzioni dal 2013 può chiedere che il percorso di riduzione sia determinato con procedura semplificata.<sup>229</sup>

<sup>5</sup> Se è determinato con procedura semplificata, il percorso di riduzione si basa sulle emissioni di gas serra degli impianti negli anni 2010 e 2011 e sull'articolo 3 della legge sul CO<sub>2</sub>. Qualora negli anni 2008–2012 il gestore di impianti abbia fornito prestazioni supplementari superiori all'impegno, queste vengono considerate nella determinazione del percorso di riduzione. Sono escluse le prestazioni supplementari realizzate in conseguenza dell'impiego di combustibili derivati da rifiuti urbani.<sup>230</sup>

#### **Art. 68** Obiettivo basato su provvedimenti

<sup>1</sup> Un gestore i cui impianti generalmente non emettono più di 1500 tonnellate di CO<sub>2</sub>eq all'anno può chiedere che l'entità della riduzione sia determinata mediante un obiettivo basato sui provvedimenti.<sup>231</sup>

<sup>2</sup> L'obiettivo basato sui provvedimenti comprende la quantità totale di emissioni di gas serra che il gestore di impianti deve ridurre entro il 2020 mediante provvedimenti.<sup>232</sup>

<sup>3</sup> Si basa sull'articolo 31 capoverso 3 della legge sul CO<sub>2</sub> e su:

<sup>226</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>227</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>228</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 4 mag. 2022, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU **2022** 311).

<sup>229</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>230</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>231</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>232</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

- a.<sup>233</sup> sullo stato della tecnica utilizzata negli impianti;
- b. il potenziale di riduzione rimanente;
- c. l'economicità dei possibili provvedimenti di riduzione dei gas serra;
- d.<sup>234</sup> ...
- e. la quota di teleriscaldamento o teleraffreddamento prodotto;
- f. l'ammontare delle tasse sul CO<sub>2</sub> che possono essere risparmiate.

**Art. 69** Domanda di determinazione di un impegno di riduzione

<sup>1</sup> La domanda di determinazione di un impegno di riduzione deve essere presentata all'UFAM entro il 1° settembre dell'anno precedente. Su domanda, l'UFAM può prorogare adeguatamente tale termine. Stabilisce in una direttiva la forma della domanda.<sup>235</sup>

<sup>2</sup> La domanda deve contenere informazioni riguardanti:

- a. le attività esercitate secondo l'allegato 7;
- b. le emissioni di gas serra e le quantità prodotte nei due anni precedenti;
- c. l'obiettivo di emissione o di riduzione perseguito.

<sup>2bis</sup> La proposta per l'obiettivo basato su provvedimenti deve essere elaborata facendo ricorso a una delle organizzazioni private incaricate dall'UFAM conformemente all'articolo 130 capoverso 6.<sup>236</sup>

<sup>3</sup> Se necessario per la determinazione dell'impegno di riduzione, l'UFAM può chiedere ulteriori informazioni riguardanti in particolare:

- a.<sup>237</sup> lo stato della tecnica utilizzata negli impianti;
- b.<sup>238</sup> i provvedimenti già realizzati per ridurre i gas serra, la loro efficacia e il loro finanziamento;
- c. i provvedimenti per la riduzione dei gas serra tecnicamente ed economicamente possibili, con una valutazione dell'impatto e una stima dei costi.

<sup>4</sup> L'UFAM può chiedere che il gestore di impianti presenti un piano di monitoraggio secondo l'articolo 51.<sup>239</sup>

<sup>233</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>234</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 4 mag. 2022, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU **2022** 311).

<sup>235</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

<sup>236</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU **2016** 2473).

<sup>237</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>238</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

<sup>239</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

**Art. 70**          Decisione

L'UFAM determina l'impegno di riduzione mediante decisione.

**Art. 71**          Miglioramenti dei prodotti al di fuori dei propri impianti di produzione

<sup>1</sup> Le riduzioni di emissioni conseguite da un gestore di impianti al di fuori dei propri impianti di produzione grazie a miglioramenti dei prodotti possono essere computate, su domanda, all'adempimento del suo impegno di riduzione, se:

- a. soddisfano, per analogia, i requisiti di cui all'articolo 5; e
- b. sono in diretta relazione con l'attività del gestore di impianti.

<sup>2</sup> Alla procedura si applicano, per analogia, gli articoli 6–11.

**Art. 72**<sup>240</sup>      Rapporto di monitoraggio

<sup>1</sup> Il gestore di impianti presenta annualmente, entro il 31 maggio dell'anno successivo, un rapporto di monitoraggio alle organizzazioni private incaricate conformemente all'articolo 130 capoverso 6. Se la collaborazione con le organizzazioni private termina, il gestore presenta il rapporto di monitoraggio all'UFE. Le organizzazioni private incaricate o l'UFE trasmettono il rapporto di monitoraggio all'UFAM.<sup>241</sup>

<sup>2</sup> Il rapporto di monitoraggio deve contenere:

- a. informazioni sull'evoluzione delle emissioni di gas serra;
- b. informazioni sull'evoluzione delle quantità prodotte;
- c. una contabilità dei combustibili;
- d. una descrizione dei provvedimenti attuati per ridurre i gas serra;
- e. informazioni su eventuali scostamenti dal percorso di riduzione o dall'obiettivo basato su provvedimenti, le relative motivazioni e i correttivi previsti.

<sup>3</sup> I dati devono essere confrontati in una tavola sinottica con quelli degli anni precedenti. L'UFAM stabilisce in una direttiva la forma del rapporto di monitoraggio.

<sup>4</sup> L'UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per il monitoraggio.

**Art. 73**          Adeguamento dell'obiettivo di emissione

<sup>1</sup> L'UFAM adegua l'obiettivo di emissione se in seguito a una modifica sostanziale e duratura delle quantità prodotte o della miscela del prodotto oppure a causa di una fornitura di calore o di freddo da parte di terzi le emissioni di gas serra degli impianti sono superiori o inferiori al percorso di riduzione:<sup>242</sup>

<sup>240</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

<sup>241</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>242</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

- a. di almeno il 10 per cento l'anno per tre anni consecutivi; oppure
- b. di almeno il 30 per cento in un anno.

<sup>2</sup> Adegua l'obiettivo di emissione retroattivamente all'inizio dell'anno in cui per la prima volta le emissioni sono state superiori o inferiori rispetto al percorso di riduzione.

<sup>3</sup> Tiene conto a tal fine dei criteri di cui all'articolo 67 capoverso 3.

**Art. 74** Adeguamento dell'obiettivo basato su provvedimenti

<sup>1</sup> L'UFAM adegua l'obiettivo di riduzione basato sui provvedimenti se le emissioni di gas serra degli impianti si modificano considerevolmente in seguito a una modifica delle quantità prodotte o della miscela del prodotto oppure a causa di una fornitura di calore o di freddo da parte di terzi.<sup>243</sup>

<sup>2</sup> Tiene conto a tal fine dei criteri di cui all'articolo 68 capoverso 3.

**Art. 74a<sup>244</sup>** Computo di attestati all'obiettivo di emissione

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di emissione, le riduzioni delle emissioni per le quali sono rilasciati attestati secondo gli articoli 5 o 12 capoverso 2 sono considerate emissioni di gas serra dei rispettivi gestori di impianti.

**Art. 74b<sup>245</sup>** Adeguamento dell'impegno di riduzione dei gestori di impianti di cogenerazione<sup>246</sup>

<sup>1</sup> L'UFAM adegua, su richiesta, l'impegno di riduzione dei gestori di impianti di cogenerazione che chiedono il rimborso della tassa sul CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 96a.<sup>247</sup>

<sup>2</sup> La domanda deve essere presentata all'UFAM entro il 31 maggio dell'anno successivo.

<sup>3</sup> La domanda deve fornire indicazioni su:

- a. le emissioni di CO<sub>2</sub> generate nel 2012 dalla produzione misurata di elettricità immessa in rete;
- b. l'evoluzione annuale delle emissioni di CO<sub>2</sub> generate dalla produzione misurata di elettricità immessa in rete.

<sup>4</sup> L'UFAM emana disposizioni concernenti la forma della domanda.

<sup>243</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>244</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2017 (RU **2017** 6753). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

<sup>245</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6753).

<sup>246</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>247</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

**Art. 75**<sup>248</sup> Computo dei certificati di riduzione delle emissioni

<sup>1</sup> Un gestore di impianti che non ha raggiunto il suo obiettivo di emissione o il suo obiettivo basato sui provvedimenti e al quale non sono stati rilasciati attestati di cui all'articolo 12 può farsi computare all'adempimento dell'impegno di riduzione certificati di riduzione delle emissioni nella misura seguente:

- a. per gestori di impianti già soggetti negli anni 2008–2012 a un impegno di riduzione: l'8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione ammessi come media annuale in questo periodo, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati nello stesso periodo che non sono serviti al gestore all'adempimento dell'impegno di riduzione 2008–2012;
- b. per gli altri gestori di impianti e le emissioni di gas serra: il 4,5 per cento delle emissioni di gas serra nel periodo 2013–2020;
- c.<sup>249</sup> per i gestori di impianti che prorogano fino alla fine del 2021 il proprio impegno di riduzione delle emissioni secondo l'articolo 31 capoverso 1<sup>bis</sup> della legge sul CO<sub>2</sub>: il 4,5 per cento delle emissioni di gas serra nel periodo 2013–2021.

<sup>2</sup> La quantità di certificati di riduzione delle emissioni computabili di cui al capoverso 1:

- a. per un gestore di impianti soggetto soltanto temporaneamente negli anni 2013–2020 a un impegno di riduzione: è ridotta proporzionalmente a questo lasso di tempo;
- b.<sup>250</sup> per un gestore di impianti che, fino al 2021 produce rispetto al 2012 anche energia elettrica utilizzata al di fuori degli impianti: è aumentata del 50 per cento della prestazione di riduzione supplementare che si rende necessaria;
- c. per un gestore di impianti di cui al capoverso 1 lettera a, il cui obiettivo di emissione o il cui obiettivo basato sui provvedimenti è adeguato: è aumentata o diminuita in funzione dell'adeguamento; la quantità di certificati di riduzione delle emissioni computabili viene ridotta al massimo all'8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione ammessi come media annuale negli anni 2008–2012, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati nello stesso periodo.

<sup>248</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>249</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

<sup>250</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

**Art. 76** Inadempimento dell'impegno di riduzione e dell'obbligo di investire<sup>251</sup>

<sup>1</sup> Se un gestore di impianti non adempie al proprio impegno di riduzione, l'UFAM decide la sanzione di cui all'articolo 32 della legge sul CO<sub>2</sub>.<sup>252</sup>

<sup>1bis</sup> Se un gestore di impianti di cogenerazione non adempie all'obbligo di investire di cui all'articolo 96a capoverso 2 o all'articolo 98a capoverso 2, l'UFAM ordina la restituzione del 40 per cento dell'importo versato a titolo di rimborso per i combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica di cui all'articolo 32a della legge sul CO<sub>2</sub>.<sup>253</sup>

<sup>2</sup> Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso.<sup>254</sup>

<sup>3</sup> Gli importi restituiti di cui al capoverso <sup>1bis</sup> sono considerati proventi della tassa sul CO<sub>2</sub>.<sup>255</sup>

**Art. 77** Garanzia della sanzione

Se un gestore di impianti rischia di non raggiungere il suo obiettivo, l'UFAM può chiedere la garanzia della sanzione prevista fino a quando tale rischio cessa di esistere.

**Art. 78** Obbligo di notifica in caso di cambiamenti <sup>256</sup>

Il gestore di impianti notifica senza indugio all'UFAM:<sup>257</sup>

- a. qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sull'impegno di riduzione;
- b. qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.

**Art. 79**<sup>258</sup> Pubblicazione di informazioni

Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari, l'UFAM può pubblicare:

- a. i nomi dei gestori di impianti con impegno di riduzione o dei gestori di impianti di cogenerazione;

<sup>251</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6753).

<sup>252</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>253</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2017 (RU **2017** 6753). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>254</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

<sup>255</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6753).

<sup>256</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

<sup>257</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

<sup>258</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

- b. gli obiettivi di emissione o gli obiettivi basati sui provvedimenti;
- c. le emissioni di gas serra di ciascun impianto;
- d. l'entità delle riduzioni delle emissioni di cui all'articolo 71 che ciascun gestore di impianti si fa computare all'adempimento dell'impegno di riduzione;
- e.<sup>259</sup> la quantità di certificati di riduzione delle emissioni o di diritti di emissione consegnati da ciascun gestore di impianti;
- f. la quantità di crediti di cui all'articolo 138 capoverso 1 lettera b che ciascun gestore di impianti si fa computare all'adempimento dell'impegno di riduzione;
- g. la quantità di attestati di cui all'articolo 12 rilasciati a ciascun gestore di impianti;
- h. l'entità degli investimenti effettuati di cui all'articolo 96a capoverso 2 o all'articolo 98a capoverso 2;
- i.<sup>260</sup> l'organizzazione privata incaricata secondo l'articolo 69 capoverso 2<sup>bis</sup>.

## Capitolo 6: ...

**Art. 80 a 85**<sup>261</sup>

## Capitolo 7: Compensazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei carburanti

**Art. 86** Obbligo di compensazione

<sup>1</sup> È soggetto all'obbligo di compensazione chi:

- a. immette in consumo carburanti secondo l'allegato 10; oppure
- b. converte gas fossili usati come combustibile in gas usato come carburante di cui all'allegato 10.

<sup>2</sup> Non devono essere compensate le emissioni di CO<sub>2</sub> di carburanti completamente esentati dall'imposta sugli oli minerali conformemente all'articolo 17 della legge federale del 21 giugno 1996<sup>262</sup> sull'imposizione degli oli minerali.

**Art. 87** Deroga all'obbligo di compensazione in caso di piccole quantità

<sup>1</sup> L'obbligo di cui all'articolo 86 capoverso 1 non si applica alle persone che nei tre anni precedenti hanno immesso in consumo quantità di carburanti la cui utilizzazione energetica comporta emissioni inferiori a 1000 tonnellate di CO<sub>2</sub> l'anno.

<sup>259</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>260</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

<sup>261</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 13 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>262</sup> RS 641.61

<sup>2</sup> La deroga all'obbligo di compensazione dura fino all'inizio dell'anno in cui le emissioni di CO<sub>2</sub>, prodotte dall'utilizzazione energetica della quantità di carburante immessa in consumo, sono superiori a 1000 tonnellate di CO<sub>2</sub>.

#### **Art. 88** Raggruppamenti di compensazione

<sup>1</sup> Le persone soggette all'obbligo di compensazione possono chiedere all'UFAM, entro il 30 novembre dell'anno precedente, di essere considerate come raggruppamenti di compensazione.

<sup>2</sup> Un raggruppamento di compensazione ha gli stessi diritti e obblighi di una singola persona soggetta all'obbligo di compensazione.

<sup>3</sup> Deve designare un rappresentante.

#### **Art. 89**<sup>263</sup> Aliquota di compensazione

<sup>1</sup> Devono essere compensate le emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dall'utilizzazione energetica dei carburanti immessi in consumo nell'anno in questione.

<sup>2</sup> Dal 2022, in Svizzera l'aliquota di compensazione ammonta almeno al 15 per cento.

<sup>3</sup> L'aliquota di compensazione ammonta complessivamente:

- a. per l'anno 2022: al 17 per cento;
- b. per l'anno 2023: al 20 per cento;
- c. a partire dal 2024: al 23 per cento.

<sup>4</sup> Le emissioni di CO<sub>2</sub> di ogni carburante sono calcolate in base ai fattori di emissione secondo l'allegato 10.

#### **Art. 90**<sup>264</sup> Misure di compensazione ammesse

<sup>1</sup> Per l'adempimento dell'obbligo di compensazione è ammessa la consegna di attestati per le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio.

<sup>2</sup> Se non adempiono più il requisito della permanenza di cui all'articolo 5 capoverso 2, gli attestati consegnati non possono più essere computati per l'adempimento dell'obbligo di compensazione.

<sup>3</sup> Se gli attestati di cui al capoverso 2 sono già stati computati per l'adempimento dell'obbligo di compensazione, essi vengono opportunamente contrassegnati e restituiti alla persona soggetta all'obbligo di compensazione. L'anno successivo, la persona soggetta all'obbligo di compensazione dovrà presentare lo stesso numero di attestati che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5. Possono essere presentati successivamente attestati che potevano essere consegnati al momento della consegna iniziale.

<sup>263</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2022 311).

<sup>264</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2022 311).

**Art. 91** Adempimento dell'obbligo di compensazione

<sup>1</sup> La persona soggetta all'obbligo di compensazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> adempie al proprio obbligo di compensazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo.<sup>265</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>266</sup>

<sup>3</sup> ...<sup>267</sup>

<sup>4</sup> Con l'adempimento dell'obbligo di compensazione, la persona soggetta all'obbligo di compensazione riferisce in maniera dettagliata e trasparente sui costi per tonnellata di CO<sub>2</sub> compensata.<sup>268</sup>

<sup>5</sup> In una banca dati tenuta dall'UFAM, per ogni persona soggetta all'obbligo di compensazione sono gestiti i dati e i documenti seguenti:

- a. la quantità delle emissioni di CO<sub>2</sub> che devono essere compensate;
- b. la quantità di attestati non ancora utilizzati per l'adempimento dell'obbligo di compensazione;
- c. l'ammontare dei costi per tonnellata di CO<sub>2</sub> compensata.<sup>269</sup>

**Art. 92** Inadempimento dell'obbligo di compensazione

<sup>1</sup> Se la persona soggetta all'obbligo di compensazione non adempie a tale obbligo entro il termine stabilito, l'UFAM fissa un termine supplementare adeguato.

<sup>2</sup> Se la persona soggetta all'obbligo di compensazione non adempie a tale obbligo neanche dopo la scadenza di quest'ultimo termine, l'UFAM decide la sanzione di cui all'articolo 28 della legge sul CO<sub>2</sub>.

<sup>3</sup> Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso.<sup>270</sup>

<sup>4</sup> Il termine di consegna dei diritti di emissione e degli attestati internazionali è il 1° giugno dell'anno successivo.<sup>271</sup>

<sup>265</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>266</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 4 mag. 2022, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU **2022** 311).

<sup>267</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

<sup>268</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

<sup>269</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU **2023** 581).

<sup>270</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2022** 311).

<sup>271</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU **2023** 581).

## Capitolo 8: Tassa sul CO<sub>2</sub>

### Sezione 1: Disposizioni generali

#### Art. 93 Oggetto della tassa

Sono sottoposte alla tassa sul CO<sub>2</sub> la produzione, l'estrazione e l'importazione di:

- a. carbone;
- b. altri combustibili secondo l'articolo 2 capoverso 1 della legge sul CO<sub>2</sub>, purché siano assoggettati all'imposta sugli oli minerali conformemente alla legge federale del 21 giugno 1996<sup>272</sup> sull'imposizione degli oli minerali.

#### Art. 94 Aliquota della tassa

<sup>1</sup> L'aliquota della tassa è aumentata come segue:

- a. a partire dal 1° gennaio 2014: a 60 franchi per tonnellata di CO<sub>2</sub>, se nel 2012 le emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dai combustibili sono state superiori al 79 per cento di quelle del 1990;
- b. a partire dal 1° gennaio 2016:
  1. a 72 franchi per tonnellata di CO<sub>2</sub>, se nel 2014 le emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dai combustibili sono state superiori al 76 per cento di quelle del 1990,
  2. a 84 franchi per tonnellata di CO<sub>2</sub>, se nel 2014 le emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dai combustibili sono state superiori al 78 per cento di quelle del 1990;
- c. a partire dal 1° gennaio 2018:
  1. a 96 franchi per tonnellata di CO<sub>2</sub>, se nel 2016 le emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dai combustibili sono state superiori al 73 per cento di quelle del 1990,
  2. a 120 franchi per tonnellata di CO<sub>2</sub>, se nel 2016 le emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dai combustibili sono state superiori al 76 per cento di quelle del 1990;
- d.<sup>273</sup> a partire dal 1° gennaio 2022: a 120 franchi per tonnellata di CO<sub>2</sub>, se nel 2020 le emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dai combustibili sono state superiori al 67 per cento di quelle del 1990.

<sup>2</sup> La tassa sul CO<sub>2</sub> è riscossa applicando la tariffa riportata nell'allegato 11.

<sup>272</sup> RS 641.61

<sup>273</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

**Art. 95<sup>274</sup>** Prova del versamento della tassa

Chi commercia in combustibili di cui all'articolo 93 deve indicare sulle fatture emesse agli acquirenti la quantità di combustibile soggetta alla tassa sul CO<sub>2</sub> e l'aliquota applicata per la tassa.

**Sezione 2: Restituzione della tassa sul CO<sub>2</sub>****Art. 96** Diritto alla restituzione

<sup>1</sup> Il rimborso della tassa sul CO<sub>2</sub> può essere chiesto da gestori di impianti e persone che:<sup>275</sup>

- a. sono esenti dal pagamento della tassa sul CO<sub>2</sub>;
- b. gestiscono impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione (art. 32a cpv. 1 della legge sul CO<sub>2</sub>); oppure
- c. utilizzano a scopo non energetico i combustibili per i quali è applicata la tassa (art. 32c della legge sul CO<sub>2</sub>).<sup>276</sup>

<sup>2</sup> Sono esenti dal pagamento della tassa sul CO<sub>2</sub>:

- a. i gestori di impianti che partecipano al SSQE (art. 17 della legge sul CO<sub>2</sub>); e
- b. *abrogata*
- c. i gestori di impianti con impegno di riduzione (art. 31 e 31a della legge sul CO<sub>2</sub>).<sup>277</sup>

**Art. 96a<sup>278</sup>** Rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione con impegno di riduzione<sup>279</sup>

<sup>1</sup> Un gestore di impianti con impegno di riduzione che gestisce impianti di cogenerazione, su richiesta ottiene il rimborso del 60 per cento della tassa sul CO<sub>2</sub> sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica di cui all'articolo 32a della legge sul CO<sub>2</sub> se:<sup>280</sup>

- a. uno o più impianti di cogenerazione hanno ciascuno una potenza termica di almeno 0,5 MW e al massimo 20 MW;

<sup>274</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

<sup>275</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>276</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

<sup>277</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>278</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

<sup>279</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>280</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

- b. rispetto al 2012 uno o più impianti di cogenerazione hanno prodotto 1,22 GWh di elettricità in più all'anno generata da combustibili fossili; e
- c.<sup>281</sup> l'energia elettrica supplementare prodotta è stata utilizzata al di fuori degli impianti.

<sup>2</sup> Ha diritto al rimborso del restante 40 per cento della tassa sul CO<sub>2</sub> sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica di cui all'articolo 32a della legge sul CO<sub>2</sub> se:<sup>282</sup>

- a. utilizza questo importo per misure di cui all'articolo 31a capoverso 2 della legge sul CO<sub>2</sub>;
- b. la misura contribuisce all'aumento dell'efficienza energetica;
- c.<sup>283</sup> non attua le misure in un altro impianto il cui gestore ha preso un impegno di riduzione o partecipa al SSQE;
- d. non fa valere in altro modo l'efficacia delle misure;
- e.<sup>284</sup> attua le misure entro il 2021;
- f. redige un rapporto periodico per l'UFAM secondo l'articolo 72; e
- g. comunica all'UFAM eventuali differenze rispetto all'obbligo di investire secondo la lettera a, indicando il motivo e le misure correttive previste.

<sup>3</sup> Su richiesta l'UFE può prorogare il termine secondo il capoverso 2 lettera e di due anni.

**Art. 96b<sup>285</sup>** Rimborso per i gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili

<sup>1</sup> Un gestore di centrali termoelettriche a combustibili fossili su richiesta riceve il rimborso della differenza tra la tassa sul CO<sub>2</sub> pagata per i combustibili e il prezzo minimo secondo l'articolo 17 della legge sul CO<sub>2</sub>.

<sup>2</sup> Sono considerati centrali termoelettriche a combustibili fossili gli impianti che producono solo energia elettrica o contemporaneamente anche calore da combustibili fossili e che:

- a. dopo l'entrata in vigore della modifica del 13 novembre 2019 partecipano per la prima volta al SSQE;
- b. dispongono di una potenza complessiva di almeno un MW e di un rendimento globale inferiore all'80 per cento;
- c. vendono l'elettricità a terzi;

<sup>281</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>282</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>283</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>284</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

<sup>285</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

- d. operano su un sito per almeno due anni o per più di 50 ore all'anno;
- e. non sono utilizzati esclusivamente per la ricerca, lo sviluppo e la verifica di nuovi prodotti e processi; e
- f. la cui funzione principale non è lo smaltimento di rifiuti urbani o speciali di cui all'articolo 3 lettere a o c OPSR<sup>286</sup>.

<sup>3</sup> Per la valutazione dei costi esterni di cui all'articolo 17 della legge sul CO<sub>2</sub> l'UFAM tiene conto in modo particolare dello stato attuale delle conoscenze scientifiche.

<sup>4</sup> I gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili presentano la domanda di rimborso entro il 30 giugno all'UFAM all'attenzione delle autorità esecutive. La richiesta deve contenere i prezzi per l'acquisto dei diritti di emissione dei 12 mesi precedenti. I relativi giustificativi devono essere allegati.

<sup>5</sup> Se il gestore non presenta alcun dato verificabile relativo agli importi pagati, si suppone un valore di franchi zero.<sup>287</sup>

#### **Art. 97** Domanda di restituzione<sup>288</sup>

<sup>1</sup> La domanda di restituzione deve essere presentata all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)<sup>289</sup> nella forma prescritta da quest'ultimo.

<sup>2</sup> Deve contenere:

- a. l'elenco dettagliato delle tasse sul CO<sub>2</sub> versate;
- b.<sup>290</sup> ...
- c. la quantità e il tipo dei combustibili acquistati;
- d. l'aliquota applicata per la tassa sul CO<sub>2</sub>.

<sup>3</sup> L'UDSC può chiedere ulteriori prove di cui necessita per restituire la tassa. In particolare devono essergli presentate su sua richiesta le fatture relative alle tasse sul CO<sub>2</sub> versate.<sup>291</sup>

<sup>286</sup> RS **814.600**

<sup>287</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

<sup>288</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>289</sup> La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>290</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

<sup>291</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

**Art. 98** Periodicità della restituzione<sup>292</sup>

<sup>1</sup> Una domanda di restituzione contempla un periodo di 12 mesi. Può contemplare un periodo più breve, a condizione che l'importo richiesto ammonti ad almeno 100 000 franchi.<sup>293</sup>

<sup>2</sup> Deve essere inoltrata entro il 30 giugno per le tasse sul CO<sub>2</sub> versate:

- a. per l'anno precedente;
- b. per l'esercizio terminato l'anno precedente.

<sup>3</sup> Il diritto alla restituzione si estingue qualora la domanda non sia inoltrata entro il termine stabilito.

**Art. 98a**<sup>294</sup> Rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione

<sup>1</sup> Un gestore di impianti che non partecipa al SSQE né ha preso un impegno di riduzione e gestisce impianti di cogenerazione di cui all'articolo 32a capoverso 1 della legge sul CO<sub>2</sub> su richiesta ottiene per ciascun impianto di cogenerazione che presenta una potenza termica di almeno 0,5 MW e al massimo 20 MW il rimborso del 60 per cento della tassa sul CO<sub>2</sub> sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica.

<sup>2</sup> Il gestore di impianti di cogenerazione ha diritto al rimborso del restante 40 per cento della tassa sul CO<sub>2</sub> sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica se:

- a. utilizza questo importo per misure di cui all'articolo 32b capoverso 2 della legge sul CO<sub>2</sub>;
- b. la misura contribuisce all'aumento dell'efficienza energetica;
- c. non attua le misure in un impianto per cui il gestore ha preso un impegno di riduzione o partecipa al SSQE;
- d. non fa valere in altro modo l'efficacia delle misure; e
- e. attua le misure nel corso di tre anni consecutivi.

<sup>3</sup> Su richiesta l'UFAM può prorogare il termine di cui al capoverso 2 lettera e di due anni.

<sup>292</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>293</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 859).

<sup>294</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 1° nov. 2017 (RU **2017** 6753). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

**Art. 98b<sup>295</sup>** Domanda di rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione<sup>296</sup>

<sup>1</sup> I gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione presentano la domanda di rimborso entro il 30 giugno all'attenzione delle autorità esecutive. La domanda deve contenere in particolare:<sup>297</sup>

- a. l'indicazione della quantità dei combustibili gravati dalla tassa impiegati per la produzione di elettricità, calcolata sulla base della quantità di elettricità annuale comprovata nella garanzia di origine e del potere calorifico del vettore energetico utilizzato;
- b. la garanzia di origine secondo l'articolo 9 capoverso 1 LEne<sup>298</sup>;
- c. indicazioni sulla potenza termica;
- d. il rapporto di monitoraggio;
- e. indicazioni sull'evoluzione annuale delle emissioni di CO<sub>2</sub> generate dalla produzione misurata di elettricità;
- f. l'attestazione del Cantone di ubicazione circa il rispetto dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico;
- g. indicazioni sulle misure previste;
- h. e i.<sup>299</sup> ...

j.<sup>300</sup> la conferma che per l'esercizio di impianti di cogenerazione sono stati utilizzati combustibili assoggettati alla tassa nonché l'aliquota della tassa sul CO<sub>2</sub> applicata.

<sup>2</sup> L'UFAM emana disposizioni concernenti la forma della domanda.

<sup>3</sup> L'UFAM verifica i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a–g e inoltra la domanda all'UDSC per la decisione.

<sup>3bis</sup> All'UDSC devono essere presentate, su sua richiesta, le fatture relative alle tasse sul CO<sub>2</sub> versate.<sup>301</sup>

<sup>4</sup> Il rapporto di monitoraggio secondo il capoverso 1 lettera d deve fornire in particolare indicazioni sull'evoluzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> generate dalla produzione di elettricità, nonché una descrizione delle misure e degli investimenti attuati. L'UFAM emana disposizioni concernenti la forma del rapporto.

<sup>295</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

<sup>296</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>297</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

<sup>298</sup> RS 730.0

<sup>299</sup> Abrogate dal n. I dell'O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

<sup>300</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

<sup>301</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

**Art. 98<sup>302</sup>** Periodicità del rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione<sup>303</sup>

<sup>1</sup> La domanda di rimborso secondo l'articolo 98*b* viene presentata per un periodo di 12 mesi e vale per i carburanti consumati nell'anno precedente o nell'anno contabile scaduto l'anno precedente.

<sup>2</sup> Il rimborso viene effettuato dall'UDSC e comprende il 100 per cento della tassa sul CO<sub>2</sub> sui combustibili impiegati per la produzione di elettricità.

<sup>3</sup> Il diritto al rimborso decade se la domanda non è presentata entro i termini previsti.

**Art. 99** Restituzione per utilizzo a scopo non energetico

<sup>1</sup> Chi utilizza a scopo non energetico combustibili assoggettati alla tassa e intende chiedere la restituzione della tassa deve comprovare le quantità non utilizzate a scopo energetico. A tal fine, deve effettuare rilevamenti (controlli del consumo) sulle entrate, sulle uscite e sul consumo dei combustibili, nonché sulle scorte.

<sup>1bis</sup> L'UDSC può accordare sulla base della quantità acquistata il rimborso della tassa per combustibili non utilizzati a scopo energetico, purché le condizioni aziendali della persona richiedente non suscitino dubbi sull'utilizzazione a scopo non energetico e la persona richiedente conferma in modo vincolante all'UDSC l'utilizzazione a scopo non energetico dei combustibili.<sup>304</sup>

<sup>2</sup> La domanda di restituzione deve essere presentata all'UDSC nella forma prescritta da quest'ultimo.

<sup>3</sup> Deve contenere informazioni riguardanti:

- a. il tipo di utilizzo a scopo non energetico;
- b. la quantità e il tipo dei combustibili utilizzati a scopo non energetico;
- c. l'aliquota applicata per la tassa sul CO<sub>2</sub>.

<sup>4</sup> L'UDSC può chiedere ulteriori prove di cui necessita per restituire la tassa. In particolare devono essergli presentate, su sua richiesta, le fatture relative alle tasse sul CO<sub>2</sub> versate.<sup>305</sup>

**Art. 100** Periodicità della restituzione per utilizzo a scopo non energetico

<sup>1</sup> Una domanda di restituzione può contemplare un periodo di 1–12 mesi.

<sup>2</sup> Deve essere presentata entro tre mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio.

<sup>3</sup> Non sussiste più alcun diritto alla restituzione per combustibili che oltre due anni prima della presentazione della domanda sono stati utilizzati a scopo non energetico.

<sup>302</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6753).

<sup>303</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>304</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

<sup>305</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

**Art. 101** Conservazione dei giustificativi

Tutti i giustificativi necessari per la restituzione devono essere conservati per un periodo di cinque anni e devono essere presentati, su richiesta, all'UDSC.

**Art. 102**<sup>306</sup> Importo minimo per una restituzione

Gli importi inferiori a 100 franchi per domanda non sono restituiti.

**Art. 103** Rinvio della restituzione

Se un gestore di impianti o una persona di cui all'articolo 96 viola i suoi obblighi di collaborazione stabiliti dalla presente ordinanza, l'UDSC può, d'intesa con l'UFAM, rinviare la restituzione della tassa sul CO<sub>2</sub>.

**Capitolo 9: Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO<sub>2</sub>****Sezione 1:**<sup>307</sup>**Contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO<sub>2</sub> degli edifici****Art. 104** Diritto ai contributi globali

<sup>1</sup> La Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali secondo l'articolo 34 capoverso 1 della legge sul CO<sub>2</sub> al fine di agevolare l'adozione di misure per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO<sub>2</sub> degli edifici, compresa la riduzione del consumo di energia elettrica nel semestre invernale, se:

- a. sono rispettati i requisiti di cui agli articoli 55–60 dell'ordinanza del 1° novembre 2017<sup>308</sup> sull'energia (OEn);
- b. le misure, compresa la riduzione del consumo di energia elettrica nel semestre invernale, sono efficaci ai fini della riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>; e
- c. le misure sono attuate dai Cantoni in modo armonizzato.

<sup>2</sup> Essa non accorda contributi globali in particolare per misure:

- a.<sup>309</sup> attuate in impianti per cui il gestore ha preso un impegno di riduzione secondo la legge sul CO<sub>2</sub> o partecipa al SSQE;
- b. attuate nel quadro di convenzioni stipulate con la Confederazione secondo l'articolo 4 capoverso 3 della legge sul CO<sub>2</sub> al fine di raggiungere l'obiettivo di riduzione stabilito per legge, se in tal modo non si raggiunge un'ulteriore riduzione delle emissioni;

<sup>306</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

<sup>307</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

<sup>308</sup> RS 730.01

<sup>309</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

- c. che beneficiano già, sotto altre forme, del sostegno della Confederazione o di un'organizzazione privata nell'ambito della protezione del clima, se in tal modo non si raggiunge un'ulteriore riduzione delle emissioni.

**Art. 105** Procedura

La procedura si basa sugli articoli 63, 64 e 67 OEn<sup>310</sup>, tenuto conto delle seguenti particolarità:

- a. nella domanda di contributi globali il Cantone dichiara la propria disponibilità a svolgere un programma comprendente misure di cui all'articolo 104;
- b. l'UFE trasmette la domanda per conoscenza all'UFAM.

**Art. 106** Utilizzo delle risorse

Il Cantone deve utilizzare almeno l'80 per cento delle risorse derivanti dai contributi globali della Confederazione e dai crediti da esso stanziati per il programma interessato per misure per l'impiego dell'energia e il recupero del calore residuo secondo l'articolo 50 LEne<sup>311</sup>.

**Art. 107** Versamento

I contributi globali vengono versati annualmente ai Cantoni.

**Art. 108** Spese di esecuzione

<sup>1</sup> Le risorse messe a disposizione per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO<sub>2</sub> degli edifici secondo l'articolo 34 capoverso 1 della legge sul CO<sub>2</sub> e versate sotto forma di contributi globali ai Cantoni, sono utilizzate per indennizzare in modo forfettario i costi di esecuzione sostenuti dal Cantone. L'importo forfettario ammonta al 5 per cento dei contributi di promozione da esso accordati e computabili come quota federale.

<sup>2</sup> Dalle stesse risorse viene tratto l'indennizzo all'UFE per la comunicazione del programma, pari al massimo a un milione di franchi all'anno.

**Art. 109** Comunicazione

<sup>1</sup> L'UFE è responsabile della comunicazione a livello nazionale del programma per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> negli edifici. Esso stabilisce inoltre i principi volti a garantire una comunicazione unitaria in tutti i Cantoni.

<sup>2</sup> Il Cantone rende noto il programma di promozione e comunica in forma appropriata che una parte dei mezzi finanziari destinati alla promozione deriva dai proventi della tassa sul CO<sub>2</sub>.

<sup>310</sup> RS 730.01

<sup>311</sup> RS 730.0

**Art. 110** Rendiconto

<sup>1</sup> Il rendiconto viene redatto in base all'articolo 59 OEn<sup>312</sup>.

<sup>2</sup> Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 59 capoverso 3 OEn, il rendiconto deve fornire, per ogni progetto promosso e suddivise per le singole misure, informazioni adeguate sulle riduzioni delle emissioni previste e conseguite attraverso il programma di promozione.

<sup>3</sup> L'UFE trasmette il rendiconto per conoscenza all'UFAM.

**Art. 111** Controllo

Il controllo del corretto impiego dei contributi globali si basa sull'articolo 60 OEn<sup>313</sup>.

**Art. 111a**

*Abrogato*

**Sezione 1a:****Sostegno a progetti per l'impiego diretto della geotermia per la produzione di calore<sup>314</sup>****Art. 112<sup>315</sup>** Progetti che danno diritto a un contributo

<sup>1</sup> Ai progetti finalizzati all'impiego diretto della geotermia per la produzione di calore (art. 34 cpv. 2 della legge sul CO<sub>2</sub>) che soddisfano i requisiti di cui all'allegato 12 possono essere concessi contributi per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici.

<sup>2</sup> Gli importi ammontano al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili del progetto. Essi sono stabiliti nell'allegato 12.

**Art. 113<sup>316</sup>** Domanda

<sup>1</sup> La domanda per l'ottenimento di un contributo dev'essere presentata all'UFE.

<sup>2</sup> Le domande per l'ottenimento di un contributo alla prospezione devono adempiere i requisiti di cui all'allegato 12 numero 3.1, quelle per l'ottenimento di un contributo allo sfruttamento devono adempiere i requisiti di cui all'allegato 12 numeri 4.1 e 4.2. Esse devono contenere la prova che le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle

<sup>312</sup> RS 730.01

<sup>313</sup> RS 730.01

<sup>314</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

<sup>315</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

<sup>316</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

concessioni necessarie al progetto sono state integralmente presentate alle autorità competenti e che il finanziamento del progetto è garantito.<sup>317</sup>

<sup>3</sup> Per l'esame delle domande l'UFE incarica un gruppo indipendente, esterno al progetto, composto da un massimo di sei esperti. Parallelamente il Cantone di ubicazione può inviare un proprio rappresentante nel gruppo di esperti.

<sup>4</sup> Il gruppo di esperti esamina le domande e trasmette all'UFE una raccomandazione per la valutazione del progetto. Il rappresentante del Cantone non ha voce in capitolo nella raccomandazione. Nell'adempimento del proprio compito il gruppo di esperti può coinvolgere altri specialisti.

<sup>5</sup> Se sono soddisfatti i requisiti per la concessione di un contributo, la Confederazione stipula con la persona richiedente un contratto di diritto amministrativo. In esso vengono stabilite in particolare le condizioni per la restituzione secondo l'articolo 113*b*.

#### **Art. 113*a***<sup>318</sup> Ordine di presa in considerazione

<sup>1</sup> Se non vi sono risorse disponibili oppure se le risorse non sono sufficienti, l'UFE inserisce il progetto in una lista d'attesa, salvo che risulti evidente che il progetto non soddisfa i requisiti. L'UFE ne dà comunicazione alla persona richiedente.

<sup>2</sup> Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE considera i progetti più avanzati. Se più progetti presentano lo stesso livello d'avanzamento, viene considerato il progetto la cui domanda completa è stata presentata per prima in ordine cronologico.

#### **Art. 113*b***<sup>319</sup> Restituzione

<sup>1</sup> Per la restituzione dei contributi si applicano per analogia gli articoli 28–30 della legge del 5 ottobre 1990<sup>320</sup> sui sussidi (LSu). Può essere altresì richiesta la restituzione dei contributi, se l'esercizio di un impianto ha prodotto utili tali da dimostrare a posteriori che i contributi non sarebbero stati necessari.

<sup>2</sup> Qualora il progetto sia utilizzato per altri scopi conseguendo in tal modo un utile, l'UFE può richiedere la restituzione parziale o totale dei contributi versati.

<sup>3</sup> Prima di un utilizzo per altri scopi o di un'alienazione l'UFE deve essere informato in merito a:

- a. tipo di utilizzazione previsto;
- b. rapporti di proprietà e responsabili;
- c. eventuali utili e loro entità.

<sup>317</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

<sup>318</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

<sup>319</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

<sup>320</sup> RS 616.1

## **Sezione 2: Promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra**

### **Art. 114** Fideiussione

<sup>1</sup> La Confederazione fornisce la garanzia per mutui ai gestori di impianti per gli impianti e le procedure di cui all'articolo 35 capoverso 3 della legge sul CO<sub>2</sub> a condizione che:

- a. le opportunità di mercato degli impianti e delle procedure siano accertate;
- b. il mutuatario possa dimostrare in maniera credibile la propria solvibilità; e
- c. il mutuante tenga conto della fideiussione nel determinare l'interesse del mutuo.

<sup>2</sup> La Confederazione fornisce la garanzia soltanto per mutui accordati da una banca ai sensi della legge federale dell'8 novembre 1934<sup>321</sup> sulle banche o da un altro idoneo mutuante.

<sup>3</sup> La fideiussione può assicurare del tutto o in parte il mutuo garantito. Può ammontare a tre milioni di franchi al massimo.

### **Art. 115** Garanzia della fideiussione

<sup>1</sup> L'UFAM garantisce che la fideiussione sarà accordata, su domanda, al mutuatario se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 114.

<sup>2</sup> La domanda di garanzia della fideiussione deve contenere:

- a. informazioni sulla forma organizzativa e sulla struttura finanziaria del mutuatario;
- b. una documentazione tecnica del progetto che comprenda la descrizione degli impianti e delle procedure e del loro sviluppo e della loro commercializzazione pianificati;
- c. una descrizione del modello imprenditoriale riferita al progetto;
- d. informazioni sulla conformità degli impianti e delle procedure ai requisiti di cui all'articolo 114.

<sup>3</sup> L'UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per valutare la domanda.

<sup>4</sup> In casi motivati può esigere garanzie per garantire la fideiussione.<sup>322</sup>

### **Art. 116** Obbligo di notifica e rendicontazione

<sup>1</sup> Un mutuante che dispone di un mutuo garantito notifica senza indugio all'UFAM per tutta la durata della fideiussione:

- a. qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sulla fideiussione;

<sup>321</sup> RS **952.0**

<sup>322</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

b. qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.

<sup>2</sup> Presenta ogni trimestre all'UFAM un rapporto su:<sup>323</sup>

a. lo stato del mutuo garantito;

b.<sup>324</sup> l'andamento degli affari e la loro prevedibile evoluzione; e

c.<sup>325</sup> la sua liquidità e la sua struttura finanziaria.

<sup>3</sup> Fa pervenire ogni anno all'UFAM il rapporto di gestione nonché il bilancio e il conto economico. Questi documenti devono essere presentati al più tardi tre mesi dopo la chiusura dei conti.<sup>326</sup>

#### **Art. 117**<sup>327</sup> Esecuzione

<sup>1</sup> Per amministrare il fondo per le tecnologie, il DATEC istituisce un comitato direttivo e, mediante contratto di diritto amministrativo, un comitato di fideiussione e una segreteria. Stabilisce i principi che reggono la concessione di fideiussioni e l'organizzazione.

<sup>2</sup> Il comitato direttivo ha la direzione strategica del fondo per le tecnologie.

<sup>3</sup> Il comitato di fideiussione valuta, su richiesta della segreteria, le domande di fideiussione all'indirizzo dell'UFAM.

<sup>4</sup> La segreteria dirige il fondo per le tecnologie dal profilo operativo. Le incombe in particolare l'esame delle richieste di fideiussione, la gestione delle fideiussioni e il disbrigo di casi di fideiussione, nonché il controllo della rendicontazione di cui all'articolo 116.

<sup>5</sup> La segreteria riscuote dai fideiussori gli emolumenti per l'esame della domanda di fideiussione e per il controllo dei fideiussori durante il periodo della fideiussione. Gli emolumenti per l'esame della domanda di fideiussione sono calcolati forfettariamente e determinati secondo il numero 9 dell'allegato dell'ordinanza del 3 giugno 2005<sup>328</sup> sugli emolumenti dell'UFAM (OE-UFAM). L'emolumento della fideiussione annuale è calcolato in funzione delle spese (art. 4 OE-UFAM); ammonta annualmente al massimo allo 0,9 per cento dell'importo della fideiussione.<sup>329</sup>

#### **Art. 118** Finanziamento

<sup>1</sup> I mezzi finanziari destinati al fondo per le tecnologie sono integrati nel preventivo.

<sup>323</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

<sup>324</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

<sup>325</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

<sup>326</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

<sup>327</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

<sup>328</sup> **RS 814.014**

<sup>329</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>2</sup> L'Assemblea federale decide i crediti d'impegno affinché siano concesse fideiussioni.

<sup>3</sup> La somma delle fideiussioni non può mai superare i 500 milioni di franchi.

### Sezione 3: Distribuzione alla popolazione

#### Art. 119 Quota spettante alla popolazione

<sup>1</sup> La quota dei proventi della tassa spettante alla popolazione (quota di proventi spettante alla popolazione) comprende la quota dei proventi annui stimati spettante alla popolazione per l'anno di riscossione e la differenza rispetto alla quota stimata due anni prima nonché la quota spettante alla popolazione delle risorse secondo l'articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO<sub>2</sub> non impiegate due anni prima.<sup>330</sup>

<sup>2</sup> La stima del prodotto annuo si basa su una previsione di entrata al 31 dicembre, compresi gli interessi attivi e dedotti gli interessi passivi.

#### Art. 120 Distribuzione

<sup>1</sup> La quota di proventi spettante alla popolazione viene distribuita dagli assicuratori su incarico e sotto la vigilanza dell'UFAM nell'anno di riscossione. La differenza tra proventi annui stimati ed effettivi nonché la quota spettante alla popolazione delle risorse secondo l'articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO<sub>2</sub> non impiegate vengono compensate nella distribuzione dei proventi di due anni dopo.<sup>331</sup>

<sup>2</sup> Per assicuratori si intendono:

- a. gli assicuratori dell'assicurazione malattie obbligatoria secondo la legge federale del 18 marzo 1994<sup>332</sup> sull'assicurazione malattie (LAMal);
- b. l'assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 1992<sup>333</sup> sull'assicurazione militare (LAM).

<sup>3</sup> Gli assicuratori distribuiscono la quota spettante alla popolazione in importi uguali a tutte le persone che nell'anno di riscossione:

- a. sono soggette all'obbligo d'assicurazione secondo la LAMal o secondo l'articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e
- b. sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.

<sup>4</sup> Alle persone assicurate soltanto temporaneamente presso un assicuratore durante l'anno di riscossione, gli importi sono distribuiti proporzionalmente a questo lasso di tempo.

<sup>330</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

<sup>331</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

<sup>332</sup> RS 832.10

<sup>333</sup> RS 833.1

<sup>5</sup> Gli assicuratori detraggono gli importi dai premi degli assicurati esigibili nell'anno di riscossione.

#### **Art. 121**      Versamento agli assicuratori

<sup>1</sup> La quota spettante alla popolazione è versata agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 giugno dell'anno di riscossione.

<sup>2</sup> Per il calcolo della quota di ogni assicuratore è determinante il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell'anno di riscossione soddisfano la condizioni di cui all'articolo 120 capoverso 3.

<sup>3</sup> La differenza tra la quota versata e la somma degli importi effettivi distribuiti è compensata l'anno seguente.

#### **Art. 122**      Organizzazione

<sup>1</sup> Ogni assicuratore comunica all'Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell'anno di riscossione:

- a. il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell'anno di riscossione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 120 capoverso 3;
- b. la somma degli importi effettivi distribuiti l'anno precedente.

<sup>2</sup> Gli assicuratori informano le persone assicurate sull'ammontare dell'importo da distribuire in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l'anno di riscossione. Essi devono inoltre far pervenire alle persone assicurate un promemoria redatto dall'UFAM sulle modalità di esecuzione della redistribuzione.<sup>334</sup>

#### **Art. 123**      Indennizzo degli assicuratori

Per le spese d'esecuzione secondo la presente ordinanza e l'ordinanza del 12 novembre 1997<sup>335</sup> relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili, gli assicuratori sono indennizzati, complessivamente, con 30 centesimi per persona assicurata che il 1° gennaio dell'anno di riscossione soddisfa le condizioni di cui all'articolo 120 capoverso 3.

### **Sezione 4: Distribuzione all'economia**

#### **Art. 124**      Quota spettante all'economia

<sup>1</sup> La quota dei proventi della tassa spettante all'economia (quota di proventi spettante all'economia) comprende la quota dei proventi annui stimati spettante all'economia per l'anno di riscossione e la differenza rispetto alla quota stimata due anni prima

<sup>334</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>335</sup> RS 814.018

nonché le risorse secondo l'articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO<sub>2</sub> non impiegate, dedotta la quota spettante alla popolazione delle risorse secondo l'articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO<sub>2</sub> non impiegate due anni prima.<sup>336</sup>

<sup>2</sup> La stima del prodotto annuo si basa su una previsione di entrata al 31 dicembre, compresi gli interessi attivi e dedotti gli interessi passivi.

#### **Art. 125** Distribuzione

<sup>1</sup> La quota spettante all'economia viene distribuita dalle casse di compensazione AVS (casse di compensazione), con la collaborazione dell'Ufficio centrale di compensazione, ai datori di lavoro su incarico e sotto la vigilanza dell'UFAM, nonché secondo le istruzioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. La differenza tra proventi annui stimati ed effettivi nonché la quota spettante alla popolazione delle risorse secondo l'articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO<sub>2</sub> non impiegate vengono compensate nella distribuzione dei proventi due anni dopo.<sup>337</sup>

<sup>2</sup> Le casse di compensazione distribuiscono la quota dei proventi spettante all'economia entro il 30 settembre dell'anno di riscossione. Su richiesta, in casi motivati l'UFAM può prorogare adeguatamente questo termine.<sup>338</sup>

<sup>3</sup> Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all'economia in base alla massa salariale determinante conteggiata due anni prima dell'anno di riscossione. Successive modifiche della massa salariale a seguito di controlli presso i datori di lavoro non sono prese in considerazione.

<sup>4</sup> Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all'economia, detraendola dai conteggi dei contributi dei datori di lavoro esigibili nell'anno di riscossione o versandola ai datori di lavoro. Gli importi non detraibili sono versati a partire da un importo di 50 franchi. In caso di mutazioni, gli importi sono detratti o versati a partire da 50 franchi.<sup>339</sup>

<sup>5</sup> Gli uffici di revisione delle casse di compensazione verificano, nell'ambito della revisione finale, la ripartizione della quota dei proventi spettante all'economia e riferiscono all'UFAM secondo le istruzioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.<sup>340</sup>

#### **Art. 126** Organizzazione

<sup>1</sup> L'UFAM comunica annualmente il fattore di distribuzione alle casse di compensazione.

<sup>336</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

<sup>337</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>338</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

<sup>339</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

<sup>340</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>2</sup> Le casse di compensazione comunicano annualmente ai datori di lavoro aventi diritto il fattore di distribuzione e l'importo versato.

**Art. 127** Indennizzo spettante alle casse di compensazione

<sup>1</sup> L'UFAM, d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, stabilisce l'indennizzo spettante alle casse di compensazione.

<sup>2</sup> L'indennizzo è versato in base a una chiave di ripartizione dei costi che tiene conto del numero di datori di lavoro soggetti al rendiconto delle casse di compensazione interessate.

## Capitolo 10: Formazione, perfezionamento e informazione

**Art. 128** Promozione della formazione e del perfezionamento

<sup>1</sup> L'UFAM, in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro secondo l'articolo 1 della legge del 13 dicembre 2002<sup>341</sup> sulla formazione professionale, promuove la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono attività legate alla riduzione delle emissioni di gas serra o al superamento delle conseguenze dell'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera.

<sup>2</sup> Nel quadro dei crediti autorizzati, l'UFAM concede aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche e private che offrono corsi di formazione e perfezionamento in materia di protezione del clima e superamento delle conseguenze dell'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera.

**Art. 129** Informazione

L'UFAM informa il pubblico in particolare su:

- a. le conseguenze dei cambiamenti climatici;
- b. i provvedimenti per ridurre le emissioni di gas serra in Svizzera e all'estero;
- c. le misure di superamento delle conseguenze dell'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera.

## Capitolo 11: Esecuzione

**Art. 130** Autorità esecutive

<sup>1</sup> L'UFAM esegue la presente ordinanza. Sono fatti salvi i capoversi 2–7 e l'allegato 14 numero 2.1.<sup>342</sup>

<sup>341</sup> RS 412.10

<sup>342</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>2</sup> L'UFE esegue le disposizioni relative alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri. A tal scopo è coadiuvato dall'USTRA.<sup>343</sup>

<sup>3</sup> L'UDSC esegue le disposizioni relative alla tassa sul CO<sub>2</sub>.

<sup>4</sup> L'UFAM esegue:

- a. d'intesa con l'UFE: le disposizioni relative agli attestati per le riduzioni delle emissioni e l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera, nonché alla promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra;
- b. d'intesa con l'UFE, la Segreteria di Stato dell'economia e il Dipartimento federale degli affari esteri: le disposizioni relative agli attestati per le riduzioni delle emissioni e l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio all'estero.<sup>344</sup>

<sup>4bis</sup> L'UFE esegue le disposizioni relative ai contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO<sub>2</sub> degli edifici e ai contributi per l'impiego diretto della geotermia.<sup>345</sup>

<sup>5</sup> Dopo avere sentito l'UFE, l'UFAM esegue le disposizioni relative alla promozione della formazione e del perfezionamento.

<sup>6</sup> L'UFE e le organizzazioni private incaricate dall'UFE o dall'UFAM sostengono l'UFAM nell'ambito dell'esecuzione delle disposizioni relative all'impegno di riduzione delle emissioni di gas serra.

<sup>7</sup> L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) assiste l'UFAM nell'esecuzione delle disposizioni relative allo scambio di quote di emissioni per gli operatori di aeromobili.<sup>346</sup>

### **Art. 130a<sup>347</sup>** Sistemi d'informazione e di documentazione

<sup>1</sup> Le seguenti procedure sono eseguite elettronicamente mediante i sistemi d'informazione e di documentazione dell'UFAM:

- a. le procedure di rilascio di attestati per le riduzioni delle emissioni o per l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio (art. 5–11);
- b. le procedure di partecipazione al SSQE (art. 40–46<sup>f</sup> e art. 50–54);
- c. le procedure relative all'impegno di riduzione (art. 66–79).

<sup>2</sup> Se in determinati settori i sistemi d'informazione e di documentazione non sono ancora stati predisposti per l'esecuzione delle procedure elettroniche, le domande devono essere inviate per posta.

<sup>3</sup> In deroga al capoverso 1, l'UFAM può emanare e notificare le decisioni per posta.

<sup>343</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

<sup>344</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

<sup>345</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

<sup>346</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>347</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

**Art. 131** Inventario dei gas serra

<sup>1</sup> L'UFAM tiene l'inventario dei gas serra.

<sup>2</sup> Calcola, basandosi sull'inventario dei gas serra, se l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3 della legge sul CO<sub>2</sub> è stato raggiunto. I diritti di emissione consegnati dai gestori di impianti nel SSQE provenienti dall'Unione europea sono considerati se:

- a. le emissioni di questi impianti registrate nel SSQE svizzero sono maggiori della quantità totale di diritti di emissione svizzeri per gli impianti nel SSQE svizzero; e
- b. le emissioni totali della Svizzera superano l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3 capoverso 1 della legge sul CO<sub>2</sub>.<sup>348</sup>

<sup>3</sup> Questi diritti di emissione sono computati ai fini del conseguimento dell'obiettivo svizzero nella quantità delle emissioni supplementari prodotte secondo il capoverso 2 previa deduzione dei certificati di riduzione delle emissioni consegnati. L'UFAM conferma questa operazione nella rendicontazione sul raggiungimento dell'obiettivo.<sup>349</sup>

<sup>4</sup> La quantità totale di diritti di emissione svizzeri si computa come somma delle quantità disponibili di diritti di emissione per impianti di cui all'articolo 18 capoverso 1 della legge sul CO<sub>2</sub> e i diritti di emissione trasferiti di cui all'articolo 48 capoverso 1 della legge sul CO<sub>2</sub>, dedotti i diritti di emissione cancellati di cui all'articolo 19 capoverso 5 della legge sul CO<sub>2</sub>.<sup>350</sup>

**Art. 132**<sup>351</sup> Indennizzo per le spese d'esecuzione

L'indennizzo per le spese d'esecuzione ammonta all'1,85 per cento dei proventi della tassa sul CO<sub>2</sub> (proventi). Qualora aumentino i proventi, il DATEC, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, riduce adeguatamente la percentuale.

**Art. 133** Controlli e obbligo di informare

<sup>1</sup> Le autorità esecutive possono eseguire controlli in ogni momento e senza preavviso, in particolare presso i partecipanti al SSQE, i gestori di impianti con impegno di riduzione, i gestori di impianti di cogenerazione, le imprese e le persone soggette al pagamento della tassa nonché le persone che presentano una domanda di rimborso della tassa sul CO<sub>2</sub>.<sup>352</sup>

<sup>2</sup> Su richiesta devono essere forniti alle autorità esecutive:

- a. tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza;
- b. tutti i libri contabili, i documenti commerciali, i dati elettronici e gli atti rilevanti ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza.

<sup>348</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>349</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>350</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>351</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU **2023** 581).

<sup>352</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

**Art. 134** Trattamento dei dati

<sup>1</sup> I dati rilevati nell'ambito dell'esecuzione della presente ordinanza sono a disposizione delle autorità esecutive, nella misura necessaria all'esecuzione. In particolare:<sup>353</sup>

- a.<sup>354</sup> L'USTRA trasmette all'UFE i dati necessari all'esecuzione del capitolo 3 della presente ordinanza;
- b.<sup>355</sup> L'UFAM trasmette all'UFE i dati necessari all'esame:
  1. delle domande di rilascio di attestati (art. 7, 12 e 12a),
  2. delle domande di determinazione di un impegno di riduzione, e
  3. dei rapporti di monitoraggio (art. 9, 52, 72 e 91);
- c.<sup>356</sup> L'UDSC trasmette all'UFAM i dati necessari all'esame:
  1. dell'adempimento dell'obbligo di compensazione per i carburanti,
  2. dei rapporti di monitoraggio (art. 9, 52, 72 e 91), e
  3. delle domande di rilascio di attestati (art. 7, 12 e 12a);
- d.<sup>357</sup> L'UFAM trasmette all'UDSC i dati necessari per il rimborso della tassa sul CO<sub>2</sub>;
- e.<sup>358</sup> L'UFAC trasmette all'UFAM i dati necessari per l'esame:
  1. dell'obbligo di partecipazione (art. 46d),
  2. dei piani di monitoraggio (art. 51), e
  3. dei rapporti di monitoraggio (art. 52).

<sup>2</sup> La Direzione generale delle dogane e l'Organizzazione svizzera di scorte obbligatorie per carburanti e combustibili liquidi (Carbura) possono scambiarsi i dati necessari per l'esecuzione delle disposizioni relative alla compensazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei carburanti.<sup>359</sup>

<sup>3</sup> L'UFAM offre per conservazione all'Archivio federale i dati personali di cui non ha più bisogno in modo permanente, conformemente alla legge sull'archiviazione del 26 giugno 1998<sup>360</sup>. I dati che l'Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico sono distrutti.<sup>361</sup>

<sup>353</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>354</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

<sup>355</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

<sup>356</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

<sup>357</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>358</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>359</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

<sup>360</sup> RS 152.1

<sup>361</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

**Art. 134a**<sup>362</sup> Coordinamento con l'Unione europea

L'UFAM sostiene la Commissione europea nell'ambito dell'articolo 11 dell'accordo SSQE<sup>363</sup>. L'UFAM trasmette all'Unione europea in particolare le informazioni necessarie a tale scopo.

**Art. 135** Adeguamento degli allegati

Il DATEC adegua:

- a. l'allegato 2: in base ai criteri di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge sul CO<sub>2</sub>;
- b. l'allegato 3: al progresso tecnico ed economico;
- b<sup>bis</sup>.<sup>364</sup> l'allegato 3a: al progresso tecnico ed economico;
- b<sup>ter</sup>.<sup>365</sup> l'allegato 3b: al progresso tecnico ed economico;
- c.<sup>366</sup> l'allegato 4a numero 2: per stabilire annualmente il peso a vuoto medio delle automobili, degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta nell'anno civile precedente;
- c<sup>bis</sup>.<sup>367</sup> l'allegato 5: per stabilire annualmente i contributi di cui all'articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO<sub>2</sub>;
- c<sup>ter</sup>.<sup>368</sup> l'allegato 6: se le categorie di impianti subiscono modifiche a causa di normative internazionali comparabili;
- d. l'allegato 7: se altri settori economici sottostanno a condizioni quadro analoghe;
- d<sup>bis</sup>.<sup>369</sup> l'allegato 9 numeri 1 e 4: se viene modificato o sostituito il regolamento di esecuzione (UE) 2021/447<sup>370</sup>;
- d<sup>ter</sup>.<sup>371</sup> l'allegato 9 numero 3: se viene modificata o sostituita la decisione delegata 2019/708/UE<sup>372</sup>;

<sup>362</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>363</sup> **RS 0.814.011.268**

<sup>364</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU **2018** 3477).

<sup>365</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU **2018** 3477).

<sup>366</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6753).

<sup>367</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6753).

<sup>368</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>369</sup> Introdotta dal n. I dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 859).

<sup>370</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione del 12 marzo 2021 che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 *bis* paragrafo 2 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 87 del 15.3.2021, pag. 29.

<sup>371</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 859).

<sup>372</sup> Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> per il periodo dal 2021 al 2030, GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 20.

- e. l'allegato 11: proporzionalmente all'aumento dell'aliquota della tassa (art. 94 cpv. 1);
- f.<sup>373</sup> l'allegato 14: se il regolamento (CE) n. 748/2009<sup>374</sup> subisce modifiche.

**Art. 135<sup>a375</sup>** Approvazione di decisioni minori

Il DATEC può approvare decisioni tecniche e amministrative minori della commissione mista dell'accordo SSQE<sup>376</sup>.

## Capitolo 12: Disposizioni finali

### Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente

**Art. 136** Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. ordinanza del 22 giugno 2005<sup>377</sup> sul computo delle riduzioni delle emissioni di CO<sub>2</sub>;
2. ordinanza dell'8 giugno 2007<sup>378</sup> sul CO<sub>2</sub>;
3. ordinanza del DATEC del 27 settembre 2007<sup>379</sup> relativa al Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni;
4. ordinanza del 24 novembre 2010<sup>380</sup> sulla compensazione del CO<sub>2</sub>;
5. ordinanza del 16 dicembre 2011<sup>381</sup> sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili.

**Art. 137** Modifica del diritto vigente

...<sup>382</sup>

<sup>373</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>374</sup> Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1; modificata, da ultimo, dal regolamento (UE) 2018/336, GU L 70 del 13.3.2018, pag. 1.

<sup>375</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>376</sup> **RS 0.814.011.268**

<sup>377</sup> [RU **2005** 3581, **2007** 2915 art. 33, **2012** 1195]

<sup>378</sup> [RU **2007** 2915; **2009** 5945; **2010** 953, 2167; **2011** 17 art. 6, 1945, 3331 all. 3 n. 15; **2012** 355 art. 29]

<sup>379</sup> [RU **2007** 4531, **2011** 6205]

<sup>380</sup> [RU **2011** 17]

<sup>381</sup> [RU **2012** 355 1817]

<sup>382</sup> La mod. può essere consultata alla RU **2012** 7005.

## Sezione 2: Disposizioni transitorie

### Art. 138<sup>383</sup> Conversione dei diritti di emissione non utilizzati

<sup>1</sup> I diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2008–2012 sono convertiti il 30 giugno 2014 per:

- a. i gestori di impianti nel SSQE: in diritti di emissione secondo la presente ordinanza;
- b. i gestori di impianti con impegno di riduzione: in crediti di compensazione di un eventuale mancato raggiungimento dei propri obiettivi di emissione o dei propri obiettivi basati sui provvedimenti;
- c. le altre imprese e le persone: in attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera.

<sup>2</sup> I gestori di impianti con impegno di riduzione possono chiedere in ogni momento che i loro crediti di cui al capoverso 1 lettera b siano convertiti in attestati.

### Art. 139 Trasferimento dei certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati del periodo 2008–2012<sup>384</sup>

<sup>1</sup> I gestori di impianti nel SSQE o i gestori di impianti con impegno di riduzione possono chiedere all'UFAM che nel periodo 2013–2020 siano riportati al massimo i certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel periodo 2008–2012 che potranno presumibilmente consegnare in adempimento dei loro obblighi secondo la presente ordinanza.<sup>385</sup>

<sup>2</sup> Possono essere riportati unicamente certificati di riduzione delle emissioni che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4.

<sup>3</sup> L'UFAM stabilisce la quantità totale trasferibile in base agli obblighi di diritto internazionale della Svizzera.

<sup>4</sup> Il trasferimento è accordato in via prioritaria ai gestori di impianti nel SSQE e ai gestori con impegno di riduzione.<sup>386</sup>

<sup>5</sup> I certificati di riduzione delle emissioni non trasferiti possono essere consegnati in adempimento degli obblighi secondo la presente ordinanza fino al 30 aprile 2015, sempre che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 4.<sup>387</sup>

<sup>383</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>384</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

<sup>385</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>386</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>387</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

<sup>6</sup> I certificati di riduzione delle emissioni non trasferiti verranno annullati dall'UFAM dopo il 30 aprile 2015.<sup>388</sup>

**Art. 140** Attestati per progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera

<sup>1</sup> Ai progetti di compensazione realizzati in Svizzera che l'UFAM ha giudicato idonei per il rilascio di attestati prima del 1° gennaio 2013 si applica il nuovo diritto.

<sup>2</sup> Per le riduzioni delle emissioni di progetti di cui al capoverso 1 conseguite prima del 1° gennaio 2013 e confermate dall'UFAM possono, su domanda, essere chiesti attestati secondo la presente ordinanza fino al 31 dicembre 2014.

**Art. 141** Calcolo delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili

Nel calcolo delle emissioni di CO<sub>2</sub> determinanti per i grandi importatori, le automobili che producono emissioni inferiori a 50 g CO<sub>2</sub>/km sono computate come segue:

- a. nel 2013: 3,5 volte;
- b. nel 2014: 2,5 volte;
- c. nel 2015: 1,5 volte.

**Art. 142** Partecipazione al SSQE

<sup>1</sup> I gestori di impianti SSQE che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza esercitano un'attività menzionata nell'allegato 6 lo notificano all'UFAM entro il 28 febbraio 2013. Entro il 31 maggio 2013 sottopongono per approvazione all'UFAM un piano di monitoraggio di cui all'articolo 51.

<sup>2</sup> I gestori di impianti che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza esercitano un'attività menzionata nell'allegato 7 presentano all'UFAM la domanda di partecipazione al SSQE entro il 1° giugno 2013. Entro il 1° settembre 2013 sottopongono per approvazione all'UFAM un piano di monitoraggio di cui all'articolo 51.

<sup>3</sup> I gestori di impianti SSQE che dal 2013 intendono essere esentate dall'obbligo di partecipazione al SSQE presentano la domanda entro il 1° giugno 2013.

**Art. 142a**<sup>389</sup> Termine di notifica di una sede o un domicilio per i conti personali

I titolari di conti personali con sede o domicilio al di fuori della Svizzera o dello SEE devono indicare una sede o un domicilio in Svizzera o nello SEE entro 12 mesi dall'entrata in vigore della modifica del 13 novembre 2019. Alla scadenza del termine l'UFAM può chiudere i conti interessati di cui all'articolo 64.

<sup>388</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

<sup>389</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

**Art. 143**<sup>390</sup>**Art. 144** Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra

<sup>1</sup> I gestori di impianti di cui all'articolo 66 che intendono chiedere la restituzione della tassa sul CO<sub>2</sub> per il 2013 presentano la domanda di determinazione di un impegno di riduzione entro il 1° giugno 2013. Forniscono a tal fine informazioni sulle emissioni di gas serra degli anni 2010 e 2011.

<sup>2</sup> Per valutare l'adempimento o l'inadempimento degli impegni e per sanzionare eventuali inadempienze nel periodo 2008–2012 si applica il diritto vigente.

**Art. 145**<sup>391</sup>**Art. 146** Restituzione della tassa sul CO<sub>2</sub>

<sup>1</sup> L'UDSC può, su domanda, restituire temporaneamente la tassa sul CO<sub>2</sub> se il gestore di impianti:

- a. negli anni 2008–2012 era soggetta a un impegno di riduzione; e
- b. ha notificato all'UFAM il suo obbligo di partecipare al SSQE dal 2013 o ha presentato una domanda di determinazione di un impegno di riduzione o di partecipazione al SSQE dal 2013.

<sup>2</sup> Se il gestore di impianti non soddisfa le condizioni di partecipazione al SSQE o se la domanda di determinazione di un impegno di riduzione è respinta, il gestore di impianti deve rendere gli importi restituiti provvisoriamente, compresi gli interessi.

**Sezione 2a:**<sup>392</sup> **Disposizioni transitorie dell'8 ottobre 2014****Art. 146a** Attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera

L'UFAM trasferisce entro il 30 giugno 2015 nel Registro dello scambio delle quote di emissione gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera che ha rilasciato nella banca dati tenuta dall'UFAM.

**Art. 146b** Certificati di riduzione delle emissioni che non possono più essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni

<sup>1</sup> I certificati di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 60 capoverso 3, iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni prima dell'entrata in vigore della modifica dell'8 ottobre 2014, al più tardi entro il 30 aprile 2015 devono essere:

<sup>390</sup> Abrogato dal n. I dell'O dell'8 ott. 2014, con effetto dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

<sup>391</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 13 nov. 2019, con effetto dal 1° dic. 2020 (RU **2019** 4335).

<sup>392</sup> Introdotta dal n. I dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU **2014** 3293).

- a. trasferiti nel registro dello scambio di quote di emissioni di un'altra Parte di cui all'Allegato B del Protocollo di Kyoto<sup>393</sup>; oppure
- b. annullati volontariamente conformemente alle regole del Protocollo di Kyoto.

<sup>2</sup> I certificati di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 60 capoverso 3 che scadono prima del 30 aprile 2015 possono essere sostituiti dal corrispettivo numero di certificati di riduzione delle emissioni secondo l'articolo 4 computabili conformemente alle regole del Protocollo di Kyoto.

<sup>3</sup> I certificati di riduzione delle emissioni scaduti sono annullati.

### Sezione 2b:<sup>394</sup> Disposizioni transitorie<sup>395</sup>

#### Art. 146c

<sup>1</sup> Per gli accordi programmatici di cui all'articolo 34 capoverso 1 lettera a della legge sul CO<sub>2</sub> che sono stati conclusi prima dell'entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2016 si applicano gli articoli 104–110, 112 e 113 nella versione previgente, nonché l'articolo 111a; l'articolo 111 non si applica.

<sup>2</sup> Il Cantone restituisce alla Confederazione i mezzi finanziari di accordi programmatici conclusi prima dell'entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2016 e rimasti inutilizzati al più tardi entro tre anni dallo scadere dell'accordo programmatico.

#### Art. 146d<sup>396</sup>

Le disposizioni del capitolo 3 della presente ordinanza, se concernenti autoturgoni e trattori a sella leggeri, sono applicabili a partire dall'anno di riferimento 2020

#### Art. 146e<sup>397</sup>

Alla prima applicazione dell'articolo 37 la fattura finale comprende inoltre gli introiti delle sanzioni di cui all'articolo 13 della legge sul CO<sub>2</sub> applicate fino all'entrata in vigore della presente ordinanza.

<sup>393</sup> RS **0.814.011**

<sup>394</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 22 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU **2016** 2473).

<sup>395</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU **2017** 6753).

<sup>396</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6753).

<sup>397</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU **2017** 6753).

**Sezione 2c:**<sup>398</sup>**Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 25 novembre 2020****Art. 146f**      Crediti

I gestori di impianti con impegno di riduzione possono, in deroga all'articolo 138 capoverso 2, richiedere entro il 31 dicembre 2022 che i loro crediti di compensazione di un eventuale mancato raggiungimento del proprio obiettivo di emissione o del proprio obiettivo basato sui provvedimenti siano convertiti in attestati.

**Art. 146g**      Partecipazione al SSQE al 1° gennaio 2021

<sup>1</sup> I gestori di impianti che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 25 novembre 2020 esercitano un'attività di cui all'allegato 6 devono notificarla all'UFAM entro il 28 febbraio 2021.

<sup>2</sup> Ai gestori che non rispettano il termine di notifica di cui al capoverso 1 vengono attribuiti gratuitamente soltanto diritti di emissione dalla quota secondo l'articolo 45 capoverso 2. Se questa quota non è sufficiente per soddisfare pienamente le richieste, ai fini dell'attribuzione dei diritti di emissioni detti gestori sono equiparati ai gestori di impianti di cui all'articolo 45 capoverso 4 lettera d. In deroga all'articolo 45 capoverso 5, per l'attribuzione è determinante la data della notifica.

<sup>3</sup> I gestori di impianti che hanno già partecipato al SSQE nel 2020 e che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 25 novembre 2020 non soddisfano più le condizioni di partecipazione al SSQE di cui agli articoli 40 capoverso 1 o 42 capoverso 1 possono, su domanda, continuare a partecipare al SSQE.

<sup>4</sup> I gestori di impianti che a partire dal 1° gennaio 2021 vogliono partecipare al SSQE devono presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.

<sup>5</sup> La domanda di gestori di cui al capoverso 3 deve contenere i dati di cui all'articolo 42 capoverso 3 lettere b e c.

<sup>6</sup> I gestori di cui ai capoversi 1, 3 e 4 devono sottoporre entro il 31 marzo 2021 per approvazione all'UFAM il piano di monitoraggio di cui all'articolo 51 capoverso 1.

<sup>7</sup> I gestori di impianti che soddisfano la condizione secondo l'articolo 41 capoverso 1 o 1<sup>bis</sup> e desiderano essere esentati dall'obbligo di partecipazione al SSQE a partire dal 1° gennaio 2021 devono presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.

**Art. 146h**      Restituzione provvisoria della tassa sul CO<sub>2</sub>

<sup>1</sup> L'UDSC può, su domanda, restituire provvisoriamente la tassa sul CO<sub>2</sub> ai seguenti gestori di impianti:

- a. gestori di impianti che hanno notificato il loro obbligo di partecipazione al SSQE secondo l'articolo 146h capoverso 1 oppure hanno presentato una domanda di partecipazione al SSQE secondo l'articolo 146g capoverso 4;

<sup>398</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

- b. gestori di impianti soggetti a un impegno di riduzione che hanno presentato una domanda di proroga dell'impegno di riduzione delle emissioni secondo l'articolo 31 capoverso 1<sup>bis</sup> della legge sul CO<sub>2</sub>.

<sup>2</sup> Sono tenuti a restituire gli importi loro rimborsati provvisoriamente, compresi gli interessi:

- a. i gestori di impianti secondo il capoverso 1 lettera a che ritirano la propria domanda di partecipazione al SSQE o la cui domanda di adesione allo stesso è respinta;
- b. i gestori secondo il capoverso 1 lettera b che non hanno potuto adempiere al proprio impegno di riduzione

**Art. 146i** Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell'impegno di riduzione secondo l'articolo 31 capoverso 1<sup>bis</sup> della legge sul CO<sub>2</sub>

<sup>1</sup> L'obiettivo di emissione di un impegno di riduzione prorogato fino alla fine del 2021 secondo l'articolo 31 capoverso 1<sup>bis</sup> della legge sul CO<sub>2</sub>, comprende la quantità complessiva di gas serra che il gestore può emettere fino a fine 2021.

<sup>2</sup> In caso di una proroga dell'impegno di riduzione il percorso di riduzione secondo l'articolo 67 capoversi 2 e 3 è prolungato linearmente di un anno. Determinanti a tal fine sono gli anni 2019 e 2020. Se l'obiettivo di emissione è stato adeguato secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettera a negli anni 2018–2020, sono determinanti gli anni 2016 e 2017. Se invece è stato adeguato secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettera b nell'anno 2020, sono determinanti gli anni 2018 e 2019.

<sup>3</sup> Il percorso di riduzione stabilito in modo semplificato secondo l'articolo 67 capoversi 4 e 5 è dell'1,875 per cento in caso di proroga dell'impegno di riduzione. Le prestazioni supplementari degli anni 2008–2012 non sono prese in considerazione.

<sup>4</sup> L'obiettivo basato sui provvedimenti di un impegno di riduzione, prolungato secondo l'articolo 31 capoverso 1<sup>bis</sup> della legge sul CO<sub>2</sub> fino alla fine del 2021, comprende la quantità complessiva dei gas serra che il gestore deve ridurre adottando provvedimenti entro la fine del 2021. A tale scopo, l'attuale obiettivo basato sui provvedimenti è moltiplicato per 1,125

**Art. 146j** Attestati e adeguamento dell'obiettivi di emissione e dell'obiettivo basato su provvedimenti nel 2020

<sup>1</sup> I gestori di impianti che nel 2019 non hanno avuto diritto ad attestati di cui all'articolo 12 e le cui emissioni nel 2020 sono state inferiori di oltre il 30 per cento rispetto al percorso di riduzione non ricevono alcun attestato di cui all'articolo 12 per il 2020. Sono fatti salvi i casi in cui il gestore prova che il mancato raggiungimento del percorso di riduzione è dovuto all'attuazione di misure di riduzione delle emissioni di gas serra.

<sup>2</sup> L'UFAM adegua l'obiettivo di emissione di cui all'articolo 67 e l'obiettivo basato su provvedimenti di cui all'articolo 68 per l'anno 2020 soltanto se le emissioni di gas

sera sono state inferiori al percorso di riduzione a seguito di consumo di calore o di freddo da parte di terzi o della chiusura di un impianto.

### **Sezione 2d:**<sup>399</sup>

#### **Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 24 novembre 2021**

##### **Art. 146k**

L'UFAM può prorogare il termine per la consegna dei diritti di emissione dell'anno 2021 di cui all'articolo 55 capoverso 3 a una data dopo il 30 aprile 2022 se il calcolo della quantità dei diritti di emissione assegnati gratuitamente subisce un ritardo.

### **Sezione 2e:**<sup>400</sup>

#### **Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 4 maggio 2022**

##### **Art. 146l**      Computo delle riduzioni delle emissioni per progetti realizzati all'estero fino al 2021

Le riduzioni delle emissioni conseguite all'estero sono computabili fino all'anno 2021 se:

- a. sono attestate da un certificato di riduzione ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 1992<sup>401</sup> sui cambiamenti climatici; e
- a. l'allegato 2 non esclude il loro computo.

##### **Art. 146m**      Inizio dell'attuazione per progetti e programmi all'estero o per l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera

In deroga all'articolo 5 capoverso 1 lettera d per progetti e programmi sono rilasciati attestati se:

- a. sono stati attuati in uno Stato partner prima del 1° gennaio 2022 sulla base di un accordo contrattuale tra la Confederazione Svizzera e la Fondazione Centesimo per il Clima;
- a. dopo il 1° gennaio 2022:
  1. vengono attuati all'estero o aumentano le prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera, e
  2. la persona richiedente presenta la domanda secondo l'articolo 7 entro il 30 settembre 2022.

<sup>399</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 859).

<sup>400</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022, l'art 146m dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

<sup>401</sup> RS **0.814.01**

**Art. 146n** Restituzione provvisoria della tassa sul CO<sub>2</sub> 2022

<sup>1</sup> L'UDSC può, su domanda, restituire provvisoriamente la tassa sul CO<sub>2</sub> ai gestori di impianti soggetti a un impegno di riduzione che hanno presentato una domanda di proroga dell'impegno di riduzione delle emissioni secondo l'articolo 31 capoverso 1<sup>ter</sup> della legge sul CO<sub>2</sub>.

<sup>2</sup> I gestori sono tenuti a restituire gli importi loro rimborsati provvisoriamente, compresi gli interessi, se non hanno potuto adempiere al proprio impegno di riduzione.

**Art. 146o** Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell'impegno di riduzione secondo l'articolo 31 capoverso 1<sup>ter</sup> della legge sul CO<sub>2</sub>

<sup>1</sup> L'obiettivo di emissione di un impegno di riduzione prorogato fino alla fine del 2024 comprende la quantità complessiva di gas serra che il gestore può emettere fino alla fine del 2024.

<sup>2</sup> In caso di una proroga dell'impegno di riduzione, il percorso di riduzione secondo l'articolo 67 è prolungato fino al 2024. Il punto di partenza è costituito in tal caso dall'obiettivo intermedio per l'anno 2021. La prestazione di riduzione da fornire annualmente ammonta al 2 per cento.

<sup>3</sup> L'obiettivo basato sui provvedimenti di un impegno di riduzione, prolungato fino alla fine del 2024, comprende la quantità complessiva dei gas serra che il gestore deve ridurre adottando provvedimenti entro la fine del 2024. A tale scopo, l'attuale obiettivo basato sui provvedimenti è moltiplicato per 2

<sup>4</sup> Per raggiungere l'obiettivo basato su provvedimenti, il gestore di impianti può adottare nuovi provvedimenti, autorizzati dall'UFAM, nell'ambito del monitoraggio secondo l'articolo 72.

<sup>5</sup> Un impegno di riduzione prorogato secondo i capoversi 1 o 3 comprende le emissioni di gas serra di tutti gli impianti finora inclusi nell'impegno di riduzione. Possono esserne esclusi i gestori di impianti secondo l'articolo 66 capoverso 3, purché i loro impianti non causino nel 2021 più del 5 per cento delle emissioni complessive di gas serra.

**Art. 146p** Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell'impegno di riduzione a partire dal 2022

Ai gestori di impianti che si impegnano a ridurre le proprie emissioni di gas serra entro il 2024 secondo l'articolo 31 capoverso 1<sup>quater</sup> si applicano per analogia le disposizioni del capitolo 5.

**Art. 146q** Domanda per l'impegno di riduzione 2022

I gestori di impianti che prorogano il loro impegno di riduzione secondo l'articolo 31 capoverso 1<sup>ter</sup> della legge sul CO<sub>2</sub> o che intendono contrarre un nuovo impegno di riduzione a partire dal 2022 secondo l'articolo 31 capoverso 1<sup>quater</sup> della legge sul CO<sub>2</sub>, devono presentare la domanda entro il 31 luglio 2022. In deroga all'articolo 69

capoverso 2 lettera b, in caso di domande per nuovi impegni di riduzione devono essere fornite indicazioni sulle emissioni di gas serra degli anni 2019 e 2020.

**Art. 146r** Attestati e adeguamento dell'obiettivi di emissione e dell'obiettivo basato su provvedimenti nel 2021

<sup>1</sup> I gestori di impianti che nel 2019 o nel 2020 non hanno avuto diritto ad attestati di cui all'articolo 12 e le cui emissioni nel 2021 sono state inferiori di oltre il 30 per cento rispetto al percorso di riduzione non ricevono per il 2021 alcun attestato di cui all'articolo 12. Sono fatti salvi i casi in cui il gestore prova che il mancato raggiungimento del percorso di riduzione è dovuto all'attuazione di provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas serra.

<sup>2</sup> L'UFAM adegua l'obiettivo di emissione di cui all'articolo 67 e l'obiettivo basato su provvedimenti di cui all'articolo 68 per l'anno 2021 soltanto se le emissioni di gas serra sono state inferiori al percorso di riduzione a seguito di consumo di calore o di freddo da parte di terzi o della chiusura di un impianto.

**Art. 146s**<sup>402</sup>

**Art. 146t** Computo di diritti di emissione

Un gestore di impianti che non ha raggiunto il suo obiettivo di emissione o il suo obiettivo basato sui provvedimenti e al quale non sono stati rilasciati attestati di cui all'articolo 12, per il periodo 2022–2024 può farsi computare all'adempimento dell'impegno di riduzione diritti di emissione nella misura del 4,5 per cento delle emissioni di gas serra degli anni 2022–2024.

**Art. 146u**<sup>403</sup> Adeguamento dell'obiettivo di emissione e dell'obiettivo basato su provvedimenti negli anni 2022-2024

L'UFAM adegua l'obiettivo di emissione di cui all'articolo 67 e l'obiettivo basato su provvedimenti di cui all'articolo 68 per gli anni 2022-2024 soltanto se le emissioni di gas serra sono state inferiori al percorso di riduzione a seguito di consumo di calore o di freddo da parte di terzi o a seguito della chiusura di un impianto.

**Art. 146v**<sup>404</sup> Non considerazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> in caso di cambiamento del vettore energetico

<sup>1</sup> Per gli anni 2022-2024 le emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte da un cambiamento del vettore energetico raccomandato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e dal DATEC o ordinato dal Consiglio federale non sono, su domanda, tenute in considerazione nella valutazione dell'adempimento o del mancato adempimento dell'impegno di riduzione.

<sup>402</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 16 set. 2022, con effetto dal 1° ott. 2022 (RU 2022 513).

<sup>403</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 513).

<sup>404</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 513).

<sup>2</sup> La domanda di non considerazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> secondo il capoverso 1 deve essere presentata ogni anno all'UFAM entro il 31 maggio dell'anno successivo nella forma da esso prescritta. Deve contenere in particolare:

- a. tipo e quantità del nuovo vettore energetico impiegato in seguito al cambiamento del vettore energetico;
- b. tipo e quantità del vettore energetico sostituito in seguito al cambiamento del vettore energetico;
- c. quantità delle emissioni supplementari di CO<sub>2</sub> prodotte dal cambiamento del vettore energetico;
- d. durata del cambiamento del vettore energetico.

<sup>3</sup> L'UFAM può pubblicare le quantità di emissioni di CO<sub>2</sub> relative al cambiamento del vettore energetico.

### **Sezione 2<sup>f</sup>:<sup>405</sup>**

#### **Disposizione transitoria concernente la modifica del 25 gennaio 2023**

##### **Art. 146<sup>w</sup>**

Sino al 2024 le emissioni provocate dalla produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva secondo l'ordinanza del 25 gennaio 2023<sup>406</sup> sulla riserva invernale non sono tenute in considerazione nella valutazione dell'adempimento o del mancato adempimento dell'impegno di riduzione.

### **Sezione 3: Entrata in vigore**

##### **Art. 147**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

<sup>405</sup> Introdotta dall'all. n. II 1 dell'O del 25 gen. 2023 sulla riserva invernale, in vigore dal 15 feb. 2023 al 31 dic. 2026 (RU **2023** 43).

<sup>406</sup> RS **734.722**

*Allegato I*  
(art. 1 cpv. 2)

### Effetto riscaldante dei gas serra sul clima in CO<sub>2</sub>eq

| Gas serra                           | Formula chimica   | Effetto in CO <sub>2</sub> eq |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| Biossido di carbonio                | CO <sub>2</sub>   | 1                             |
| Metano                              | CH <sub>4</sub>   | 25                            |
| Protossido di azoto, gas esilarante | N <sub>2</sub> O  | 298                           |
| Idrofluorocarburi (HFC)             |   |                               |
| – HFC-23                            | CHF <sub>3</sub>  | 14 800                        |
| – HFC-32                            | CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub>  | 675                           |
| – HFC-41                            | CH <sub>3</sub> F   | 92                            |
| – HFC-43-10mcc                      | CF <sub>3</sub> CHFCHFCF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>                             | 1 640                         |
| – HFC-125                           | C <sub>2</sub> HF <sub>5</sub>  | 3 500                         |
| – HFC-134                           | C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>4</sub> (CHF <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub> ) | 1 100                         |
| – HFC-134a                          | C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>4</sub> (CH <sub>2</sub> FCF <sub>3</sub> )  | 1 430                         |
| – HFC-143                           | C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> F <sub>3</sub> (CHF <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> F) | 353                           |
| – HFC-143a                          | C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> F <sub>3</sub> (CF <sub>3</sub> CH <sub>3</sub> )   | 4 470                         |
| – HFC-152                           | CH <sub>2</sub> FCH <sub>2</sub> F  | 53                            |
| – HFC-152a                          | C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> F <sub>2</sub> (CH <sub>3</sub> CHF <sub>2</sub> )  | 38                            |
| – HFC-161                           | CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> F   | 12                            |
| – HFC-227ea                         | C <sub>3</sub> HF <sub>7</sub>  | 3 220                         |
| – HFC-236cb                         | CH <sub>2</sub> FCF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>                                  | 1 340                         |
| – HFC-236ea                         | CHF <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>                                 | 1 370                         |
| – HFC-236fa                         | C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>6</sub>                                      | 9 810                         |
| – HFC-245ca                         | C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> F <sub>5</sub>                                      | 693                           |
| – HFC-245fa                         | CHF <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>                                  | 1 030                         |
| – HFC-365mfc                        | CH <sub>3</sub> CF <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>                   | 794                           |
| Perfluorocarburi                    |   |                               |
| – Perfluorometano – PFC-14          | CF <sub>4</sub>   | 7 390                         |
| – Perfluoroetano – PFC-116          | C <sub>2</sub> F <sub>6</sub>   | 12 200                        |
| – Perfluoropropano – PFC-218        | C <sub>3</sub> F <sub>8</sub>   | 8 830                         |
| – Perfluorobutano – PFC-3-1-10      | C <sub>4</sub> F <sub>10</sub>  | 8 860                         |
| – Perfluorociclobutano – PFC-318    | c-C <sub>4</sub> F <sub>8</sub>   | 10 300                        |
| – Perfluoropentano – PFC-4-1-12     | C <sub>5</sub> F <sub>12</sub>  | 9 160                         |
| – Perfluoroesano – PFC-5-1-14       | C <sub>6</sub> F <sub>14</sub>  | 9 300                         |
| – Perfluorodecalina – PFC-9-1-18    | C <sub>10</sub> F <sub>18</sub>   | >7 500                        |
| Esaffluoro di zolfo                 | SF <sub>6</sub>   | 22 800                        |
| Trifluoruro di azoto                | NF <sub>3</sub>   | 17 200                        |

*Allegato 2*<sup>407</sup>  
(art. 146/ lett. b)

## **Riduzioni delle emissioni all'estero non computabili**

1. I seguenti certificati di riduzione delle emissioni non sono computati:
  - a. certificati relativi a riduzioni delle emissioni non conseguite in uno dei Paesi meno sviluppati (*Least Developed Countries*, LDC) secondo l'elenco dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
  - b. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite mediante progetti per il sequestro biologico del CO<sub>2</sub> o la cattura e il sequestro geologici del CO<sub>2</sub>;
  - c. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite mediante impianti idroelettrici con una capacità di produzione installata superiore a 20 MW;
  - d. altri certificati relativi a riduzioni delle emissioni non conseguite mediante energie rinnovabili, mediante un miglioramento dell'efficienza energetica a livello dei consumatori finali o mediante la combustione in torcia del metano ovvero evitando le emissioni di metano nelle discariche, da impianti urbani di valorizzazione o di incenerimento dei rifiuti, dalla valorizzazione di rifiuti agricoli, dal trattamento di acque luride oppure dal compostaggio;
  - e. certificati di riduzione delle emissioni già utilizzati;
  - f. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite a partire dal 1° gennaio 2021.
- 2 I certificati di riduzione delle emissioni non sono inoltre computati se:
  - a. le riduzioni delle emissioni sono state conseguite violando i diritti dell'uomo;
  - b. le riduzioni delle emissioni hanno avuto notevoli ripercussioni sociali o ecologiche negative;
  - c. gli obiettivi della politica estera o di sviluppo della Svizzera impongono il rifiuto del computo.
- 3 Il numero 1 lettera a non si applica ai seguenti certificati:
  - a. certificati di riduzione delle emissioni nell'ambito di progetti secondo l'articolo 12 del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997<sup>408</sup> registrati prima del 1° gennaio 2013;
  - b. certificati di riduzione delle emissioni nell'ambito di progetti secondo l'articolo 6 del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 relativi a riduzioni delle emissioni conseguite prima del 1° gennaio 2013.

<sup>407</sup> Aggiornato dal n. II dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293), dal n. II cpv. 1 dell'O del 25 nov. 2020 (RU **2020** 6081) e dal n. II 3 dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

<sup>408</sup> RS **0.814.011**

*Allegato 2a*<sup>409</sup>  
(art. 5 cpv. 1 lett. a)

## **Riduzioni delle emissioni o aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio all'estero per le quali non sono rilasciati attestati**

1. Per un progetto o un programma realizzato all'estero non sono rilasciati attestati internazionali se le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio sono conseguiti mediante:

- a. investimenti nell'utilizzo di combustibili o carburanti fossili per la produzione di energia o nell'estrazione di vettori energetici fossili; sono eccettuati gli investimenti che contribuiscono a un miglioramento dell'efficienza energetica senza che vengano apportate modifiche all'impianto per l'utilizzo di combustibili fossili per la produzione di energia;
- b. l'impiego di energia nucleare;
- c. l'impiego di impianti idroelettrici con una capacità di produzione installata superiore a 20 MW;
- d. progetti in grandi aziende industriali che non corrispondono allo stato attuale della tecnica sul mercato globale;
- e. attività nel settore dei rifiuti senza utilizzo materiale o energetico o senza riduzione dei rifiuti;
- f. progetti di sequestro biologico di CO<sub>2</sub>;
- g. la riduzione della deforestazione;
- h. la degradazione dei boschi;
- i. la rinuncia all'estrazione di vettori energetici fossili;
- j. attività in contrasto con le convenzioni in materia di ambiente e diritti umani ratificate dalla Svizzera;
- k. attività che hanno notevoli ripercussioni sociali o ecologiche;
- l. attività che contraddicono gli obiettivi della politica estera o di sviluppo della Svizzera.

2. Nel caso di attività nel settore dei rifiuti con utilizzo energetico differito dei rifiuti, il 55 per cento delle riduzioni delle emissioni viene attestato solo al momento dell'effettivo utilizzo energetico.

<sup>409</sup> Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 4 mag. 2022 (RU 2022 311). Aggiornata dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 581).

*Allegato* 3<sup>410</sup>  
(art. 5 cpv. 1 lett. a)

## **Riduzioni delle emissioni o aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestati**

Per un progetto o un programma realizzato in Svizzera non sono rilasciati attestati nazionali se le riduzioni delle emissioni o l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio sono conseguiti mediante:

- a. l'impiego di energia nucleare;
- b. attività di ricerca e sviluppo o informazione e consulenza;
- c. l'impiego di biocombustibili e biocarburanti che non soddisfano i requisiti ecologici e sociali secondo l'articolo 12*b* della legge sull'imposizione degli oli minerali del 21 giugno 1996<sup>411</sup> e delle relative disposizioni attuative;
- d. la sostituzione di vettori energetici fossili con vettori energetici fossili (ad es. in caldaie, veicoli e veicoli ibridi);
- e. l'impiego di idrogeno, escluso l'impiego di:
  1. idrogeno proveniente da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili come biocarburante (art. 19*a* lett. f ordinanza del 20 novembre 1996<sup>412</sup> sull'imposizione degli oli minerali) che soddisfa le esigenze di cui all'articolo 12*b* della legge federale del 21 giugno 1996<sup>413</sup> sull'imposizione degli oli minerali, o
  2. idrogeno proveniente da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili che soddisfa le esigenze di cui all'articolo 12*b* della legge sull'imposizione degli oli minerali, ma che non viene utilizzato come carburante;
- f. energia elettrica impiegata quale sostituto del combustibile per il calore di processo; è fatto salvo l'utilizzo in pompe di calore;
- g. la rinuncia all'utilizzo o il sottoutilizzo;
- h. l'impiego di carbone vegetale; è fatto salvo l'impiego come:
  1. concime di meno di otto tonnellate per ettaro per periodo di credito, se il carbone vegetale impiegato soddisfa i requisiti di cui all'ordinanza del 10 gennaio 2001<sup>414</sup> sulla messa in commercio di concimi, oppure
  2. materiale da costruzione;
- i. il ricorso a tecniche di adsorbimento e assorbimento per la produzione di freddo o calore; è escluso il ricorso a esse in caso di utilizzo decentralizzato

<sup>410</sup> Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 4 mag. 2022 (RU 2022 311). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 581).

<sup>411</sup> RS 641.61

<sup>412</sup> RS 641.611

<sup>413</sup> RS 641.61

<sup>414</sup> RS 916.171

---

di calore residuo disponibile in misura sufficiente secondo l'articolo 2 lettera e dell'ordinanza del 1° novembre 2017<sup>415</sup> sulla promozione dell'energia.

<sup>415</sup> RS 730.03

*Allegato 3a*<sup>416</sup>  
(art. 6 cpv. 3)

## **Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi connessi a reti di riscaldamento a distanza**

### **1 Campo d'applicazione**

Il presente allegato si applica a progetti e programmi se questi comprendono:

- a. la costruzione di una nuova rete di riscaldamento a distanza con una o più fonti di calore a bilancio neutro di CO<sub>2</sub>;
- b. l'ampliamento o la densificazione di una rete di riscaldamento a distanza esistente con fonti di calore prevalentemente a bilancio neutro di CO<sub>2</sub>;
- c. la sostituzione o l'aggiunta di una o più fonti di calore fossili centralizzate in una rete di riscaldamento a distanza esistente con una o più fonti di calore prevalentemente a bilancio neutro di CO<sub>2</sub>.

### **2 Definizioni**

Ai sensi del presente allegato si intendono per:

- a. *rete di riscaldamento a distanza*: rete per la distribuzione del calore con fonti centralizzate e utilizzatori decentralizzati;
- b. *nuovi utilizzatori*: utilizzatori di calore che dopo l'inizio della realizzazione del progetto (art. 5 cpv. 3) vengono allacciati a una rete di riscaldamento a distanza nuova o esistente;
- c. *utilizzatori esistenti*: utilizzatori di calore che già prima dell'inizio della realizzazione del progetto erano allacciati a una rete di riscaldamento a distanza esistente;
- d. *costruzioni nuove*: edifici realizzati al momento dell'allacciamento alla rete di riscaldamento a distanza e che non sono utilizzatori esistenti.

### **3 Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni**

#### **3.1 Requisiti metrologici**

Per il calcolo delle riduzioni delle emissioni di progetti e programmi si devono in particolare misurare:

- a. il consumo di tutte le fonti di calore fossili centralizzate;

<sup>416</sup> Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 21 set. 2018 (RU **2018** 3477). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU **2023** 581). Correzione del 10 nov. 2023 (RU **2023** 640).

- b. il consumo di elettricità delle pompe di calore;
- c. la quantità di calore per tutti gli utilizzatori di calore, tenendo presente che le quantità di calore seguenti devono essere comprovate separatamente:
  - quantità di calore distribuite a costruzioni nuove,
  - quantità di calore distribuite a gestori di impianti esentati dalla tassa sul CO<sub>2</sub> secondo l'articolo 96 capoverso 2.

### 3.2 Limiti del sistema

I limiti del sistema del progetto o del programma devono comprendere:

- a. le fonti di calore centralizzate;
- b. la rete per la distribuzione del calore;
- c. gli utilizzatori di calore;
- d. i flussi di energia in entrata;
- e. le emissioni derivanti dal progetto o dal programma.

### 3.3 Scenario di riferimento

1. Nella descrizione del progetto o del programma devono essere illustrati almeno due plausibili scenari alternativi al progetto o al programma.
2. Gli scenari devono coprire un periodo di 20 anni al massimo.
3. Le probabilità di avveramento dei singoli scenari devono essere illustrate definendo come scenario di riferimento quello più probabile.

### 3.4 Calcolo delle emissioni di riferimento

Le emissioni totali annue nello scenario di riferimento si calcolano come segue:

$$ERif_y = (ERif_{nuovo,y} + ERif_{in\ corso,y} + ERif_{SSQE,y}) \quad (1)$$

dove:

- ERif<sub>y</sub> Emissioni dello scenario di riferimento nell'anno y [t CO<sub>2</sub>eq].
- ERif<sub>nuovo,y</sub> Emissioni dello scenario di riferimento dei nuovi utilizzatori nell'anno y [t CO<sub>2</sub>eq], cfr. equazione (2).
- ERif<sub>in corso,y</sub> Emissioni dello scenario di riferimento degli utilizzatori esistenti nell'anno y [t CO<sub>2</sub>eq], cfr. equazione (3).
- ERif<sub>SSQE,y</sub> Parametro utilizzato per evitare doppi conteggi delle emissioni in questa sede e nel sistema di scambio di quote di emissione; questo parametro è uguale a 0.

Se il progetto preleva calore da una fonte di calore che si trova nel perimetro di un impianto il cui gestore partecipa al sistema di scambio di

quote di emissioni, il parametro ha il valore dei diritti di emissione assegnati nell'anno  $y$  [t CO<sub>2</sub>eq]; questo valore è stabilito al momento della domanda di valutazione dell'idoneità del progetto e modificato durante il periodo di credito solo se si verificano modifiche nel sistema di scambio di quote di emissioni che rendono necessario un adeguamento.

I termini devono essere calcolati come segue:

$$ERif_{nuovo,y} = \sum_i C_{nuovo,i,y} * FE_{WV} \quad (2)$$

dove:

$C_{nuovo,i,y}$  Fornitura attesa di calore ai nuovi utilizzatori nell'anno  $y$  [MWh]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.2.

$i$  Tutti i nuovi utilizzatori esclusi:

- le costruzioni nuove,
- gli edifici il cui riscaldamento era già a bilancio neutro di CO<sub>2</sub> prima dell'allacciamento alla rete di riscaldamento a distanza e
- gli impianti i cui gestori sono esentati dalla tassa sul CO<sub>2</sub> secondo l'articolo 96 capoverso 2.

$FE_{WV}$  Fattore di emissione forfettario della rete di riscaldamento a distanza = 0,211 t CO<sub>2</sub>eq/MWh.

$$ERif_{in\ corso,y} = \sum_k C_{in\ corso,k,y} * FE_{in\ corso} * FR_y * I/(I-WVN) \quad (3)$$

dove:

$C_{in\ corso,k,y}$  Fornitura attesa di calore agli utilizzatori esistenti nell'anno  $y$  [MWh]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.2.

$k$  Tutti gli utilizzatori esistenti, esclusi gli impianti i cui gestori sono esentati dalla tassa sul CO<sub>2</sub> secondo l'articolo 96 capoverso 2.

$FR_y$  Fattore di riferimento dell'anno  $y$ ; 100 % se  $y >$  anno d'installazione della più vecchia fonte di calore fossile centralizzata + 20 anni; in tutti gli altri casi, 70 %.

$WVN$  Deduzione forfettaria del 10 % per perdite di calore della rete di distribuzione del calore.

$FE_{in\ corso}$  Fattore di emissione della rete di riscaldamento a distanza esistente, incluso rendimento, correlato al tipo di fonte di calore centralizzata da sostituire o alle fonti di calore centralizzate da sostituire; è calcolato come segue:

- per progetti che sostituiscono solo fonti di calore a gas naturale:  
 $FE_{in\ corso} = 0,226$  t CO<sub>2</sub>/MWh

- per progetti che sostituiscono solo fonti di calore a olio da riscaldamento:  $FE_{in\ corso} = 0,312\ t\ CO_2/MWh$
- per progetti che sostituiscono solo fonti di calore a gas naturale e olio da riscaldamento:  $FE_{in\ corso} = 0,269\ t\ CO_2/MWh$
- per progetti che sostituiscono fonti di calore fossili e rinnovabili:  $FE_{in\ corso} = 0,113\ t\ CO_2/MWh$

### 3.5 Calcolo delle emissioni del progetto o del programma

Le emissioni annuali di un progetto o le emissioni annuali di ciascun progetto di un programma devono essere calcolate come segue:

$$EP_y = FE_{olio\ da\ riscald.} * Q_{olio\ da\ riscald.,y} / 1000 + FE_{gas} * Q_{gas,y} + FE_{elettricit\grave{a}} * Q_{elettricit\grave{a},y} + EP_{SSQE,y} \quad (4)$$

dove:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| $EP_y$                      | Emissioni attese del progetto nell'anno y [t CO <sub>2</sub> eq].  |
| $Q_{olio\ da\ riscald.,y}$  | Quantità attesa di olio da riscaldamento bruciato per l'esercizio della fonte di calore centralizzata o delle fonti di calore centralizzate nell'anno y [l]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.4.   |
| $Q_{gas,y}$                 | Quantità attesa di gas bruciato per l'esercizio della fonte di calore centralizzata o delle fonti di calore centralizzate nell'anno y [Nm <sup>3</sup> o in MWh]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.5.  |
| $Q_{elettricit\grave{a},y}$ | Quantità di energia elettrica attesa per l'esercizio di pompe di calore centralizzate nell'anno y [kWh]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.6.   |
| $FE_{gas}$                  | Fattore di emissione del gas naturale convertito in t CO <sub>2</sub> eq/Nm <sup>3</sup> o in t CO <sub>2</sub> eq/MWh secondo l'allegato 10 in funzione dell'unità utilizzata per $Q_{gas}$ . Per la conversione dell'unità t CO <sub>2</sub> /TJ in t CO <sub>2</sub> eq/MWh deve essere applicato il fattore 0,0036 TJ/MWh.   |
| $FE_{olio\ da\ riscald.}$   | Fattore di emissione dell'olio da riscaldamento = 2,65 t CO <sub>2</sub> eq/1000 l.  |
| $EP_{SSQE,y}$               | Parametro utilizzato per evitare doppi conteggi delle emissioni in questa sede e nel sistema di scambio di quote di emissione; questo parametro è uguale a 0.<br><br>Se la rete di riscaldamento a distanza preleva calore da una fonte di calore che si trova nel perimetro di un impianto il cui gestore partecipa al sistema di scambio di quote di emissioni, il parametro ha il valore dei diritti di emissione assegnati nell'anno y [t CO <sub>2</sub> eq]; questo valore è stabilito annualmente nel rapporto di monitoraggio e corrisponde ai diritti di emissione rilasciati al gestore degli impianti nel sistema di scambio di quote di emissioni. |
| $FE_{elettricit\grave{a}}$  | Fattore di emissione dell'elettricità = 29,6 * 10 <sup>-6</sup> t CO <sub>2</sub> eq/kWh.  |

### 3.6 Calcolo delle riduzioni delle emissioni annuali

Le riduzioni delle emissioni annuali di progetti devono essere calcolate come segue:

$$RE_y = ERif_y - EP_y \quad (5)$$

dove:

|                   |   |
|-------------------|---|
| RE <sub>y</sub>   | Riduzione delle emissioni nell'anno y [t CO <sub>2</sub> eq].                                     |
| ERif <sub>y</sub> | Emissioni dello scenario di riferimento nell'anno y [t CO <sub>2</sub> eq].                       |
| EP <sub>y</sub>   | Emissioni del progetto della rete di riscaldamento a distanza nell'anno y [t CO <sub>2</sub> eq]. |

## 4 Requisiti per il piano di monitoraggio

### 4.1 Elenco degli utilizzatori di calore con forniture di calore comprovate

1. Al rapporto di monitoraggio deve essere allegato un elenco di tutti gli utilizzatori di calore. Questo elenco deve contenere le informazioni seguenti:

- nome e indirizzo degli utilizzatori;
- anno in cui gli utilizzatori sono stati allacciati alla rete di riscaldamento;
- quantità di calore in MWh fornita agli utilizzatori nel periodo di monitoraggio, suddivisa per anno civile; la quantità deve essere calcolata secondo il numero 2.4.

2. Se gli utilizzatori sono gestori di impianti esentati dalla tassa sul CO<sub>2</sub> secondo l'articolo 96 capoverso 2, nell'elenco devono figurare, oltre alle informazioni di cui al numero 1, anche le emissioni dello scenario di riferimento in t CO<sub>2</sub> eq. Le emissioni devono essere calcolate come descritto al numero 3.4.

### 4.2 Misurazione della quantità di calore fornita agli utilizzatori di calore

Nella misurazione della quantità di calore fornita agli utilizzatori di calore nuovi o esistenti ( $C_{\text{nuovo},l,y}$ ,  $C_{\text{in corso},l,y}$ ) devono essere adempiuti i requisiti seguenti:

- deve essere misurata la quantità di calore fornita all'utilizzatore di calore  $l$  nell'anno  $y$ ;
- come fonte di dati deve essere utilizzato un contatore della quantità di calore;
- la misurazione deve essere effettuata in chilowattora (kWh) o megawattora (MWh);
- la misurazione deve essere continua;

- e. la qualità deve essere garantita conformemente ai requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006<sup>417</sup> sugli strumenti di misurazione (OStrM) e alle relative prescrizioni d'esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP);
- f. come luogo di misurazione deve essere utilizzato il punto di fornitura presso l'utilizzatore di calore.

### 4.3 Età della fonte di calore fossile centralizzata da sostituire

Per determinare il fattore di riferimento deve essere considerato l'anno di fabbricazione o di installazione della fonte di calore a combustibili fossili più vecchia da sostituire.

### 4.4 Misurazione della quantità di olio da riscaldamento

Nella misurazione della quantità di olio da riscaldamento ( $Q_{\text{olio da riscald.,y}}$ ) devono essere adempiuti i requisiti seguenti:

- a. deve essere misurata la quantità di olio da riscaldamento bruciato per l'esercizio della fonte o delle fonti di calore centralizzate fossili nell'anno  $y$ ;
- b. come fonte di dati deve essere utilizzato un contatore di olio da riscaldamento o un saldo delle scorte di olio da riscaldamento;
- c. la misurazione deve avvenire in litri (l);
- d. la misurazione deve avvenire per periodo di monitoraggio o, se questo supera l'anno civile, per anno civile;
- e. la qualità deve essere garantita mediante taratura del contatore di olio da riscaldamento; altrimenti, deve aver luogo una plausibilizzazione attraverso una fonte di dati alternativa.

### 4.5 Misurazione della quantità di gas

Nella misurazione della quantità di gas ( $Q_{\text{gas,y}}$ ) devono essere adempiuti i requisiti seguenti:

- a. deve essere misurata la quantità di gas bruciato per l'esercizio della fonte o delle fonti di calore centralizzate nell'anno  $y$ ;
- b. come fonte di dati deve essere utilizzato un contatore di gas;
- c. la misurazione deve avvenire in metri cubi normali ( $\text{Nm}^3$ ) o in megawattora (MWh);
- d. la misurazione deve essere continua;

<sup>417</sup> RS 941.210

- e. la qualità deve essere garantita conformemente alle disposizioni dell'OStrM e alle relative prescrizioni d'esecuzione del DFGP.

#### **4.6 Misurazione della quantità di energia elettrica**

Nella misurazione della quantità di energia elettrica ( $Q_{el.,y}$ ) devono essere adempiuti i requisiti seguenti:

- a. deve essere misurata la quantità di energia elettrica per l'esercizio di pompe di calore centralizzate nell'anno  $y$ ;
- b. come fonte di dati deve essere utilizzato un contatore di elettricità;
- c. la misurazione deve avvenire in kilowattora (kWh) o in megawattora (MWh);
- d. la misurazione deve essere continua;
- e. la qualità deve essere garantita conformemente alle disposizioni dell'OStrM e alle relative prescrizioni d'esecuzione del DFGP.

#### **4.7 Emissioni del progetto attese: evitare doppi conteggi con il sistema di scambio di quote di emissioni ( $EP_{SSQE,y}$ )**

1. Se il progetto preleva calore da una fonte di calore che si trova nel perimetro di un impianto il cui gestore partecipa al sistema di scambio di quote di emissioni, questo parametro ha il valore dei diritti di emissione assegnati nell'anno  $y$  [t CO<sub>2</sub>eq].
2. Questo valore è stabilito annualmente nel rapporto di monitoraggio come i diritti di emissione rilasciati al gestore degli impianti nel sistema di scambio di quote di emissioni.

*Allegato 3b*<sup>418</sup>  
(art. 6 cpv. 3<sup>419</sup>)

## **Requisiti per il calcolo della riduzione delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi riguardanti il gas di discarica**

### **1. Campo d'applicazione**

I requisiti del presente allegato si applicano a progetti e programmi riguardanti il gas di discarica se:

- a. questi comprendono discariche o ex discariche che senza il trattamento del gas di bassa qualità previsto causano emissioni di metano e che dispongono di una quota sufficientemente elevata di rifiuti organici;
- b. il trattamento del gas di bassa qualità previsto non è già prescritto dalla legge o da una decisione; e
- c. il trattamento del gas di bassa qualità previsto corrisponde almeno allo stato della tecnica ed è ottimizzato alla composizione attuale e futura del gas di discarica.

### **2. Definizioni**

Ai sensi del presente allegato si intendono per:

- a. *efficienza della torcia (FE, Flare Efficiency)*: frazione di metano effettivamente bruciata durante la combustione in torcia o in generale ossidata durante i procedimenti di trattamento del gas;
- b. *degradazione aerobica*: degradazione microbiologica di materia organica in condizioni aerobiche;
- c. *degradazione anaerobica*: degradazione microbiologica di materia organica in condizioni anaerobiche;
- d. *discariche*: impianti di trattamento nei quali i rifiuti vengono depositati in modo definitivo e controllati;
- e. *gas di discarica*: gas che si forma per effetto della trasformazione biologica delle sostanze organiche contenute nelle discariche;
- f. *funzionamento della torcia a intermittenza*: combustione temporanea di gas di discarica a causa di un tenore di metano troppo basso;

<sup>418</sup> Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 21 set. 2018 (RU **2018** 3477). Aggiornata dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU **2023** 581). Correzione del 10 nov. 2023 (RU **2023** 640).

<sup>419</sup> Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

- g. *fattore di ossidazione (OX)*: frazione di metano nel gas di scarica ossidato nello strato di copertura prima di essere rilasciato nell'atmosfera;
- h. *efficienza di aspirazione (SE, Suction Efficiency)*: frazione del gas di scarica captato con un dispositivo di captazione;
- i. *trattamento del gas di bassa qualità*: impianto per l'ossidazione di gas di scarica con concentrazione di metano inferiore al 25 per cento vol. L'ossidazione può avvenire in una torcia o in un altro dispositivo tecnico;
- j. *impianti di degassificazione esistenti*: sistemi di rilevamento del gas di scarica che devono essere sfruttati per l'alimentazione del trattamento del gas di bassa qualità e che esistevano già prima dell'inizio della realizzazione secondo l'articolo 5 capoverso 2;
- k. *impianti di degassificazione nuovi*: sistemi di rilevamento del gas di scarica finora non rilevato, che devono essere sfruttati per l'alimentazione del trattamento del gas di bassa qualità e sono allestiti dopo l'inizio della realizzazione secondo l'articolo 5 capoverso 2.


### **3. Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni**

#### **3.1 Limiti del sistema**

1. Nei limiti del sistema del progetto o del programma devono rientrare la scarica e le emissioni fossili derivanti dal trattamento del gas di bassa qualità.
2. Non devono invece rientrare nei limiti del sistema gli accessi per il trasporto del materiale depositato.

#### **3.2 Determinazione di un fattore di ossidazione**

Per la determinazione del valore del fattore di ossidazione (OX) necessario per i calcoli delle riduzioni di emissioni deve essere utilizzato il seguente albero decisionale:



### 3.3 Calcolo ex ante della riduzione di metano

La riduzione di metano può essere calcolata ex ante basandosi sui dati delle misurazioni dell'ultimo triennio oppure applicando la formula seguente:

$$ER_{if\ ex\ ante,\ y,\ torcia} = (FE - OX) * SE * FOD_{CH_4,\ y} * GWP_{CH_4} - EP_y \quad (1)$$

dove:

$ER_{if\ ex\ ante,\ y,\ torcia}$  Riduzioni delle emissioni stimate in caso di trattamento del gas di bassa qualità nell'anno y (t CO<sub>2</sub>eq).

$GWP_{CH_4}$  Potenziale di gas serra del metano secondo l'allegato 1.

FE Efficienza della torcia.

OX Fattore di ossidazione.

SE Efficienza di aspirazione.

$FOD_{CH_4,\ y}$  Quantità di metano prodotta nella discarica nell'anno y, calcolata con una formula «First Order Decay» (t CH<sub>4</sub>); cfr. equazione (2).

$EP_y$  Emissioni del progetto nell'anno y.

$$FOD_{CH_4,\ y} = (16/12) * F * DOC_f * \sum_x \sum_j A_{j,x} * DOC_j * Exp(-k_j(y-x)) * (1 - Exp(-k_j)) \quad (2)$$

dove:

y Anno per cui sono calcolate le emissioni di metano.

|           |   |
|-----------|---|
| x         | Anno in cui nella discarica è stata depositata una determinata quantità di rifiuti $A_{j,x}$ , della categoria j; da EJ fino a y. |
| 16/12     | Rapporto massa molecolare $CH_4/C$ .  |
| $F = 0,5$ | Frazione di metano nella miscela metano/diossido di carbonio nel gas di discarica.  |
| $DOC_f$   | Frazione di carbonio biodegradabile degradato in condizioni anaerobiche (% in massa).   |
| $A_{j,x}$ | Quantità di rifiuti della categoria j depositata nell'anno x (t di rifiuti).  |
| EJ        | Primo anno in cui sono stati depositati rifiuti (anno di apertura della discarica).   |
| j         | Categoria di rifiuti.   |
| $DOC_j$   | Frazione di carbonio organico degradabile della relativa categoria di rifiuti (t C/t di rifiuti).                                 |
| $k_j$     | Costante di degradazione della categoria di rifiuti j (1/anno).   |

### 3.4 Calcolo ex post della riduzione di metano

Per gli impianti di degassificazione nuovi ed esistenti la riduzione di metano ex post deve essere calcolata come segue:

$$ERif_{ex\ post,y,torcia} = (FE - OX) * GWP_{CH4} * V_{DG,y} * c_{CH4} * D_{CH4} - EP_y \quad (3)$$

dove:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| $ERif_{ex\ post,y,torcia}$ | Riduzione delle emissioni computabili, determinate ex post in base alle emissioni misurate durante il trattamento del gas di bassa qualità nell'anno y (t $CO_2eq$ ).                                      |
| FE                         | Efficienza della torcia.   |
| OX                         | Fattore di ossidazione.  |
| $GWP_{CH4}$                | Potenziale di gas serra del metano secondo l'allegato 1.   |
| $V_{DG,y}$                 | Portata del gas di discarica misurata all'entrata del trattamento del gas di bassa qualità nell'anno y ( $Nm^3$ ); nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4. |
| $c_{CH4}$                  | Tenore di metano nel gas di discarica (% vol.); nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.  |
| $D_{CH4}$                  | Densità del metano in condizioni standard ( $0,0007202\ tCH_4/Nm^3$ ).   |
| $EP_y$                     | Emissioni del progetto nell'anno y.  |

### 3.5 Calcolo delle emissioni del progetto

Le emissioni del progetto derivanti dall'esercizio del trattamento del gas di bassa qualità devono essere calcolate nel seguente modo a partire dai vettori energetici impiegati:

$$EP_y = FE_{Gas} * Q_{Gas,y} \quad (4)$$

dove:

$FE_{gas}$  Fattore di emissione del gas utilizzato [ $tCO_2eq/Nm^3$ ]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore secondo il numero 4.

$Q_{gas,y}$  Quantità attesa di gas bruciato nell'anno  $y$  [ $Nm^3$ ]; nel monitoraggio questo parametro è sostituito dal valore misurato secondo il numero 4.

## 4. Requisiti per il piano di monitoraggio

1. Per progetti e programmi secondo il presente allegato devono essere acclusi al rapporto di monitoraggio le misurazioni e i documenti di cui ai numeri 4.1-4.6.
2. Il calcolo delle riduzioni delle emissioni deve essere determinato in base alle misurazioni.

### 4.1 Efficienza della torcia

Nel rapporto di monitoraggio il valore dell'efficienza della torcia (FE) deve essere determinato come segue:

- a. deve essere stabilita la frazione di metano effettivamente bruciata durante la combustione in torcia o in generale ossidata durante i procedimenti di trattamento del gas;
- b. occorre prestare attenzione alla seguente procedura:
  1. per l'efficienza di combustione di una torcia chiusa si applica un valore forfetario del 90 per cento,
  2. i richiedenti possono anche utilizzare i dati del fabbricante se è possibile dimostrarne il rispetto,
  3. i richiedenti possono effettuare misurazioni proprie;
- c. la determinazione dell'efficienza della torcia deve avvenire come frazione (%); e
- d. la misurazione deve avvenire annualmente.

## 4.2 Portata del gas di discarica

Nella determinazione della portata del gas di discarica ( $V_{DG,y}$ ) devono essere adempiti i seguenti requisiti:

- a. deve essere determinata la portata del gas di discarica;
- b. come fonte di dati devono essere utilizzati flussimetri;
- c. la determinazione deve avvenire in metri cubi normali (Nm<sup>3</sup>);
- d. la determinazione deve essere continua; e
- e. il tipo e l'intervallo di calibratura degli strumenti di misura devono essere stabiliti nel primo rapporto di monitoraggio.

## 4.3 Tenore di metano del gas di discarica

Nella misurazione del tenore di metano ( $c_{CH_4}$ ) devono essere adempiti i seguenti requisiti:

- a. deve essere misurato il tenore di metano nel gas di discarica;
- b. come fonte di dati deve essere utilizzato un analizzatore di metano;
- c. la misurazione deve avvenire in per cento del volume (% vol.);
- d. la misurazione deve essere continua; e
- e. il tipo e la durata della calibratura degli strumenti di misura devono essere stabiliti nel primo rapporto di monitoraggio.

## 4.4 Nuovi impianti di degassificazione installati

Deve essere comprovato il modo in cui il sistema di rilevamento è stato modificato e quali impianti di degassificazione secondo il numero 2 lettera k sono considerati nuovi.

## 4.5 Fattore di emissione del gas

Nella determinazione del fattore di emissione del gas utilizzato ( $FE_{Gas}$ ) devono essere adempiti i seguenti requisiti:

- a. come fonte di dati deve essere utilizzato l'Inventario svizzero dei gas serra o una pubblicazione equivalente. Per il gas liquido (butano, propano) deve essere applicato l'allegato 10;
- b. la determinazione deve avvenire in tonnellate di equivalente di CO<sub>2</sub> per metri cubi normali (tCO<sub>2</sub>eq/Nm<sup>3</sup>) o per il gas liquido (butano, propano) in tonnellate di equivalente di CO<sub>2</sub> per tonnellata (tCO<sub>2</sub>eq/t).

#### 4.6 Quantità di gas

Nella determinazione della quantità di gas ( $Q_{\text{gas},y}$ ) devono essere adempiti i seguenti requisiti:

- a. deve essere determinata la quantità di gas bruciato per il trattamento del gas di bassa qualità nell'anno  $y$ ;
- b. come fonte di dati devono essere utilizzati flussimetri o i giustificativi di fornitura delle bombole di gas;
- c. la misurazione deve avvenire in metri cubi normali ( $\text{Nm}^3$ ) o indicando il numero di bombole di gas fornite e il contenuto in litri delle stesse;
- d. la misurazione deve essere continua o avvenire alla fornitura di ogni nuova bombola di gas; e
- e. la qualità deve essere garantita secondo le specifiche del fabbricante.

*Allegato 4<sup>420</sup>*  
(art. 25 cpv. 2)

## **Calcolo delle emissioni di CO<sub>2</sub> di veicoli in mancanza di dati di cui all'articolo 25 capoverso 2**

### **1 Calcolo delle emissioni di CO<sub>2</sub> per le automobili**

- 1.1 Motore a benzina e cambio a comando manuale:  
 $CO_2 = 0,045 m + 0,345 p + 59,490$
- 1.2 Motore a benzina e cambio automatico:  
 $CO_2 = 0,069 m + 0,234 p + 36,506$
- 1.3 Motore a benzina e propulsione ibrido-elettrica:  
 $CO_2 = 0,046 m + 0,324 p + 38,999$
- 1.4 Motore diesel e cambio a comando manuale:  
 $CO_2 = 0,100 m + 0,048 p - 16,230$
- 1.5 Motore diesel e cambio automatico:  
 $CO_2 = 0,083 m + 0,045 p + 15,290$
- 1.6 Motore diesel e propulsione ibrido-elettrica:  
 $CO_2 = 0,085 m + 6,157$
- 1.7 Propulsione ibrido-elettrica plug-in:  
 $CO_2 = 0,027m + 3,730$
- 1.8. Le emissioni di CO<sub>2</sub> di automobili con motore a combustione che non sono alimentate a diesel o benzina sono calcolate a seconda del motore con le corrispondenti equazioni utilizzate per le automobili alimentate a benzina.
- 1.9 Per le automobili alimentate solo a energia elettrica e le automobili alimentate solo con celle a combustibile si applica un valore di emissione di CO<sub>2</sub> di 0 g/km.  
  
CO<sub>2</sub>: emissioni di CO<sub>2</sub> (combinata) in g/km  
m: peso a vuoto del veicolo in kg  
p: potenza massima del motore in kW

<sup>420</sup> Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 25 nov. 2020 (RU 2020 6081). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

## 2 Calcolo delle emissioni di CO<sub>2</sub> per gli autoveicoli e i trattori a sella leggeri

2.1 Motore diesel e cambio a comando manuale:

$$\text{CO}_2 = 0,101 m + 0,505 p - 39,981$$

2.2 Motore diesel e cambio automatico:

$$\text{CO}_2 = 0,108 m - 11,462$$

CO<sub>2</sub>: emissioni di CO<sub>2</sub> (combinata) in g/km

m: peso a vuoto del veicolo in kg

p: potenza massima del motore in kW

2.3 Le emissioni di CO<sub>2</sub> degli autoveicoli e dei trattori a sella leggeri, ai quali non si applicano i numeri 2.1 o 2.2, sono calcolate con le corrispondenti equazioni per le automobili di cui al numero 1.

## 3 Arrotondamento delle emissioni di CO<sub>2</sub>

Le emissioni di CO<sub>2</sub> sono arrotondate alla prima cifra decimale come segue:

- a. se è uguale o inferiore a 4, il valore della seconda cifra decimale è arrotondato per difetto;
- b. se è uguale o superiore a 5, il valore della seconda cifra decimale è arrotondato per eccesso.

Allegato 4a<sup>421</sup>  
(art. 28)

## Calcolo dell'obiettivo di emissione individuale

### 1 Calcolo dell'obiettivo individuale

- 1.1 L'obiettivo individuale delle emissioni di CO<sub>2</sub> per i piccoli importatori è calcolato singolarmente per ogni veicolo secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali:

obiettivo individuale del veicolo:  $z + a \cdot (m - M_{t-2})$  g CO<sub>2</sub>/km;

- 1.2 l'obiettivo individuale delle emissioni medie di CO<sub>2</sub> per i grandi importatori è calcolato singolarmente per ogni parco veicoli nuovi secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali:

obiettivo individuale del parco veicoli nuovi:  $z + a \cdot (M_{i,t} - M_{t-2})$  g CO<sub>2</sub>/km;

z: obiettivo relativo alle emissioni di CO<sub>2</sub> secondo l'articolo 10 capoverso 4 della legge sul CO<sub>2</sub> e articolo 17b della presente ordinanza;

automobili: 118 g CO<sub>2</sub>/km

autofurgoni e trattori a sella leggeri: 186 g CO<sub>2</sub>/km

a: coefficiente angolare della retta del valore limite:

automobili: 0,0333

autofurgoni e trattori a sella leggeri: 0,096

m: peso a vuoto dell'automobile oppure dell'autofurgone o del trattore a sella leggero in kg (art. 24 e 25)

M<sub>i,t</sub>: peso a vuoto medio in kg delle automobili oppure degli autofurgoni o dei trattori a sella leggeri del grande importatore immatricolati per la prima volta nell'anno di riferimento, arrotondato a tre cifre decimali

M<sub>t-2</sub>: peso a vuoto medio in kg delle automobili oppure degli autofurgoni o dei trattori a sella leggeri immatricolati per la prima volta in Svizzera nel penultimo anno civile precedente l'anno di riferimento

### 2 Peso a vuoto medio

#### 2.1 Automobili

Il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta era nel:

a. 2015: 1532 kg;

<sup>421</sup> Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 1° nov. 2017 (RU 2017 6753). Aggiornato dal n. I dell'O del DATEC del 16 set. 2019 (RU 2019 2959), del 18 set. 2020 I° nov. 2020 (RU 2020 3911), dal n. II cpv. 1 dell'O del 25 nov. 2020 (RU 2020 6081), dell'O del 24 nov. 2021 (RU 2021 859) e dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 798).

- b. 2016: 1563 kg;
- c. 2017: 1588 kg;
- d. 2018: 1601 kg;
- e. 2019: 1636 kg;
- f. 2020: 1674 kg;
- g. 2021: 1693 kg.

## 2.2 Autofurgoni e trattori a sella leggeri

Il peso a vuoto medio degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri immatricolati per la prima volta era nel:

- a. 2018: 2056 kg;
- b. 2019: 2067 kg;
- c. 2021: 2089 kg;
- d. 2021: 2094 kg.

*Allegato 5<sup>422</sup>*  
(art. 29 cpv. 1)

## **Importi delle sanzioni in caso di superamento dell'obiettivo individuale (art. 13 cpv. 1 legge sul CO<sub>2</sub>)**

### **1 Importi delle sanzioni per l'anno di riferimento 2017**

Gli importi dovuti in caso di superamento dell'obiettivo individuale per l'anno di riferimento 2017 sono i seguenti:

- a. per il primo grammo di CO<sub>2</sub>/km in eccesso (da 0,1 a 1 grammo): 5.50 franchi;
- b. per il secondo grammo di CO<sub>2</sub>/km in eccesso (da 1,1 a 2 grammi): 16.50 franchi;
- c. per il terzo grammo di CO<sub>2</sub>/km in eccesso (da 2,1 a 3 grammi): 27.50 franchi;
- d. per ogni ulteriore grammo di CO<sub>2</sub>/km in eccesso (da 3,1 grammi): 104.50 franchi.

### **2 Importi delle sanzioni per l'anno di riferimento 2018**

Gli importi dovuti in caso di superamento dell'obiettivo individuale per l'anno di riferimento 2018 sono i seguenti:

- a. per il primo grammo di CO<sub>2</sub>/km in eccesso (da 0,1 a 1 grammo): 5.50 franchi;
- b. per il secondo grammo di CO<sub>2</sub>/km in eccesso (da 1,1 a 2 grammi): 16.50 franchi;
- c. per il terzo grammo di CO<sub>2</sub>/km in eccesso (da 2,1 a 3 grammi): 27.50 franchi;
- d. per ogni ulteriore grammo di CO<sub>2</sub>/km in eccesso (da 3,1 grammi): 103.50 franchi.

### **3 Importi delle sanzioni per gli anni di riferimento 2019 e seguenti**

Gli importi dovuti in caso di superamento dell'obiettivo individuale per ogni grammo di CO<sub>2</sub>/km in eccesso (da 0,1 grammi) sono i seguenti:

- a. per l'anno di riferimento 2019: 111.00 franchi;
- b. per l'anno di riferimento 2020: 109.00 franchi;
- c. per l'anno di riferimento 2021: 103.50 franchi;

<sup>422</sup> Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell'O del DATEC del 21 set. 2018 (RU **2018** 3497). Aggiornato dal n. I dell'O del DATEC del 16 set. 2019 (RU **2019** 2959), del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU **2020** 3911), dal n. II cpv. 1 dell'O del 24 nov. 2021 (RU **2021** 859) e dal n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 798).

- 
- d. per l'anno di riferimento 2022: 104.00 franchi;  
e. per l'anno di riferimento 2023: 101 franchi.

*Allegato 6*<sup>423</sup>  
(art. 40 cpv. 1)

## **Gestori di impianti con obbligo di partecipazione al SSQE**

Un gestore di impianti che esercita almeno una delle seguenti attività deve partecipare al SSQE:

1. combustione di vettori energetici fossili o parzialmente fossili con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW; è eccezzuata la combustione di vettori energetici fossili o parzialmente fossili in impianti il cui scopo principale è lo smaltimento dei rifiuti urbani secondo l'articolo 3 lettera a OPSR<sup>424</sup>;
2. raffinazione di oli minerali;
3. produzione di coke;
4. arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici, compresi i minerali solforati;
5. produzione di ghisa o acciaio mediante fusione primaria o secondaria, compresa la colata continua, con una capacità superiore a 2,5 t all'ora;
6. produzione o trasformazione di metalli ferrosi, comprese le ferro-leghe, mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW; per trasformazione di metalli ferrosi si intende in particolare la lavorazione in laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie come pure impianti di rivestimento e impianti di decapaggio;
7. produzione di alluminio primario;
8. produzione di alluminio secondario mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW;
9. produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l'affinazione e la formatura in fonderia mediante unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, inclusi i combustibili utilizzati come agenti riducenti;
10. produzione di clinker di cemento in forni rotativi con una capacità di produzione superiore a 500 t al giorno o in altri forni con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno;
11. produzione di calce o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi o in altri forni con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno;
12. fabbricazione di vetro, comprese le fibre di vetro, con una capacità di fusione superiore a 20 t al giorno;

<sup>423</sup> Aggiornato dal n. II dell'O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293), dall'all. 6 n. 2 dell'O del 4 dic. 2015 sui rifiuti (RU **2015** 5699), dai n. II cpv. 1 delle O del 13 nov. 2019 (RU **2019** 4335) e del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6081).

<sup>424</sup> RS **814.600**

13. fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 t al giorno;
14. fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con una capacità di fusione superiore a 20 t al giorno;
15. essiccazione o calcinazione di gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW;
16. fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
17. fabbricazione di carta e cartone con una capacità di produzione superiore a 20 t al giorno;
18. produzione di nerofumo mediante carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW;
19. produzione di acido nitrico;
20. produzione di acido adipico;
21. produzione di gliossale e acido gliossilico;
22. produzione di ammoniaca;
23. produzione di prodotti chimici organici di base mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili con una capacità di produzione superiore a 100 t al giorno;
24. produzione di idrogeno ( $H_2$ ) e gas di sintesi mediante reforming o ossidazione parziale con una capacità di produzione superiore a 25 t al giorno;
25. produzione di carbonato di sodio ( $Na_2CO_3$ ) e bicarbonato di sodio ( $NaHCO_3$ );
26. produzione di niacina.

*Allegato 7<sup>425</sup>*

(art. 42 cpv. 1 lett. a, 66 cpv. 1 lett. a e b nonché cpv. 3 lett. a e b)

**Attività che autorizzano alla partecipazione al SSQE o all'esenzione dalla tassa con un impegno di riduzione**

1. Coltivazione di piante in serra;
2. estrazione di pietre e minerali e altre attività estrattive;
3. trasformazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca per la produzione di alimenti e alimenti per animali;
- 3<sup>bis</sup>. ingrasso di maiali e volatili;
4. produzione di bevande;
5. industria del tabacco;
6. fabbricazione e pulizia di tessuti;
7. fabbricazione di fogli da impiallacciatura, pannelli di compensato, fibre e truciolato nonché pellet;
8. fabbricazione di pasta di legno, cellulosa, carta, cartone, prodotti da carta e cartone quali carta ondulata, imballaggi, articoli per l'igiene e tappezzerie, fabbricazione di stampati con essiccazione intensiva (senza stampa di giornali, eliografia e reprografia);
9. fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;
10. fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici nonché sviluppo di tecnologie corrispondenti;
11. fabbricazione di materie plastiche;
12. fabbricazione di vetro, prodotti di vetro e ceramica, lavorazione di pietre e minerali (senza la lavorazione e la finitura di pietre) nonché fabbricazione di prodotti a base di asfalto;
13. fabbricazione e lavorazione di metalli, finitura superficiale e trattamento termico nonché verniciatura di carrozzerie, tranne in officine meccaniche e di fabbro;
14. fabbricazione di radiatori, di pezzi fucinati e pezzi profilati, di prodotti fabbricati con fili metallici, di catene e molle;
15. fabbricazione di generatori, trasformatori, apparecchi domestici elettrici e fili e cavi elettrici;
16. fabbricazione di orologi;
17. fabbricazione di macchine per attività di cui ai numeri 1–16, di pompe, compressori, automobili, altri veicoli e motori;

<sup>425</sup> Aggiornato dai n. II dell'O dell'8 ott. 2014 (RU 2014 3293), II cpv. 1 dell'O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

- 
18. gestione di piscine, piste di ghiaccio artificiale, alberghi utilizzati a scopi turistici nonché locomotive e navi con trazione a vapore;
  19. gestione del magazzino in centrali di distribuzione;
  20. produzione di calore o freddo generata da combustibili fossili, eventualmente combinata con la produzione di energia elettrica, immessa in reti regionali di teleriscaldamento e teleraffreddamento o fornita a gestori di impianti che esercitano attività di cui ai numeri 1–19 e 21;
  21. pulizia di fusti, container e altri contenitori utilizzati in relazione con attività secondo il presente allegato.

*Allegato 8<sup>426</sup>*  
(art. 45 cpv. 1 e 48 cpv. 1<sup>bis</sup>)

## **Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili per i gestori di impianti nel SSQE e calcolo della quantità in circolazione**

### **1 Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili per i gestori di impianti nel SSQE**

La quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per l'insieme dei gestori di impianti nel SSQE è calcolata come segue:

$$Cap_i = [\sum \emptyset_{ei} + \sum \emptyset_{emissioni}] * [0,826 - (i-2020) * 0,022]$$

Cap<sub>i</sub>: quantità massima di diritti di emissione svizzeri disponibili per i gestori di impianti per l'anno i

$\sum \emptyset_{ei}$ : somma dei diritti di emissione assegnati in media annualmente degli impianti già considerati nel SSQE nel periodo 2008–2012 e che hanno continuato a esserlo dal 2013

$\sum \emptyset_{emissioni}$ : somma dei gas serra emessi in media annualmente nel periodo 2009–2011 in relazione agli impianti e alle emissioni di gas serra considerati nel SSQE dal 2013

### **2 Calcolo della quantità in circolazione**

2.1 La quantità in circolazione di cui all'articolo 48 capoverso 1<sup>bis</sup> è la quantità di diritti di emissione risultante dall'offerta di diritti di emissione per impianti dedotta la domanda di diritti di emissione per impianti.

2.2 L'offerta di diritti di emissione per impianti è la somma dei seguenti diritti di emissione:

- a. 157 741 diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2008–2012 e trasferiti al periodo 2013-2020 per i gestori di impianti conformemente all'articolo 138 capoverso 1 lettera a;
- b. i diritti di emissione per gli impianti assegnati gratuitamente nel periodo dal 2013 fino all'anno precedente;
- c. i diritti di emissione venduti all'asta nel periodo dal 2013 fino all'anno precedente.

2.3 La domanda di diritti di emissione per gli impianti è il risultato della seguente sottrazione: le emissioni rilevanti di gas serra degli impianti di cui all'articolo 55 dedotti i certificati di riduzione delle emissioni consegnati per gli anni 2013–2020 a copertura di queste emissioni di gas serra.

<sup>426</sup> Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).

*Allegato 9<sup>427</sup>*  
(art. 46 cpv. 1, 46a cpv. 2 e 46b cpv. 1 e 3)

## Calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per i gestori di impianti nel SSQE

### 1 Parametri di riferimento

- 1.1 La quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata in base ai seguenti parametri di riferimento relativi al prodotto:

| Prodotto   | Parametro di riferimento<br>(numero di diritti di emissione per t di prodotto) |
|--|--|
| Coke   | 0,217  |
| Minerale sinterizzato                                | 0,157  |
| Ghisa allo stato liquido                             | 1,288  |
| Anodo precotto                                       | 0,312  |
| Alluminio  | 1,464  |
| Clinker di cemento grigio                            | 0,693  |
| Clinker di cemento bianco                            | 0,957  |
| Calce  | 0,725  |
| Calce dolomitica                                     | 0,815  |
| Calce dolomitica sinterizzata                        | 1,406  |
| Vetro float  | 0,399  |
| Bottiglie e flaconi di vetro non colorato            | 0,290  |
| Bottiglie e flaconi di vetro colorato                | 0,237  |
| Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo      | 0,309  |
| Mattoni faccia a vista                               | 0,106  |
| Mattoni per pavimentazione                           | 0,146  |
| Coperture in laterizio                               | 0,120  |
| Polvere atomizzata                                   | 0,058  |
| Gesso  | 0,047  |
| Gesso secondario essiccato                           | 0,013  |
| Pasta kraft a fibre corte                            | 0,091  |
| Pasta kraft a fibre lunghe                           | 0,046  |
| Pasta al bisolfito, pasta termomeccanica e meccanica | 0,015  |
| Pasta di carta recuperata                            | 0,030  |
| Carta da giornale                                    | 0,226  |
| Carta fine non patinata                              | 0,242  |
| Carta fine patinata                                  | 0,242  |
| Carta tissue   | 0,254  |
| Testliner e fluting                                  | 0,188  |

<sup>427</sup> Aggiornato dai n. II delle O dell'8 ott. 2014 (RU **2014** 3293), del 22 giu. 2016 (RU **2016** 2473), dal n. II cpv. 1 delle O del 13 nov. 2019 (RU **2019** 4335), del 25 nov. 2021 (RU **2020** 6081), dalla correzione del 10 feb. 2021 (RU **2021** 80), dal n. II cpv. 1 dell'O del 24 nov. 2021 (RU **2021** 859) e dal n. II cpv. 3 dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

| Prodotto                                       | Parametro di riferimento<br>(numero di diritti di<br>emissione per t di prodotto) |
|--|---|
| Cartone non patinato                           | 0,180   |
| Cartone patinato                               | 0,207   |
| Acido nitrico                                  | 0,230   |
| Acido adipico                                  | 2,12  |
| Cloruro di vinile monomero (VCM)               | 0,155   |
| Fenolo/acetone                                 | 0,230   |
| S-PVC  | 0,066   |
| E-PVC  | 0,181   |
| Soda   | 0,753   |
| Prodotti di raffinaria                         | 0,0228  |
| Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco | 0,215   |
| Acciaio alto legato da forni elettrici ad arco | 0,268   |
| Getto di ghisa                                 | 0,282   |
| Lana minerale                                  | 0,536   |
| Pannelli in cartongesso                        | 0,110   |
| Nerofumo (carbon black)                        | 1,485   |
| Ammoniaca                                      | 1,570   |
| Cracking con vapore                            | 0,681   |
| Idrocarburi aromatici                          | 0,0228  |
| Stirene  | 0,401   |
| Idrogeno                                       | 6,84  |
| Gas di sintesi                                 | 0,187   |
| Ossido di etilene/glicoli etilenici            | 0,389   |

- 1.2 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al calore nel seguente modo:

47,3 diritti di emissione per TJ di calore misurabile, ove solo il calore misurabile generato o importato da altri impianti, i cui gestori prendono parte al SSQE, ha diritto all'assegnazione, purché questo calore non sia generato con energia elettrica o dall'impiego di energia nucleare:

- a. all'interno dei limiti del sistema del gestore di impianti, che prende parte al SSQE, sia utilizzato per fabbricare prodotti, generare energia meccanica impiegata a scopi diversi dalla generazione di energia elettrica, riscaldare o refrigerare, comunque non per la generazione di energia elettrica; oppure
- b. sia esportato a terzi al di fuori del SSQE, fatta eccezione per le esportazioni per la generazione di energia elettrica e il trasferimento del calore importato.

- 1.3 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto né il parametro di riferimento relativo al calore, la quantità dei diritti di emissione

da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata secondo il parametro di riferimento relativo ai combustibili nel seguente modo:

42,6 diritti di emissione per TJ di potere calorifico dei combustibili utilizzati

- 1.4 Se non è applicabile nessuno dei parametri di riferimento di cui ai numeri 1.1–1.3, la quantità dei diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata moltiplicando le emissioni di processo per 0,97.
- 1.5 Se si utilizzano gas provenienti da processi e contenenti un elevato tenore di carbonio non completamente ossidato (gas residui), è effettuata un'ulteriore assegnazione a titolo gratuito per compensare le maggiori emissioni di CO<sub>2</sub> e la minore efficienza nell'uso dei gas residui rispetto al gas naturale. Questa assegnazione è effettuata solo se il gas residuo si trova al di fuori di un elemento di assegnazione con un parametro di riferimento relativo al prodotto ed è utilizzato all'interno dell'impianto nel SSQE per generare calore misurabile o non misurabile o per la produzione di energia elettrica.
- 1.6 Per il calore risultante dalla produzione di acido nitrico non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito.
- 1.7 Se il calore utilizzato all'interno di un elemento di assegnazione con un parametro di riferimento relativo al prodotto è importato da terzi che non prendono parte al SSQE, risulta dalla produzione di acido nitrico o è generato con energia elettrica o dall'impiego di energia nucleare, l'assegnazione a titolo gratuito calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al prodotto è ridotta di questa quantità di calore, moltiplicata per il parametro di riferimento relativo al calore di 47,3 diritti di emissione per TJ.

## 2 **Calcolo generale della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito**

- 2.1 Per ogni elemento di assegnazione, la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è calcolata per ogni anno di partecipazione al SSQE, fatti salvi i numeri 4 e 5, conformemente alla seguente formula:

$$\text{Assegnazione}_i = PR * QA * FA_i * FCI_i$$

Assegnazione<sub>i</sub>      assegnazione nell'anno i

PR      parametro di riferimento

QA      quota di attività (riferita al rispettivo parametro di riferimento)

FA<sub>i</sub>      fattore di adeguamento nell'anno i conformemente all'allegato 9 numero 3

FCI<sub>i</sub>      fattore di correzione intersettoriale nell'anno i

- 2.2 Il parametro di riferimento viene determinato per ogni elemento di assegnazione sulla base della gerarchia dei parametri di riferimento descritti nei numeri 1.1–1.4.

- 2.3 La quota di attività si riferisce al rispettivo parametro di riferimento. Essa è stabilita alla prima assegnazione per ogni elemento di assegnazione (quota di attività storica) e corrisponde alla media aritmetica dei valori annuali negli anni 2014–2018 per il periodo di assegnazione 2021–2025 e alla media aritmetica dei valori annuali negli anni 2019–2023 per il periodo di assegnazione 2026–2030.
- 2.4 In mancanza di valori annuali per almeno due interi anni civili nel periodo di riferimento di cui al numero 2.3, la quota di attività storica corrisponde al valore annuale del primo anno civile intero dopo la messa in esercizio degli impianti rilevanti. Se la messa in esercizio è successiva al 1° gennaio 2021, l'assegnazione a titolo gratuito per il periodo tra il momento della messa in esercizio e il 31 dicembre dello stesso anno è calcolata con la quota di attività effettiva di questo periodo.

### 3 Fattori di adeguamento

- 33.1 Per i settori e i sottosettori non menzionati nell'allegato della decisione 2019/708/UE<sup>428</sup>, le quantità calcolate secondo i numeri 2 e 4 sono moltiplicate per i seguenti fattori di adeguamento:
- 3.1.1 per il 2021: 0,3
  - 3.1.2 per il 2022: 0,3
  - 3.1.3 per il 2023: 0,3
  - 3.1.4 per il 2024: 0,3
  - 3.1.5 per il 2025: 0,3
  - 3.1.6 per il 2026: 0,3
  - 3.1.7 per il 2027: 0,225
  - 3.1.8 per il 2028: 0,15
  - 3.1.9 per il 2029: 0,075
  - 3.1.10 per il 2030: 0
- 3.2 Se un gestore di un impianto fornisce calore a terzi, è determinante il fattore di adeguamento degli utilizzatori di calore.
- 3.3 Il fattore di adeguamento per il calore calcolabile ammonta a 0,3 se è distribuito tramite una rete ed è utilizzato per la preparazione di acqua calda, il riscaldamento o la refrigerazione dei locali negli edifici o nelle ubicazioni i cui gestori non prendono parte al SSQE; fa eccezione il calore misurabile utilizzato direttamente o indirettamente per la fabbricazione di prodotti o la generazione di energia elettrica.

<sup>428</sup> Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> per il periodo dal 2021 al 2030, GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 20.

- 3.4 Per la fabbricazione di niacina come pure per gli impianti il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti speciali di cui all'articolo 3 lettera c OPSR<sup>429</sup>, il fattore di adeguamento è pari a 1.

#### 4 Fattori di adeguamento particolari per processi di produzione alimentati con combustibili e con energia elettrica

- 4.1 Per le emissioni indirette legate al consumo di energia elettrica non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. Nel caso di parametri di riferimento di processi di produzione che possono essere alimentati sia con combustibili sia con energia elettrica, per le emissioni indirette legate al consumo di energia elettrica sono dedotte 0,376 t di CO<sub>2</sub> per MWh.

In questi casi, la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito è calcolata come segue:

$$\text{Assegnazione}_i = (E_{\text{dirette}} / (E_{\text{dirette}} + E_{\text{indirette}})) * PR * QA * FA_i * FCI_i$$

Assegnazione<sub>i</sub>: assegnazione nell'anno i

$E_{\text{dirette}}$  emissioni dirette all'interno del rispettivo elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto nel periodo di riferimento di cui al numero 2. Si tiene conto anche delle emissioni del calore consumato all'interno dell'elemento di assegnazione prelevato direttamente da altri impianti nel o fuori dal SSQE; queste emissioni sono calcolate in 47,3 t CO<sub>2</sub> per TJ.

$E_{\text{indirette}}$  emissioni indirette dell'energia elettrica consumata nel periodo di riferimento di cui al numero 2 all'interno del rispettivo elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto.

PR parametro di riferimento

QA quota di attività (riferita al rispettivo parametro di riferimento)

$FA_i$  fattore di adeguamento nell'anno i conformemente all'allegato 9 numero 3

$FCI_i$  fattore di correzione intersettoriale nell'anno i

- 4.2 I processi di produzione considerati dai seguenti parametri di riferimento relativi al prodotto possono essere alimentati sia con combustibili sia con energia elettrica:

4.2.1 Prodotti di raffineria

4.2.2 Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco

4.2.3 Acciaio alto legato da forni elettrici ad arco

4.2.4 Getto di ghisa

4.2.5 Lana minerale

4.2.6 Pannelli in cartongesso

<sup>429</sup> RS 814.600

- 4.2.7 Nerofumo (carbon black)
- 4.2.8 Ammoniaca
- 4.2.9 Cracking con vapore
- 4.2.10 Idrocarburi aromatici
- 4.2.11 Stirene
- 4.2.12 Idrogeno
- 4.2.13 Gas di sintesi
- 4.2.14 Ossido di etilene/glicoli etilenici

## 5 Adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito

### 5.1 Adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito secondo l'articolo 46b capoverso 1

- 5.1.1 La quantità calcolata di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è adeguata se il valore assoluto dello scarto relativo tra la media aritmetica delle quote di attività dei due anni precedenti e la quota di attività storica è superiore al 15 per cento. Il valore assoluto dello scarto relativo è calcolato come segue:

$$ass(X_i) = ass(mQA_i - sQA) / sQA$$

$ass(X_i)$  = valore assoluto dello scarto relativo nell'anno  $i$

$mQA_i$  = media aritmetica delle quote di attività dei due anni precedenti  $i-1$  e  $i-2$ ;

$sQA$  = quota di attività storica

- 5.1.2 Per l'adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito si applica la seguente quota di attività determinante:
- a. la media aritmetica delle quote di attività dei due anni precedenti; o
  - b. la quota di attività già determinante per l'anno precedente, se nell'anno precedente è già stato effettuato un adeguamento e il valore assoluto dello scarto relativo rimane superiore al 15 per cento ma non supera al contempo l'intervallo di almeno 5 punti percentuali immediatamente superiore o immediatamente inferiore (p. es. 20–25 %, 25–30 %).

### 5.2 Adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito secondo l'articolo 46b capoverso 4

- 5.2.1 La quantità calcolata di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è adeguata annualmente se il valore assoluto dello scarto relativo tra la media aritmetica dei valori di un parametro considerato nel calcolo dell'assegnazione dei due anni precedenti e il valore storico dello stesso parametro supera il 15 per cento. Il valore assoluto dello scarto relativo è calcolato come segue:

$$ass(Z_i) = ass(mZP_i - sZP) / sZP$$

$ass(Z_i)$  = valore assoluto dello scarto nell'anno  $i$

$mZP_i$  = media aritmetica dei valori di un parametro secondo il numero 5.2.3 dei due anni precedenti  $i-1$  e  $i-2$ ;

$sZP$  = valore storico del parametro nel periodo di riferimento di cui al numero 2.

5.2.2 Per l'adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per l'anno  $i$ ,  $mZP_i$  è il valore determinante del parametro.

5.2.3 I parametri considerati ai fini del calcolo dell'assegnazione sono in particolare:

1. il calore utilizzato all'interno di un elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto secondo il numero 1.7;
2. il rapporto tra le emissioni dirette e la somma delle emissioni dirette e indirette secondo il numero 4.1.

*Allegato 10*<sup>430</sup>  
(art. 86 cpv. 1 e 89 cpv. 2)

### Carburanti le cui emissioni di CO<sub>2</sub> devono essere compensate

| Voce della tariffa doganale <sup>431</sup> | Designazione della merce  | Fattore di emissione t CO <sub>2</sub> per 1000 kg | Fattore di emissione t CO <sub>2</sub> per TJ       | Fattore di emissione t CO <sub>2</sub> per m <sup>3</sup> |
|--|---|--|---|---|
| 2710.1211                                  | Benzina e sue frazioni, nonché quota di oli minerali in miscele di questa voce, senza la benzina avio | 3,15   | 73,80<br>a un potere calorifico (PCI) di 42,6 MJ/kg | 2,32<br>a una densità* di 737 kg/m <sup>3</sup>           |
| ex 2710.1211                               | Benzina avio  | 3,17   | 72,50<br>a un potere calorifico (PCI) di 43,7 MJ/kg | 2,27<br>a una densità* di 715 kg/m <sup>3</sup>           |
| 2710.1911                                  | Petrolio, incl. cherosene   | 3,14   | 72,80<br>a un potere calorifico (PCI) di 43,2 MJ/kg | 2,51<br>a una densità* di 799 kg/m <sup>3</sup>           |
| 2710.1912                                  | Olio diesel nonché quota di oli minerali in miscele di questa voce                                    | 3,15   | 73,30<br>a un potere calorifico (PCI) di 43,0 MJ/kg | 2,62<br>a una densità* di 830 kg/m <sup>3</sup>           |
| 2710.2010                                  | Quota di oli minerali in miscele di questa voce   | 3,15   | 73,30<br>a un potere calorifico (PCI) di 43,0 MJ/kg | 2,62<br>a una densità* di 830 kg/m <sup>3</sup>           |
| 2711.1110                                  | Gas naturale liquefatto   | 2,58   | 56,4<br>a un potere calorifico (PCI) di 45,7 MJ/kg  | 1,16<br>a una densità** di 451 kg/m <sup>3</sup>          |
| 2711.2110                                  | Gas naturale allo stato gassoso   | 2,58   | 56,4<br>a un potere calorifico (PCI) di 45,7 MJ/kg  | 0,002<br>a una densità*** di 0,795 kg/m <sup>3</sup>      |
| ex 2711                                    | GPL (butano, propano)   | 3,01   | 65,50<br>a un potere calorifico (PCI) di 46,0 MJ/kg | 1,63<br>a una densità* di 540 kg/m <sup>3</sup>           |
| 3824.9920                                  | Quota di oli minerali in miscele di questa voce   | 3,15   | 73,80<br>a un potere calorifico (PCI) di 42,6 MJ/kg | 2,32<br>a una densità* di 737 kg/m <sup>3</sup>           |
| 3826.0010                                  | Quota di oli minerali in miscele di questa voce   | 3,15   | 73,30<br>a un potere calorifico (PCI) di 43,0 MJ/kg | 2,62<br>a una densità* di 830 kg/m <sup>3</sup>           |

\* a 15 °C

\*\* a -161,5 °C

\*\*\* a 0 °C, 1 bar

<sup>430</sup> Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 3 dell'O del 29 mar. 2017 riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 2815).

<sup>431</sup> RS 632.10, allegato

*Allegato 11*<sup>432</sup>  
(art. 94 cpv. 2)

## Tariffa della tassa sul CO<sub>2</sub> sui combustibili: 120 franchi per tonnellata di CO<sub>2</sub>

1 ...

### 2 Aliquote della tassa

Per i combustibili menzionati qui di seguito si applicano le seguenti aliquote:

| Voce di tariffa doganale <sup>433</sup> | Designazione della merce  | Aliquota della tassa in fr. |
|---|---|-----------------------------|
|   |   | ogni 1000 kg                |
| 2701.                                   | Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili:   |                             |
|   | – carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati:  |                             |
| 1100                                    | – – antracite   | 283,20                      |
| 1200                                    | – – carbone fossile bituminoso  | 283,20                      |
| 1900                                    | – – altri carboni fossili   | 283,20                      |
| 2000                                    | – mattonelle e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili   | 283,20                      |
| 2702.                                   | Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo:  |                             |
| 1000                                    | – ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate   | 272,40                      |
| 2000                                    | – ligniti agglomerate   | 272,40                      |
| 2704. 0000                              | Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta   | 340,80                      |
|   |   | ogni 1000 l a 15°C          |
| 2710.                                   | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base; residui di oli:  |                             |
|   | – oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, diversi da quelli che contengono biodiesel e dai residui di oli: |                             |
|   | – – oli leggeri e preparazioni:   |                             |
|   | – – – destinati ad altri usi:   |                             |
| 1291                                    | – – – – benzina e sue frazioni  | 278,40                      |
| 1292                                    | – – – – white spirit  | 278,40                      |
| 1299                                    | – – – – altri   | 278,40                      |

<sup>432</sup> Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 24 nov. 2021 (RU **2021** 859). Aggiornato dal n. II cpv. 3 dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

<sup>433</sup> RS **632.10**, allegato

| Voce di tariffa doganale | Designazione della merce   | Aliquota della tassa in fr. |
|--------------------------|--|-----------------------------|
|                          | – – altri:   |                             |
|                          | – – – destinati ad altri usi:  |                             |
| 1991                     | – – – – petrolio   | 301,20                      |
| 1992                     | – – – – oli per il riscaldamento:  |                             |
|                          | – – – – – extraleggero   | 318,00                      |
|                          |  | ogni 1000 kg                |
|                          | – – – – – medio e pesante  | 380,40                      |
| 1993                     | – – – – distillati di oli minerali contenenti meno del 20% in volume prima di 300 °C, non miscelati  | 379,40                      |
| 1999                     | – – – – altri distillati e prodotti:   |                             |
|                          |  | ogni 1000 l a 15 °C         |
|                          | – – – – – gasolio  | 318,00                      |
|                          |  | ogni 1000 kg                |
|                          | – – – – – altri  | 380,40                      |
|                          |  | ogni 1000 l a 15 °C         |
|                          | – oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli: |                             |
| 2090                     | – – destinati ad altri usi (solo quota fossile)  | 318,00                      |
|                          |  | ogni 1000 kg                |
| 2711.                    | Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:   |                             |
|                          | – liquefatti:  |                             |
|                          | – – gas naturale:  |                             |
| 1190                     | – – – altri  | 321,60                      |
|                          |  | ogni 1000 l a 15 °C         |
|                          | – – propano:   |                             |
| 1290                     | – – – altri  | 182,40                      |
|                          | – – butani:  |                             |
| 1390                     | – – – altri  | 211,20                      |
|                          | – – etilene, propilene, butilene e butadiene:  |                             |
| 1490                     | – – – altri  | 234,00                      |
|                          | – – altri:   |                             |
| 1990                     | – – – altri  | 234,00                      |
|                          |  | ogni 1000 kg                |
|                          | – allo stato gassoso:  |                             |
|                          | – – gas naturale:  |                             |
| 2190                     | – – – altri  | 321,60                      |
|                          | – – altri:   |                             |
| 2990                     | – – – altri  | 331,30                      |
| 2713.                    | Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:   |                             |
|                          | – coke di petrolio:  |                             |
| 1100                     | – – non calcinato  | 349,20                      |
| 1200                     | – – calcinato  | 349,20                      |

| Voce di tariffa doganale | Designazione della merce  | Aliquota della tassa in fr. |
|--------------------------|---|-----------------------------|
|                          |   | ogni 1000 l<br>a 15 °C      |
| 2905.                    | Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:  |                             |
|                          | – monoalcoli saturi:  |                             |
|                          | – – metanolo (alcole metilico):   |                             |
| 1190                     | – – – altro (soltanto quota fossile)  | 130,75                      |
| 3826.                    | Biodiesel e sue miscele, senza oli di petrolio o di minerali bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi: |                             |
| 0090                     | – altri (solo quota fossile)  | 318,00                      |
| ...                      | Combustibili derivanti da altre materie prime fossili   | 278,40                      |

### **3 Importo della tassa sul CO<sub>2</sub> e aliquote della tassa sui combustibili per determinate utilizzazioni stazionarie**

#### **3.1 Importo della tassa sul CO<sub>2</sub>**

La tassa sul CO<sub>2</sub> ammonta a 120 franchi per tonnellata di CO<sub>2</sub> se i combustibili sono impiegati:

- a. per la propulsione di impianti ICFC, di turbine o di motori di pompe di calore stazionarie per la produzione di calore o di calore e freddo alternati; oppure
- b. per la produzione di elettricità in impianti termici.

#### **3.2 Aliquote della tassa**

I combustibili impiegati conformemente al numero 3.1 sono assoggettati alle aliquote della tassa di cui al numero 2.

*Allegato 12*<sup>434</sup>  
(art. 112–113b)

## **Impiego diretto della geotermia per la produzione di calore**

### **1      Prospezione e sfruttamento**

- 1.1 La prospezione comprende analisi volte da un lato alla caratterizzazione del sottosuolo di un presunto serbatoio geotermico e, dall'altro lato, alla determinazione dell'ubicazione in superficie nonché del punto di arrivo di una perforazione di sondaggio.
- 1.2 Lo sfruttamento comprende il sondaggio mediante perforazioni per l'estrazione dell'acqua calda e per un'eventuale riconduzione nel serbatoio geotermico dell'acqua prelevata.

### **2      Costi d'investimento computabili**

- 2.1 Nell'ambito della prospezione sono computabili i costi d'esecuzione, di pianificazione, di direzione del progetto e le prestazioni proprie del richiedente, purché effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata delle seguenti attività:
  - a. l'acquisizione di nuovi geodati nell'area di prospezione;
  - b. le attività per l'acquisizione di nuovi geodati;
  - c. l'analisi e l'interpretazione.
- 2.2 Nell'ambito dello sfruttamento sono computabili i costi d'esecuzione, di pianificazione, di direzione del progetto e le prestazioni proprie del richiedente, purché effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata delle seguenti attività:
  - a. la preparazione, la costruzione e lo smantellamento del cantiere di perforazione;
  - b. le perforazioni, compresi la tubazione, la cementazione e il completamento dell'insieme delle perforazioni di produzione, di iniezione e di monitoraggio previste;
  - c. le stimolazioni del foro di trivellazione e del serbatoio;
  - d. le prove di pozzo;
  - e. le misurazioni del foro di trivellazione, strumentazione compresa;
  - f. le prove di circolazione;
  - g. l'analisi delle sostanze rinvenute;
  - h. l'assistenza geologica, l'analisi dei dati e l'interpretazione.

<sup>434</sup> Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 1° nov. 2017 (RU 2017 6753). Aggiornata dal n. II cpv. 1 dell'O del 24 nov. 2021 (RU 2021 859) e dal n. III dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771).

- 2.3 I costi di pianificazione e direzione del progetto sono computati fino all'ammontare del 15 per cento dei costi d'esecuzione computabili. I costi sostenuti a monte della presentazione della domanda sono computabili.
- 2.4 Le prestazioni proprie del richiedente, come eventuali prestazioni proprie di pianificazione o esecuzione, sono computabili soltanto se sono usuali e possono essere comprovate mediante un rapporto di lavoro dettagliato.
- 2.5 Non sono computabili i costi generati nell'ambito di procedure ufficiali correlate alla prospezione e allo sfruttamento.

### **3 Procedura per l'ottenimento di un contributo per la prospezione**

#### **3.1 Domanda**

La domanda deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza nonché la protezione dell'ambiente, in particolare in merito a:

- a. stato delle attuali conoscenze nell'area oggetto dell'esplorazione mediante l'elaborazione dell'insieme di geodati, analisi e interpretazioni disponibili;
- b. prospezioni geologiche previste per la determinazione delle ubicazioni e dei punti di arrivo della perforazione e che servono all'individuazione e alla caratterizzazione di un serbatoio geotermico, nonché il plusvalore atteso in quanto ad aumento delle probabilità di uno sfruttamento efficace;
- c. piani di utilizzazione in caso di esito positivo della prospezione nonché calcoli della redditività provvisori;
- d. piani dettagliati delle scadenze e stime dei costi con uno scarto massimo del 20 per cento;
- e. misure previste volte a individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché per l'ambiente, in particolare per le risorse di acqua potabile, e misure previste volte a ridurre tali rischi a un livello minimo e ragionevolmente praticabile.

#### **3.2 Esame della domanda**

3.2.1 L'UFE nomina all'interno del gruppo di esperti indipendente un rappresentante dell'Ufficio federale di topografia (swisstopo), in particolare per la valutazione delle componenti geologiche del progetto e del plusvalore per l'esplorazione in Svizzera.

3.2.2 Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informazioni fornite al numero 3.1 in particolare in merito a:

- a. attività di prospezione previste e gestione del progetto;
- b. livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati e tenore innovativo;
- c. in che misura le attività di prospezione accrescono le probabilità di individuazione e sfruttamento di un serbatoio geotermico;

- d. plusvalore per l'esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero;
  - e. gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio, nonché per l'ambiente.
- 3.2.3 Se valuta positivamente il progetto, il gruppo di esperti trasmette all'UFE in particolare una raccomandazione su
- a. l'aumento atteso delle probabilità di individuare un serbatoio geotermico;
  - b. le scadenze delle tappe del progetto;
  - c. l'ammontare del contributo alla prospezione da concedere;
  - d. l'impiego di un rappresentante di swisstopo con funzione di accompagnamento al progetto.
- 3.3 Contratto
- Se vi sono i presupposti per la concessione del contributo alla prospezione, nel contratto vengono regolamentati secondo l'articolo 113 capoverso 5 in particolare i seguenti punti:
- a. le tappe principali che la persona richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare;
  - b. l'obbligo di informazione della persona richiedente nei confronti dell'UFE, segnatamente relativo a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;
  - c. l'entità, le condizioni e la scadenza del contributo alla prospezione;
  - d. fatti salvi monopoli cantonali, il trasferimento a titolo gratuito dell'impianto alla Confederazione e la concessione a quest'ultima di un diritto di compera del fondo, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi;
  - e. la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo l'articolo 113b;
  - f. i motivi che conducono allo scioglimento del contratto;
  - g. ulteriori condizioni.
- 3.4 Svolgimento e conclusione del progetto
- 3.4.1 Il responsabile del progetto svolge i lavori di prospezione programmati.
- 3.4.2 L'accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di prospezione e valuta i risultati. Per adempiere i suoi compiti, può coinvolgere il gruppo di esperti. Redige rapporti periodici per l'UFE e il gruppo di esperti.
- 3.4.3 Se non vengono rispettate le tappe o le scadenze di cui al numero 3.3 lettera a, l'UFE può sciogliere il contratto con effetto immediato.
- 3.4.4 Al termine delle attività, il gruppo di esperti valuta a beneficio dell'UFE i risultati dei lavori di prospezione e giudica i risultati in merito all'aumento atteso delle probabilità di individuare un presunto serbatoio geotermico.

## 4 Procedura per l'ottenimento di un contributo allo sfruttamento

4.1 Una domanda di contributo allo sfruttamento può essere presentata solamente se nell'area interessata è stata precedentemente svolta una prospezione e redatto il relativo rapporto circa la probabilità di individuare un presunto serbatoio geotermico.

### 4.2 Domanda

La domanda deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza nonché la protezione dell'ambiente, in particolare in merito a:

- a. il programma dettagliato delle perforazioni, del completamento, delle misurazioni e delle prove di tutte le perforazioni previste;
- b. i piani dettagliati delle scadenze e le stime dei costi con uno scarto massimo del 20 per cento;
- c. le caratteristiche attese del presunto serbatoio geotermico, in particolare la temperatura nel foro di trivellazione all'altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto;
- d. l'utilizzazione prevista delle perforazioni e del serbatoio geotermico qualora i risultati non corrispondessero alle aspettative;
- e. le misure previste volte a individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché per l'ambiente, in particolare per le risorse di acqua potabile, e le misure previste volte a ridurre tali rischi a un livello minimo e ragionevolmente praticabile;
- f. le innovazioni previste al fine di rendere promettente e affidabile lo sfruttamento di serbatoi geotermici in Svizzera;
- g. il valore delle attività di sfruttamento in riferimento all'esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero;
- h. la forma giuridica prevista e il nome o la ragione sociale della società responsabile della gestione;
- i. il finanziamento e i costi amministrativi delle fasi di sfruttamento, costruzione, ampliamento, esercizio e smantellamento;
- j. lo sfruttamento dell'acqua calda estratta sulla base di un piano di utilizzazione, descrizione dei previsti acquirenti di calore nonché il loro coinvolgimento nel progetto, inclusa la prevista riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

### 4.3 Esame della domanda

4.3.1 L'UFE nomina all'interno del gruppo di esperti indipendente un rappresentante di swisstopo, in particolare per la valutazione delle componenti geologiche del progetto e del plusvalore per l'esplorazione in Svizzera.

4.3.2 Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informazioni fornite al numero 4.2 in particolare in merito a:

- a. caratteristiche attese del presunto serbatoio geotermico, in particolare la temperatura nel foro di trivellazione all'altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto;

- b. livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati e il tenore innovativo;
  - c. plusvalore per l'esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero;
  - d. gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché per l'ambiente.
- 4.3.3 In caso di valutazione positiva della domanda il gruppo di esperti trasmette all'UFE in particolare una raccomandazione su:
- a. la temperatura attesa del serbatoio nel foro di trivellazione all'altezza del serbatoio e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto;
  - b. le scadenze delle tappe del progetto;
  - c. l'ammontare del contributo allo sfruttamento da concedere;
  - d. l'impiego di un esperto indipendente in qualità di accompagnatore del progetto.
- 4.4 Contratto
- Se vi sono i presupposti per la concessione del contributo allo sfruttamento, nel contratto vengono regolamentati secondo l'articolo 113 capoverso 5 in particolare i seguenti punti:
- a. le tappe principali che la persona richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare;
  - b. l'obbligo di informazione della persona richiedente nei confronti dell'UFE, segnatamente relativo a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;
  - c. l'entità, le condizioni e la scadenza del contributo allo sfruttamento;
  - d. fatti salvi monopoli cantonali, il trasferimento a titolo gratuito dell'impianto alla Confederazione e la concessione a quest'ultima di un diritto di compera del fondo, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi;
  - e. la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo l'articolo 113d;
  - f. i motivi che conducono allo scioglimento del contratto;
  - g. ulteriori condizioni.
- 4.5 Svolgimento e conclusione del progetto
- 4.5.1 Il responsabile del progetto svolge i lavori di sfruttamento programmati.
- 4.5.2 L'accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di sfruttamento e valuta i risultati di tali lavori, in particolare per quanto riguarda la temperatura e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto. Per adempiere i suoi compiti, può coinvolgere il gruppo di esperti. Egli redige rapporti periodici per l'UFE e per il gruppo di esperti.
- 4.5.3 Se non vengono rispettate le tappe o le scadenze di cui al numero 4.4 lettera a, l'UFE può sciogliere il contratto con effetto immediato.
- 4.5.4 Al più tardi sei mesi dopo la conclusione dei lavori di sfruttamento, il gruppo di esperti valuta i risultati dell'attività di sfruttamento.

- 4.5.5 L'UFE comunica al responsabile del progetto il risultato dell'esame, in particolare quello relativo al serbatoio geotermico.

## 5 Geodati

- 5.1 La persona richiedente fornisce a titolo gratuito a swisstopo e al Cantone di ubicazione, entro al massimo sei mesi dopo il rilevamento effettuato secondo le disposizioni tecniche di swisstopo, i rispettivi geodati.
- 5.2 Nel quadro degli obiettivi della legge del 5 ottobre 2007<sup>435</sup> sulla geoinformazione e dell'ordinanza del 21 maggio 2008<sup>436</sup> sulla geologia nazionale swisstopo può utilizzare ed elaborare questi geodati; lo stesso vale per i Cantoni di ubicazione secondo le rispettive regolamentazioni cantonali.
- 5.3 Esso mette a disposizione del pubblico i geodati primari e i geodati primari processati al più tardi entro 24 mesi dalla fine della prospezione ed entro 12 mesi dalla fine dello sfruttamento.

<sup>435</sup> RS 510.62

<sup>436</sup> RS 510.624

*Allegato 13*<sup>437</sup>  
(art. 46d)

## **Operatori di aeromobili con obbligo di partecipazione al SSQE**

1. Gli operatori di aeromobili hanno l'obbligo di partecipazione al SSQE se effettuano i seguenti voli:
  - a. voli nazionali in Svizzera;
  - b. voli provenienti dalla Svizzera verso gli Stati membri dello SEE;
  - c. voli dalla Svizzera al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (UK).
2. Ne sono esclusi:
  - a. i voli effettuati esclusivamente per il trasporto di monarchi in missione ufficiale e dei loro familiari più prossimi, capi di Stato, capi di governo e ministri appartenenti al governo, qualora ciò sia confermato da un relativo indicatore di stato nel piano di volo;
  - b. i voli militari, doganali e di polizia;
  - c. i voli relativi a operazioni di ricerca e salvataggio, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per attività di aeroambulanza in emergenze mediche;
  - d. i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell'allegato 2 della convenzione del 7 dicembre 1944<sup>438</sup> sull'aviazione civile internazionale;
  - e. i voli in cui l'aeromobile ritorna al punto di partenza senza scalo intermedio previsto;
  - f. i voli di addestramento effettuati esclusivamente per acquisire o ottenere una licenza di pilota o un'autorizzazione per l'equipaggio della cabina di pilotaggio, a condizione che ciò sia indicato nel piano di volo e che i voli non siano utilizzati per il trasporto di passeggeri o merci o per il posizionamento o il trasferimento dell'aeromobile;
  - g. i voli utilizzati esclusivamente per la ricerca scientifica;
  - h. i voli destinati esclusivamente al controllo, al collaudo o alla certificazione di aeromobili o di apparecchiature di bordo e di terra;
  - i. i voli con aeromobili con un peso massimo al decollo inferiore a 5700 kg;
  - j. i voli effettuati da operatori di aeromobili commerciali che, per tre quadrimestri consecutivi, effettuano meno di 243 voli ai sensi del numero 1 o le cui emissioni annue totali sono inferiori a 10 000 t di CO<sub>2</sub>;
  - k. i voli effettuati da operatori di aeromobili non commerciali, a condizione che le emissioni annue totali dei voli effettuati da tali gestori ai sensi del numero 1 siano inferiori a 1000 t di CO<sub>2</sub>;

<sup>437</sup> Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 13 nov. 2019 (RU 2019 4335). Aggiornata dal n. II cpv. 3 dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 311).

<sup>438</sup> RS 0.748.0

- 
1. i voli dalla Svizzera verso un aeroporto nelle seguenti aree:
    1. Guadalupa,
    2. Guyana francese,
    3. Martinica,
    4. Mayotte,
    5. Riunione,
    6. Saint-Martin,
    7. Azzorre,
    8. Madeira,
    9. Isole Canarie.
  3. Le deroghe secondo il numero 2 lettere j e k non si applicano agli operatori di aeromobili soggetti al SSQE europeo.
  4. L'assegnazione dei voli ai quadrimestri di cui al numero 2 lettera j si basa sull'ora locale di partenza di ciascun volo.

*Allegato 14*<sup>439</sup>  
(art. 46d cpv. 1 e 2, 51 cpv. 1, 2 e 4, 52 cpv. 1, 6 e 7, 53 cpv. 1 e 2,  
55 cpv. 2 e 130 cpv. 1)

## **Autorità competente per i partecipanti al SSQE**

### **1 Gestori di impianti**

L'UFAM è l'autorità competente per i gestori di impianti che partecipano al SSQE.

### **2 Operatori di aeromobili**

- 2.1 Per gli operatori di aeromobili con obbligo di partecipazione al SSQE, lo Stato responsabile della loro amministrazione è definito nel regolamento (CE) n. 748/2009<sup>440</sup>.
- 2.2 È determinante per l'amministrazione degli operatori di aeromobili:
- a. quale Stato ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio; o
  - b. il valore massimo stimato delle emissioni di CO<sub>2</sub> rispetto agli altri Stati del rispettivo operatore di aeromobile.
- 2.3 Se la gestione è affidata alla Svizzera, l'autorità competente è l'UFAM.

<sup>439</sup> Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

<sup>440</sup> Cfr. nota a piè di pagina all'art. 135 lett. f.

*Allegato 15<sup>441</sup>  
(art. 46e e 46f)*

## **Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per gli operatori di aeromobili**

1. La quantità di diritti di emissione è calcolata in base al seguente parametro di riferimento:

0,000642186914222035 diritti di emissione per tonnellata-chilometro

2. La quantità massima totale di diritti di emissione disponibili nel 2020 per gli aeromobili è calcolata come segue:

$$Cap_{2020} = \sum tkm_{CH-SSQE} * PR * 100 / 82$$

Cap<sub>2020</sub> limite massimo delle emissioni per il 2020

$\sum tkm_{CH-SSQE}$  Somma delle tonnellate-chilometro nel 2018 nel SSQE svizzero

PR parametro di riferimento

3. La quantità massima annua di diritti di emissione disponibili dal 2021 per gli aeromobili è calcolata moltiplicando il limite massimo delle emissioni per il 2020 per il fattore di riduzione annuale del 2,2 per cento rispetto al 2020 secondo la seguente formula:

$$Cap_{202x} = Cap_{2020} - x * 0,022 * Cap_{2020}$$

Cap<sub>202x</sub> limite massimo delle emissioni per il 202x; con x = 1, 2, 3 ecc.

4. La quantità di diritti di emissione massima disponibile è utilizzata come segue:

- l'82 per cento è a disposizione per l'assegnazione a titolo gratuito agli operatori di aeromobili;
- il 15 per cento è trattenuto per l'asta;
- il 3 per cento è trattenuto per gli operatori di aeromobili che partecipano per la prima volta o che si trovano in forte crescita.

5. Nel 2020 la quantità di diritti di emissione trattenuta secondo l'articolo 46e capoverso 3 lettera c per l'anno 2020 è eliminata.

6. La quantità di diritti di emissione assegnata a titolo gratuito a ciascun operatore di aeromobili per il 2020 è calcolata secondo la seguente formula:

$$Assegnazione = \sum tkm_{gestore} * PR$$

<sup>441</sup> Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 13 nov. 2019 (RU 2019 4335). Aggiornata dal n. II cpv. 1 dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

$\sum \text{tkm}_{\text{gestore}}$  Somma delle tonnellate-chilometro nel 2018 del gestore nel SSQE svizzero

PR parametro di riferimento

7. La quantità di diritti di emissione assegnata a titolo gratuito a ciascun operatore di aeromobili dal 2021 è calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{Assegnazione}_{202x} = \text{Assegnazione}_{2020} - x * 0,022 * \text{assegnazione}_{2020}$$

*Assegnazione*<sub>202x</sub> Assegnazione per l'anno 202x; con x = 1, 2, 3 ecc.

*Allegato 16*<sup>442</sup>  
(art. 51)

## Requisiti relativi al piano di monitoraggio

### 1 Piano di monitoraggio per gestori di impianti

Il piano di monitoraggio deve determinare come garantire che:

- a. siano utilizzate procedure standardizzate o altri metodi consolidati per la misurazione o il calcolo delle emissioni di gas serra e del consumo di energia;
- b. le emissioni di gas serra e il consumo di energia siano rilevate nel modo più completo, coerente e accurato possibile dal punto di vista tecnico e operativo, nonché economicamente sostenibile;
- c. la misurazione, il calcolo e la documentazione delle emissioni di gas serra e del consumo di energia siano comprensibili e trasparenti;
- d. i dati necessari a verificare un adeguamento dell'assegnazione a titolo gratuito secondo l'articolo 46*b* siano rilevati in modo completo, coerente e accurato e siano comprensibili.

### 2 Piano di monitoraggio per operatori di aeromobili

2.1 Il piano di monitoraggio deve garantire che tutti i voli per i quali devono essere raccolti dati sulle emissioni di CO<sub>2</sub> siano rilevati integralmente e che le emissioni di CO<sub>2</sub> di ciascun volo siano determinate con precisione. Le emissioni sono calcolate secondo il numero 3.

2.2 Il piano di monitoraggio deve rilevare:

- a. le informazioni necessarie per l'identificazione dell'operatore di aeromobile;
- b. le informazioni necessarie per l'identificazione degli aeromobili utilizzati nonché il tipo di combustibile assegnato a ogni tipo di aeromobile;
- c. una descrizione della metodologia impiegata per garantire che siano registrati tutti gli aeromobili per i quali devono essere rilevati dati;
- d. una descrizione della metodologia impiegata per garantire che siano registrati tutti i voli sui quali devono essere raccolti dati;
- e. una descrizione della metodologia impiegata per determinare le emissioni di CO<sub>2</sub> dei singoli voli.

2.3 Il piano di monitoraggio delle emissioni di CO<sub>2</sub> per gli operatori di aeromobili che emettono più di 25 000 t di CO<sub>2</sub> all'anno deve inoltre contenere le seguenti informazioni:

<sup>442</sup> Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 13 nov. 2019 (RU 2019 4335). Aggiornata dal n. II cpv. 1 dell'O del 25 nov. 2020 (RU 2020 6081) e dal n. II cpv. 3 dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

- a. una procedura per determinare il consumo di combustibile di ciascun aeromobile;
  - b. una metodologia impiegata per colmare le lacune dei dati.
- 2.4 Se lo stato dell'operatore di aeromobile subisce una modifica ai sensi dell'articolo 52 capoverso 5 (qualifica di emettitore di entità ridotta), il piano di monitoraggio deve essere nuovamente presentato all'UFAM per verifica.

### 3 Calcolo delle emissioni di CO<sub>2</sub> degli aeromobili

- 3.1 Le emissioni di CO<sub>2</sub>, espresse in tonnellate, sono calcolate secondo la formula seguente:

*emissioni di CO<sub>2</sub> [t CO<sub>2</sub>] = combustibile consumato [t combustibile] × fattore di emissione [t CO<sub>2</sub>/t combustibile].*

- 3.2 Devono essere utilizzati i seguenti fattori di emissione [t CO<sub>2</sub>/t combustibile] per i diversi combustibili:

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| cherosene (Jet A-1 o Jet A):       | 3,15 |
| Jet B:                             | 3,10 |
| carburante per aeromobili (AvGas): | 3,10 |

- 3.3 Il fattore di emissione per i combustibili da biomassa è pari a zero, a condizione che la biomassa utilizzata soddisfi i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001<sup>443</sup>.

<sup>443</sup> Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

*Allegato I 17444*  
(art. 52)

## Requisiti posti al rapporto di monitoraggio

### 1 Rapporto di monitoraggio per gestori di impianti

- 1.1 Il rapporto di monitoraggio deve contenere:
- informazioni sulle emissioni di gas serra e sul consumo di energia nonché sul loro andamento;
  - informazioni sui dati necessari per verificare un adeguamento dell'assegnazione a titolo gratuito secondo l'articolo 46b;
  - un inventario dei vettori energetici;
  - informazioni su qualsiasi modifica della capacità di produzione;
  - quantità (dati primari) e parametri applicati per calcolare le emissioni di gas serra e il consumo di energia;
  - orari di esercizio degli impianti di misurazione, informazioni su mancate misurazioni e loro considerazione nonché risultati ricostruibili delle misurazioni
- 1.2 I dati sono presentati in una tabella riassuntiva e messi a confronto con i dati degli anni precedenti. L'UFAM definisce la forma del rapporto di monitoraggio in una direttiva.

### 2 Rapporto di monitoraggio per operatori di aeromobili

- 2.1 Il rapporto di monitoraggio deve contenere:
- le informazioni necessarie per l'identificazione dell'operatore di aeromobili;
  - le informazioni necessarie per l'identificazione dell'organismo di controllo che esamina il rapporto di monitoraggio, a meno che l'operatore di aeromobili, in quanto emettitore di entità ridotta, non sia esonerato dall'obbligo di verifica;
  - un riferimento al piano di monitoraggio approvato e una descrizione e giustificazione di eventuali scostamenti dal piano di monitoraggio;
  - le informazioni necessarie per l'identificazione degli aeromobili utilizzati;
  - il numero totale dei voli registrati;
  - il fattore di emissione e il consumo di combustibile per ciascun tipo di combustibile per il quale sono calcolate le emissioni di CO<sub>2</sub>;

<sup>444</sup> Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 13 nov. 2019 (RU 2019 4335). Aggiornata dal n. II cpv. 1 dell'O del 25 nov. 2020 (RU 2020 6081) e dal n. II cpv. 3 dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

- g. la somma di tutte le emissioni di CO<sub>2</sub> dei voli per i quali devono essere raccolti i dati e che sono stati effettuati dal gestore nell'anno civile, suddivise per Stato di partenza e di arrivo e per SSQE svizzero e SSQE europeo;
  - h. in caso di lacune nei dati, una descrizione dei motivi di tali lacune, il metodo utilizzato per stimare i dati sostitutivi e le emissioni da essi calcolate;
  - i. per ogni coppia di aeroporti, l'identificativo ICAO dell'aeroporto e il numero di voli per i quali devono essere raccolti i dati e le relative emissioni annue.
- 2.2 Gli emittitori di entità ridotta di cui all'articolo 55 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066<sup>445</sup> possono stimare il proprio consumo di combustibili con uno strumento per emittitori di entità ridotta di cui all'articolo 55 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

<sup>445</sup> Cfr. nota a piè di pagina all'art. 52 cpv. 5.

*Allegato 18*<sup>446</sup>  
(art. 52)

## **Verifica dei rapporti di monitoraggio degli operatori di aeromobili e dei requisiti posti all'organismo di controllo**

### **1 Obblighi dell'organismo di controllo e dell'operatore di aeromobile**

- 1.1 L'organismo di controllo verifica l'affidabilità, la plausibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio nonché dei dati e delle indicazioni di cui all'allegato 18 numero 2. In particolare garantisce che i dati consentano di determinare le emissioni di CO<sub>2</sub>.
- 1.2 L'operatore di aeromobile consente all'organismo di controllo di accedere a tutte le informazioni e a i documenti relativi all'oggetto della verifica. In particolare chiede a Eurocontrol i dati necessari alla verifica e relativi alle operazioni di volo dei suoi aeromobili e li mette a disposizione dell'organismo di controllo, oppure mette a disposizione dati equivalenti.

### **2 Requisiti specifici per la verifica**

- 2.1 L'organismo di controllo si accerta che siano considerati tutti i voli:
  - a. di cui è responsabile l'operatore di aeromobili;
  - b. che sono stati concretamente effettuati;
  - c. per i quali devono essere rilevati dati sulla base della presente ordinanza.
- 2.2 A questo scopo l'organismo di controllo utilizza i dati concernenti i piani di volo e i dati chiesti dall'operatore di aeromobili a Eurocontrol o ad altre fonti.

### **3 Fasi della verifica**

La verifica dei rapporti di monitoraggio prevede le fasi seguenti:

- 3.1 analisi di tutte le attività effettuate dall'operatore di aeromobili (analisi strategica);
- 3.2 controlli a campione per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni forniti (analisi di processo);
- 3.3 analisi del rischio di errore in relazione ai dati utilizzati e verifica del procedimento per ridurre tale rischio (analisi dei rischi);
- 3.4 stesura di un rapporto di verifica nel quale è indicato se il rapporto di monitoraggio soddisfa i requisiti della presente ordinanza; il rapporto deve riportare

<sup>446</sup> Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 13 nov. 2019 (RU **2019** 4335). Aggiornata dal n. II cpv. 3 dell'O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU **2022** 311).

tutti gli aspetti rilevanti concernenti le operazioni effettuate nel quadro della verifica.

#### **4 Requisiti posti all'organismo di controllo**

- 4.1 Per l'attività di verifica affidatagli, l'organismo di controllo deve essere accreditato secondo:
  - a. l'ordinanza del 17 giugno 1996<sup>447</sup> sull'accREDITAMENTO e la designazione; oppure
  - b. il regolamento (CE) n. 765/2008<sup>448</sup> e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067<sup>449</sup>.
- 4.2 Deve essere indipendente dall'operatore di aeromobile e svolgere i propri compiti con professionalità e obiettività.
- 4.3 Deve disporre di una comprovata competenza tecnica nella verifica dei dati sulle emissioni di CO<sub>2</sub> nel settore dell'aviazione e conoscere le modalità con le quali sono riunite tutte le informazioni necessarie al rapporto di monitoraggio, in particolare per quanto riguarda la raccolta, la misurazione tecnica, il calcolo e la trasmissione dei dati.
- 4.4 Deve conoscere tutte le norme rilevanti in materia, nonché le disposizioni legali e amministrative in vigore.

<sup>447</sup> RS **946.512**

<sup>448</sup> Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1020, GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.

<sup>449</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, relativo alla verifica dei dati e all'accREDITAMENTO dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2084, GU L 423 del 15.12.2020, pag. 23.

## Indice

### Capitolo 1: Disposizioni generali

#### Sezione 1: Gas serra

.....Art. 1

#### Sezione 2: Definizioni

.....Art. 2

#### Sezione 3: Obiettivi intermedi settoriali

.....Art. 3

#### Sezione 4: ...

*Abrogato* .....Art. 4

*Abrogato* .....Art. 4a

#### Sezione 5: Attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni o di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera e all'estero

Requisiti.....Art. 5

Programmi .....Art. 5a

Accompagnamento scientifico.....Art. 5b

Convalida di progetti e programmi .....Art. 6

Domanda di valutazione dell' idoneità di un progetto o di un programma per il rilascio di attestati.....Art. 7

Decisione sull' idoneità di un progetto o di un programma per il rilascio di attestati.....Art. 8

Menzione nel registro fondiario.....Art. 8a

Proroga del periodo di credito .....Art. 8b

Rapporto di monitoraggio e verifica del rapporto di monitoraggio.....Art. 9

Rilascio degli attestati.....Art. 10

Modifiche sostanziali del progetto o del programma.....Art. 11

Organismi di convalida e di controllo .....Art. 11a

#### Sezione 5a: Attestati per i gestori di impianti

Attestati per i gestori con impegno di riduzione .....Art. 12

Attestati per i gestori di impianti con convenzione sugli obiettivi concernente l' evoluzione del consumo energetico .....Art. 12a

### **Sezione 5b: Gestione degli attestati e protezione dei dati**

|   |         |
|---|---------|
| Gestione degli attestati e dei dati .....                   | Art. 13 |
| Pubblicazione di informazioni su progetti e programmi ..... | Art. 14 |

### **Sezione 6: Coordinamento dei provvedimenti di adattamento**

|       |         |
|-------|---------|
| ..... | Art. 15 |
|-------|---------|

### **Capitolo 2: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> degli edifici**

|       |         |
|-------|---------|
| ..... | Art. 16 |
|-------|---------|

### **Capitolo 3: Provvedimenti per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri**

#### **Sezione 1: Disposizioni generali**

|  |          |
|--|----------|
| Campo di applicazione personale .....  | Art. 17  |
| Automobile .....   | Art. 17a |
| Autofurgoni .....  | Art. 17b |
| Trattori a sella leggeri .....   | Art. 17c |
| Prima messa in circolazione .....  | Art. 17d |
| Anno di riferimento .....  | Art. 17e |
| Procedure di prova e di correlazione applicabili e obiettivi secondo l'articolo 10 capoversi 1 e 2 della legge sul CO <sub>2</sub> ..... | Art. 17f |

#### **Sezione 2: Importatori e costruttori**

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Grande importatore .....            | Art. 18  |
| <i>Abrogato</i> .....               | Art. 19  |
| Piccolo importatore .....           | Art. 20  |
| Costruttore .....                   | Art. 21  |
| Raggruppamento di emissioni .....   | Art. 22  |
| Accordo di ripresa di veicoli ..... | Art. 22a |

#### **Sezione 3: Basi di calcolo**

|  |         |
|--|---------|
| Obblighi degli importatori .....   | Art. 23 |
| Fonti dei dati per il calcolo dell'obiettivo di emissione e delle emissioni medie di CO <sub>2</sub> del parco veicoli nuovi ..... | Art. 24 |
| Determinazione delle emissioni di CO <sub>2</sub> di un veicolo .....  | Art. 25 |
| Fattori di riduzione del CO <sub>2</sub> nei veicoli .....   | Art. 26 |

|   |         |
|---|---------|
| Calcolo delle emissioni medie di CO <sub>2</sub> per i grandi importatori ..... | Art. 27 |
| Obiettivo individuale .....   | Art. 28 |
| Importi delle sanzioni .....  | Art. 29 |

#### **Sezione 4: Calcolo e riscossione della sanzione per i grandi importatori**

|  |              |
|--|--------------|
| Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale ..... | Art. 30      |
| Acconti trimestrali .....  | Art. 31      |
| <i>Abrogati</i> .....  | Art. 32 e 33 |
| Garanzie .....   | Art. 34      |

#### **Sezione 5: Calcolo e riscossione della sanzione per i piccoli importatori**

#### **Sezione 6: Resoconto e informazione al pubblico**

|       |         |
|-------|---------|
| ..... | Art. 36 |
|-------|---------|

#### **Sezione 7: Utilizzazione dei proventi della sanzione di cui all'articolo 13 della legge sul CO<sub>2</sub>**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| .....                 | Art. 37      |
| <i>Abrogati</i> ..... | Art. 38 e 39 |

### **Capitolo 4: Sistema di scambio di quote di emissioni**

#### **Sezione 1: Gestori di impianti**

|  |          |
|--|----------|
| Gestori di impianti tenute a partecipare .....   | Art. 40  |
| Deroga all'obbligo di partecipare .....  | Art. 41  |
| Partecipazione su domanda .....  | Art. 42  |
| Impianti non considerati .....   | Art. 43  |
| Uscita .....   | Art. 43a |
| Decisione .....  | Art. 44  |
| Quantità massima di diritti di emissione disponibili .....   | Art. 45  |
| Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito .....   | Art. 46  |
| Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per i gestori di impianti che partecipano per la prima volta al SSQE e per gestori di impianti con nuovi elementi di assegnazione ..... | Art. 46a |
| Adeguamento della quantità dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito .....   | Art. 46b |
| <i>Abrogato</i> .....  | Art. 46c |

**Sezione 1a: Operatori di aeromobili**

|  |          |
|--|----------|
| Operatori di aeromobili obbligati a partecipare .....        | Art. 46d |
| Quantità massima di diritti di emissione disponibili .....   | Art. 46e |
| Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito ..... | Art. 46f |

**Sezione 2: Vendita all'asta dei diritti di emissione**

|  |          |
|--|----------|
| Diritto a partecipare .....                        | Art. 47  |
| Svolgimento dell'asta .....                        | Art. 48  |
| Informazioni richieste per la partecipazione ..... | Art. 49  |
| Carattere vincolante delle offerte d'asta .....    | Art. 49a |

**Sezione 3: Rilevamento dei dati e monitoraggio**

|  |         |
|--|---------|
| Rilevamento dei dati .....                       | Art. 50 |
| Piano di monitoraggio .....                      | Art. 51 |
| Rapporto di monitoraggio .....                   | Art. 52 |
| Obbligo di notifica in caso di cambiamenti ..... | Art. 53 |
| Compiti dei Cantoni .....                        | Art. 54 |

**Sezione 4: Obbligo di consegna di diritti di emissione**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Obbligo .....                   | Art. 55        |
| Caso di rigore .....            | Art. 55a       |
| <i>Abrogati</i> .....           | Art. 55b a 55d |
| Inosservanza dell'obbligo ..... | Art. 56        |

**Sezione 5: Registro dello scambio di quote di emissioni**

|   |          |
|---|----------|
| Principio .....   | Art. 57  |
| Apertura di un conto .....  | Art. 58  |
| Recapito e sede o domicilio .....                                 | Art. 59  |
| Rifiuto dell'apertura di un conto .....                           | Art. 59a |
| Iscrizione nel Registro dello scambio di quote di emissioni ..... | Art. 60  |
| Transazioni .....   | Art. 61  |
| Tenuta del Registro .....   | Art. 62  |
| Esclusione della responsabilità .....                             | Art. 63  |
| Blocco e chiusura del conto .....                                 | Art. 64  |
| Pubblicazione di informazioni e protezione dei dati .....         | Art. 65  |

**Capitolo 5: Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Condizioni .....             | Art. 66 |
| Obiettivo di emissione ..... | Art. 67 |

|  |          |
|--|----------|
| Obiettivo basato su provvedimenti .....  | Art. 68  |
| Domanda di determinazione di un impegno di riduzione .....                             | Art. 69  |
| Decisione .....  | Art. 70  |
| Miglioramenti dei prodotti al di fuori dei propri impianti<br>di produzione .....      | Art. 71  |
| Rapporto di monitoraggio .....   | Art. 72  |
| Adeguamento dell'obiettivo di emissione.....   | Art. 73  |
| Adeguamento dell'obiettivo basato su provvedimenti.....                                | Art. 74  |
| Computo di attestati all'obiettivo di emissione.....                                   | Art. 74a |
| Adeguamento dell'impegno di riduzione dei gestori<br>di impianti di cogenerazione..... | Art. 74b |
| Computo dei certificati di riduzione delle emissioni .....                             | Art. 75  |
| Inadempimento dell'impegno di riduzione e dell'obbligo<br>di investire .....           | Art. 76  |
| Garanzia della sanzione .....  | Art. 77  |
| Obbligo di notifica in caso di cambiamenti .....                                       | Art. 78  |
| Pubblicazione di informazioni .....  | Art. 79  |

## Capitolo 6: ...

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <i>Abrogati</i> ..... | Art. 80 a 85 |
|-----------------------|--------------|

## Capitolo 7: Compensazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei carburanti

|  |         |
|--|---------|
| Obbligo di compensazione.....  | Art. 86 |
| Deroga all'obbligo di compensazione in caso di piccole<br>quantità ..... | Art. 87 |
| Raggruppamenti di compensazione .....                                    | Art. 88 |
| Aliquota di compensazione.....   | Art. 89 |
| Misure di compensazione ammesse.....                                     | Art. 90 |
| Adempimento dell'obbligo di compensazione.....                           | Art. 91 |
| Inadempimento dell'obbligo di compensazione .....                        | Art. 92 |

## Capitolo 8: Tassa sul CO<sub>2</sub>

### Sezione 1: Disposizioni generali

|  |         |
|--|---------|
| Oggetto della tassa .....              | Art. 93 |
| Aliquota della tassa.....              | Art. 94 |
| Prova del versamento della tassa ..... | Art. 95 |

### Sezione 2: Restituzione della tassa sul CO<sub>2</sub>

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Diritto alla restituzione ..... | Art. 96 |
|---------------------------------|---------|

|   |          |
|---|----------|
| Rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione con impegno di riduzione .....  | Art. 96a |
| Rimborso per i gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili.....  | Art. 96b |
| Domanda di restituzione .....   | Art. 97  |
| Periodicità della restituzione.....   | Art. 98  |
| Rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione .....                | Art. 98a |
| Domanda di rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione.....      | Art. 98b |
| Periodicità del rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione..... | Art. 98c |
| Restituzione per utilizzo a scopo non energetico .....  | Art. 99  |
| Periodicità della restituzione per utilizzo a scopo non energetico .....  | Art. 100 |
| Conservazione dei giustificativi.....   | Art. 101 |
| Importo minimo per una restituzione.....  | Art. 102 |
| Rinvio della restituzione .....   | Art. 103 |

## **Capitolo 9: Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO<sub>2</sub>**

### **Sezione 1: Contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO<sub>2</sub> degli edifici**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Diritto ai contributi globali ..... | Art. 104  |
| Procedura.....                      | Art. 105  |
| Utilizzo delle risorse .....        | Art. 106  |
| Versamento.....                     | Art. 107  |
| Spese di esecuzione .....           | Art. 108  |
| Comunicazione .....                 | Art. 109  |
| Rendiconto.....                     | Art. 110  |
| Controllo.....                      | Art. 111  |
| <i>Abrogato</i> .....               | Art. 111a |

### **Sezione 1a: Sostegno a progetti per l'impiego diretto della geotermia per la produzione di calore**

|   |          |
|---|----------|
| Progetti che danno diritto a un contributo..... | Art. 112 |
| Domanda.....                                    | Art. 113 |

|  |           |
|--|-----------|
| Ordine di presa in considerazione..... | Art. 113a |
| Restituzione .....                     | Art. 113b |

## **Sezione 2: Promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra**

|  |          |
|--|----------|
| Fideiussione.....                          | Art. 114 |
| Garanzia della fideiussione.....           | Art. 115 |
| Obbligo di notifica e rendicontazione..... | Art. 116 |
| Esecuzione.....                            | Art. 117 |
| Finanziamento .....                        | Art. 118 |

## **Sezione 3: Distribuzione alla popolazione**

|  |          |
|--|----------|
| Quota spettante alla popolazione ..... | Art. 119 |
| Distribuzione .....                    | Art. 120 |
| Versamento agli assicuratori.....      | Art. 121 |
| Organizzazione .....                   | Art. 122 |
| Indennizzo degli assicuratori .....    | Art. 123 |

## **Sezione 4: Distribuzione all'economia**

|   |          |
|---|----------|
| Quota spettante all'economia.....                     | Art. 124 |
| Distribuzione .....                                   | Art. 125 |
| Organizzazione .....                                  | Art. 126 |
| Indennizzo spettante alle casse di compensazione..... | Art. 127 |

## **Capitolo 10: Formazione, perfezionamento e informazione**

|   |          |
|---|----------|
| Promozione della formazione e del perfezionamento ..... | Art. 128 |
| Informazione.....                                       | Art. 129 |

## **Capitolo 11: Esecuzione**

|  |           |
|--|-----------|
| Autorità esecutive .....                         | Art. 130  |
| Sistemi d'informazione e di documentazione ..... | Art. 130a |
| Inventario dei gas serra .....                   | Art. 131  |
| Indennizzo per le spese d'esecuzione .....       | Art. 132  |
| Controlli e obbligo di informare .....           | Art. 133  |
| Trattamento dei dati.....                        | Art. 134  |
| Coordinamento con l'Unione europea .....         | Art. 134a |
| Adeguamento degli allegati .....                 | Art. 135  |
| Approvazione di decisioni minori.....            | Art. 135a |

## Capitolo 12: Disposizioni finali

### Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Diritto previgente: abrogazione ..... Art. 136

Modifica del diritto vigente ..... Art. 137

### Sezione 2: Disposizioni transitorie

Conversione dei diritti di emissione non utilizzati ..... Art. 138

Trasferimento dei certificati di riduzione delle emissioni  
non utilizzati del periodo 2008–2012 ..... Art. 139

Attestati per progetti di riduzione delle emissioni in  
Svizzera ..... Art. 140

Calcolo delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili ..... Art. 141

Partecipazione al SSQE ..... Art. 142

Termine di notifica di una sede o un domicilio per i conti  
personali ..... Art. 142a

*Abrogato* ..... Art. 143

Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra ..... Art. 144

*Abrogato* ..... Art. 145

Restituzione della tassa sul CO<sub>2</sub> ..... Art. 146

### Sezione 2a: Disposizioni transitorie dell'8 ottobre 2014

Attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in  
Svizzera ..... Art. 146a

Certificati di riduzione delle emissioni che non possono  
più essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di  
emissioni ..... Art. 146b

### Sezione 2b: Disposizioni transitorie

..... Art. 146c

..... Art. 146d

..... Art. 146e

### Sezione 2c: Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 25 novembre 2020

Crediti ..... Art. 146f

Partecipazione al SSQE al 1° gennaio 2021 ..... Art. 146g

Restituzione provvisoria della tassa sul CO<sub>2</sub> ..... Art. 146h

|   |           |
|---|-----------|
| Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell'impegno di riduzione secondo l'articolo 31 capoverso 1 <sup>bis</sup> della legge sul CO <sub>2</sub> ..... | Art. 146i |
| Attestati e adeguamento dell'obiettivi di emissione e dell'obiettivo basato su provvedimenti nel 2020 .....   | Art. 146j |

### **Sezione 2d:**

#### **Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 24 novembre 2021**

|       |           |
|-------|-----------|
| ..... | Art. 146k |
|-------|-----------|

### **Sezione 2e: Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 4 maggio 2022**

|   |           |
|---|-----------|
| Computo delle riduzioni delle emissioni per progetti realizzati all'estero fino al 2021 .....   | Art. 146l |
| Inizio dell'attuazione per progetti e programmi all'estero o per l'aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera .....  | Art. 146m |
| Restituzione provvisoria della tassa sul CO <sub>2</sub> 2022 .....   | Art. 146n |
| Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell'impegno di riduzione secondo l'articolo 31 capoverso 1 <sup>ter</sup> della legge sul CO <sub>2</sub> ..... | Art. 146o |
| Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell'impegno di riduzione a partire dal 2022 .....   | Art. 146p |
| Domanda per l'impegno di riduzione 2022 .....   | Art. 146q |
| Attestati e adeguamento dell'obiettivi di emissione e dell'obiettivo basato su provvedimenti nel 2021 .....   | Art. 146r |
| Adeguamento dell'obiettivo di emissione e dell'obiettivo <i>Abrogato</i> .....  | Art. 146s |
| Computo di diritti di emissione .....   | Art. 146t |
| Adeguamento dell'obiettivo di emissione e dell'obiettivo basato su provvedimenti negli anni 2022-2024 .....   | Art. 146u |
| Non considerazione delle emissioni di CO <sub>2</sub> in caso di cambiamento del vettore energetico .....   | Art. 146v |

### **Sezione 2f: Disposizione transitoria concernente la modifica del 25 gennaio 2023**

|       |           |
|-------|-----------|
| ..... | Art. 146w |
|-------|-----------|

**Sezione 3: Entrata in vigore**

..... Art. 147

**Allegati**

**Effetto riscaldante dei gas serra sul clima in CO<sub>2</sub>eq ...Allegato 1**

**Riduzioni delle emissioni all'estero non computabili...Allegato 2**

**Riduzioni delle emissioni o aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio all'estero per le quali non sono rilasciati attestati .....Allegato 2a**

**Riduzioni delle emissioni o aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestati .....Allegato 3**

**Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi connessi a reti di riscaldamento a distanza .....Allegato 3a**

**Requisiti per il calcolo della riduzione di metano e il piano di monitoraggio per progetti e programmi riguardanti il gas di discarica.....Allegato 3b**

**Calcolo delle emissioni di CO<sub>2</sub> di veicoli in mancanza di dati di cui all'articolo 25 capoverso 2.....Allegato 4**

**Calcolo dell'obiettivo di emissione individuale.....Allegato 4a**

**Importi delle sanzioni in caso di superamento dell'obiettivo individuale (art. 13 cpv. 1 legge sul CO<sub>2</sub>).. .....Allegato 5**

**Gestori di impianti con obbligo di partecipazione al SSQE. ....Allegato 6**

**Attività che autorizzano alla partecipazione al SSQE o all'esenzione dalla tassa con un impegno di riduzione.. .....Allegato 7**

**Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili per i gestori di impianti nel SSQE e calcolo della quantità in circolazione .....Allegato 8**

---

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per i gestori di impianti nel SSQE .....</b>  | <b>Allegato 9</b>  |
| <b>Carburanti le cui emissioni di CO2 devono essere compensate ..</b>  | <b>Allegato 10</b> |
| <b>Tariffa della tassa sul CO2 sui combustibili: 120 franchi per tonnellata di CO2.....</b>  | <b>Allegato 11</b> |
| <b>Impiego diretto della geotermia per la produzione di calore.....</b>  | <b>Allegato 12</b> |
| <b>Operatori di aeromobili con obbligo di partecipazione al SSQE.....</b>  | <b>Allegato 13</b> |
| <b>Autorità competente per i partecipanti al SSQE .....</b>  | <b>Allegato 14</b> |
| <b>Calcolo della quantità massima disponibile di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per gli operatori di aeromobili.....</b> | <b>Allegato 15</b> |
| <b>Requisiti per il piano di monitoraggio .....</b>  | <b>Allegato 16</b> |
| <b>Requisiti posti al rapporto di monitoraggio .....</b>   | <b>Allegato 17</b> |
| <b>Verifica dei rapporti di monitoraggio degli operatori di aeromobili e dei requisiti posti all'organismo di controllo .....</b>  | <b>Allegato 18</b> |

